

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXXIII

n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI
IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Anno 2023)

(Articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(CIRIANI)

Trasmessa alla Presidenza il 30 maggio 2024

PAGINA BIANCA



RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Anno 2023

PAGINA BIANCA

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.....	5
2.1 L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).....	5
2.2 La valutazione di impatto della regolamentazione (VIR)	11
2.3 Valutazioni del NUVIR e qualità delle AIR e delle VIR	13
2.3.1 Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione - NUVIR	13
Per quanto riguarda le VIR, il numero di VIR prodotte è in linea con quello del 2022; quanto ai contenuti si osserva un parziale miglioramento della capacità di valutazione dell'Amministrazione, sebbene non omogeneo.	16
2.3.2 La valutazione delle AIR: l'attività del NUVIR in numeri.....	16
2.3.3 La valutazione delle AIR: i provvedimenti diversi dai decreti-legge nel 2023	16
2.3.4 La valutazione delle AIR: i decreti-legge nel 2023	19
2.3.5 La valutazione delle VIR nel 2023	20
2.3.6 Osservazioni del NUVIR sulla qualità delle AIR e delle VIR.....	21
2.4 L'analisi tecnico-normativa (ATN).....	23
2.5 La formazione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione	24
3. ALTRE ESPERIENZE NAZIONALI DI AIR E VIR	28
3.1 AIR e VIR nelle autorità indipendenti.....	28
3.2 AIR e VIR nelle Regioni	28
4. ESPERIENZE DI AIR E VIR A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE	32
4.1 Il gruppo di lavoro “better regulation” del Consiglio dell'Unione europea.....	32
4.2 L'attività del DAGL nel Comitato per la politica della regolazione dell'OCSE	36
4.3 La VIR europea e la piattaforma F4F - Fit for Future della Commissione UE.....	40

Appendice 1 – AIR e VIR nelle Autorità indipendenti

Appendice 2 – AIR e VIR nelle Regioni

1. INTRODUZIONE

La relazione annuale sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione, prevista dall'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dà periodicamente conto al Parlamento dei principali risultati e delle tendenze in atto, anche a livello internazionale, sul fronte delle politiche di regolazione, riportando le principali novità verificatesi nel corso dell'anno sui temi delle analisi di impatto, della valutazione degli effetti, nonché della programmazione e delle consultazioni pubbliche effettuate nell'ambito delle valutazioni stesse.

Nel corso del 2023 l'analisi di impatto della regolazione (AIR) e la verifica dell'impatto regolatorio (VIR), disciplinate dal Regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017 e dalle Linee guida approvate con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, hanno conosciuto un notevole impulso, generato dalla pratica di tutti gli attori coinvolti in queste attività.

Volendo procedere schematicamente, il primo elemento che merita di essere sottolineato è rappresentato dalla rinnovata attenzione che i Ministeri e gli Uffici coinvolti hanno dedicato all'attività di analisi, come testimoniato dalle percentuali di atti normativi approvati in Consiglio dei ministri che sono trasmessi alle Camere corredati dalla documentazione relativa all'Analisi di impatto già verificata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio, percentuali che ormai si attestano stabilmente oltre l'80% degli atti. In particolare, nel periodo 2021-2023, il numero totale delle relazioni AIR prodotte dal Governo è raddoppiato, passando da 120 a 241. Anche da un punto di vista qualitativo si è registrato un miglioramento della performance degli strumenti valutativi: rispetto al 2022 emerge infatti che, in sede di prima valutazione delle relazioni AIR da parte NUVIR, si è ridotta significativamente la percentuale di AIR “non adeguate” (dal 64% al 33%) ed è aumentata, in misura pressoché omogenea, quella delle AIR “adeguate” o “parzialmente adeguate”.

Tali dati testimoniano come ormai il sistema di qualità della regolazione che sostiene l'attività normativa di Governo anche in Italia sia entrato in una fase sempre più matura, diventando definitivamente parte del patrimonio culturale e procedurale che presidia la delicata attività di produzione normativa esercitata del potere esecutivo. Le Amministrazioni mostrano una sempre maggiore consapevolezza dell'importante funzione informativa che l'analisi di impatto può rivestire come strumento metodologico, prima di tutto a beneficio del legislatore primario. Infatti, una analisi di impatto di alta qualità dei provvedimenti è in grado di influenzare la stessa genesi e la formulazione dell'opzione regolatoria più opportuna per risolvere un dato problema di policy, in maniera *evidence based*. Essa va considerata anche come uno strumento democratico di trasparenza rivolto al cittadino, il quale attraverso l'AIR può risalire alla *ratio* della regolazione dal punto di vista logico e fattuale.

Cionondimeno, i diversi anni di applicazione della disciplina dettata dall'attuale Regolamento AIR hanno evidenziato anche taluni aspetti che meritano di essere analizzati ai fini di migliorare ulteriormente la *performance* nell'applicazione degli strumenti di qualità della regolazione, in maniera tale da rendere più efficienti e snelle le procedure di verifica e di integrazione delle analisi. Un aspetto che sicuramente si sta sviluppando rispetto al recente passato è quello relativo all'attività formativa offerta dalla SNA in materia, che per l'anno 2023 si è arricchita di nuovi contenuti specialistici sviluppati in collaborazione con i ricercatori dell'ISTAT, giovandosi di un coordinamento più incisivo svolto direttamente dagli uffici del DAGL.

Inoltre, appare necessario orientarsi a concentrare le risorse analitiche che sono ragionevolmente a disposizione negli Uffici delle varie Amministrazioni, soprattutto sui provvedimenti che maggiormente qualificano e caratterizzano l'agenda di Governo o che comunque sono suscettibili di generare gli impatti più significativi nei confronti dei destinatari dei provvedimenti, soprattutto nel loro ruolo di operatori economici. Questo riorientamento dell'attività di AIR e VIR alla luce del principio di proporzionalità comporta un ricorso meno automatico a tali strumenti per gli atti normativi che non generano impatti di magnitudine significativa, come anche previsto dalle più diffuse linee guida internazionali: poiché quasi sempre le risorse necessarie allo svolgimento di un'AIR approfondita sono disponibili in quantità scarse, è importante focalizzarle sui provvedimenti in relazione ai quali essa può spiegare appieno la propria funzione informativa e di indirizzo dell'attività del *policy maker*. Collegato a questa tendenza occorre anche menzionare l'importanza della tempestività nella conduzione di un'AIR: appunto perché essa assolve a una funzione di supporto all'attività del regolatore, essa si deve porre cronologicamente (oltreché logicamente) in un momento antecedente rispetto al momento della scrittura vera e propria della norma. Sotto questo profilo ci si è impegnati anche a rafforzare il collegamento tra la programmazione normativa di cui all'articolo 4 del Regolamento AIR, il quale prevede che, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, i Ministeri provvedano a comunicare al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, per il tramite del DAGL, il Programma normativo semestrale contenente l'elenco delle iniziative normative previste nel semestre successivo, fatti salvi i casi di straordinaria necessità e urgenza e l'avvio delle relative AIR e l'avvio dell'analisi di impatto da parte delle Amministrazioni proponenti.

Sotto l'aspetto della attività di rappresentanza del Governo nelle materie di qualità della regolazione presso il Consiglio UE a Bruxelles – gruppo di lavoro “*better regulation*” e presso il Comitato delle politiche della regolazione dell'OCSE a Parigi, il DAGL è impegnato, da un lato, a recepire e scambiare con gli altri Stati membri nonché con i Servizi della Commissione europea competenti sulla materia (come il Segretariato Generale) le migliori pratiche per l'applicazione degli strumenti

di qualità della regolazione e per il coinvolgimento dei destinatari delle norme che possano essere recepite anche nella disciplina interna in materia di AIR e VIR e, dall'altro, a proporre eventuali accorgimenti per il miglioramento della comunicazione fra le istituzioni UE e gli Stati membri, in maniera tale che siano sempre evidenti agli Stati membri quali motivazioni hanno determinato da parte della Commissione UE la formulazione di una data iniziativa regolatoria. Rimandando al Capitolo specifico della presente Relazione per i dettagli sul posizionamento della delegazione italiana in seno alle istituzioni suddette, è qui opportuno ricordare che il DAGL è da tempo impegnato a proporre e definire una posizione qualificata, di concerto con le altre Amministrazioni competenti per materia, sui dossier portati all'attenzione di questi organismi. La sistematicità di queste azioni pone in buona luce l'attività di rappresentanza italiana condotta presso le istituzioni suddette, al punto che in alcuni ambiti ascrivibili al tema di qualità della regolazione, l'Italia è percepita dai propri partner come un Paese attento a una corretta formulazione delle politiche di qualità della regolazione e a un uso altrettanto appropriato dei relativi strumenti.

Si può a tale proposito citare una iniziativa intrapresa dal DAGL che sta riscuotendo un certo interesse presso alcuni Stati membri, per la candidatura di un progetto di assistenza tecnica che vedrebbe come soggetto beneficiario i poteri legislativi locali delle Regioni (sia i Consigli regionali che gli organismi delle Giunte regionali) per il finanziamento con lo strumento denominato TSI – Technical Support Instrument, e che avrebbe come *partner* le più importanti istituzioni internazionali sul tema della valutazione di impatto, quali l'OCSE e il *Joint Research Center* della Commissione UE (cfr. *infra* per ulteriori dettagli sul progetto).

Una ulteriore attività a carattere internazionale che vale sicuramente di menzionare è quella relativa all'organismo denominato *Fit for Future – F4F* della Commissione UE, in cui il DAGL rappresenta l'Italia al tavolo dedicato ai Governi (cfr. *infra*). Tale organismo si occupa di formulare alla Commissione iniziative e proposte di semplificazione delle norme dell'UE e di riduzione dei relativi costi superflui, e fa parte del programma REFIT di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione UE. La sistematica attività di verifica e di contributo alle iniziative di semplificazione normativa portate all'attenzione di questo organismo è un ulteriore strumento, oramai divenuto familiare alla cultura e alla pratica di qualità della regolazione di molte Amministrazioni centrali.

2. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2.1 L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

L'AIR è attualmente disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017¹ (di seguito "Regolamento"), che si applica a tutti gli atti normativi del Governo, fra cui decreti-legge, decreti legislativi, disegni di legge di iniziativa governativa e regolamenti adottati dai Ministri (con l'esclusione di alcune particolari categorie di atti di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento)². L'Amministrazione titolare dell'iniziativa normativa ha tuttavia facoltà di chiedere al DAGL l'esenzione dall'AIR, nei casi in cui sia effettivamente documentata la presenza congiunta delle seguenti quattro condizioni, indicate all'articolo 7 del Regolamento:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

La relazione AIR viene di norma sottoposta alla valutazione di un gruppo di esperti in materia di valutazione denominato *NUVIR – nucleo di valutazione dell'impatto della regolazione* (si veda oltre per le attività del nucleo in materia di valutazione di AIR e VIR), indipendente dall'Esecutivo, che valuta l'AIR come adeguata o, alternativamente, può indicare delle integrazioni da apportare all'analisi in maniera tale da rendere l'analisi stessa, così come è documentata dalla relazione, conforme al dettato regolamentare e alle relative Linee Guida³. L'Amministrazione sottopone per una ulteriore valutazione la relazione integrata, al fine di consentire la regolare prosecuzione dell'istruttoria del provvedimento normativo.

¹ <https://presidenza.governo.it/DAGL/pdf/DPCM%2015%20settembre%202017%20n%20%20169.pdf>.

² Ai sensi del Regolamento (Articolo 6) sono esclusi dall'AIR i seguenti atti normativi:

- a) disegni di legge costituzionale;
- b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale;
- c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;
- d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
- e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati;
- f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali;
- g) testi unici meramente compilativi;
- h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

³ Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, disponibili al link <https://www.consultazione.gov.it/it/approfondimenti/la-consultazione-nellair-e-nella-vir>.

L’AIR è quindi uno strumento a supporto delle decisioni dell’organo politico di vertice, che contribuisce alla trasparenza del processo decisionale, utilizzando le evidenze fattuali disponibili. Dal punto di vista metodologico, il Regolamento chiarisce la corretta modalità di conduzione dell’analisi e del coinvolgimento degli interessati tramite la cd. Guida AIR, adottata con apposita direttiva del Presidente del Consiglio⁴.

Si riportano, di seguito, le principali tendenze emerse nel corso del 2023, in occasione dell’applicazione dell’AIR ai provvedimenti normativi del Governo.

Come primo aspetto, in relazione al rapporto tra provvedimenti sottoposti ad analisi di impatto e provvedimenti esentati/esclusi dall’AIR, si consideri la tabella seguente:

<i>Tipo di provvedimento normativo</i>	AIR presente	Esclusione AIR per intero o per norme di provvedimento	Esenzione AIR per intero o per norme di provvedimento	Altri casi (istruttoria non terminata o termina non tempestivamente, ecc...)
Disegno di legge (inclusi i decreti-legge)	49	35	13	17
Altri atti del governo approvati in CdM	27	1	8	8

Tabella 1 - Relazioni AIR, esclusione ed esenzioni (2023)

In termini percentuali (con l’esclusione di casi residuali riportati in ultima colonna), la tabella 1 corrisponde a:

<i>Tipo di provvedimento normativo</i>	AIR presente	Esclusione o esenzione AIR per intero o per norme di provvedimento
Disegno di legge (inclusi i decreti-legge)	48%	46%
Altri atti del governo approvati in CdM	61%	32%

Tabella 2 - Relazioni AIR, esclusioni ed esenzioni (2023 - dati percentuali)

dalla quale si ricava che circa la metà dei provvedimenti è assoggettabile ad AIR, ossia circa un provvedimento di legislazione primaria ogni due verosimilmente genera impatti significativi (cfr. tabella 4). Questa percentuale corrisponde grossomodo alla stessa percentuale di atti considerati significativi e quindi soggetti ad analisi di impatto riportata dalla Commissione UE nel Report sulle Analisi di impatto in Consiglio UE, attualmente in fase di pubblicazione, che risulta pari al 55% degli atti presentati a Parlamento e Consiglio UE per l’approvazione definitiva nel corso del 2023, laddove per la restante parte i provvedimenti non sono stati accompagnati da un *impact assessment*, atteso che

⁴ <https://presidenza.governo.it/DAGL/pdf/GuidaAIR.pdf>.

gli impatti attesi risultano scarsamente significativi. Nel corso del 2022, gli atti corredati da relazioni AIR approvati in Consiglio dei ministri erano pari al 61% mentre nei 2 anni precedenti (2021 e 2020) tale percentuale si attestava rispettivamente al 53% e al 51%⁵.

Questo andamento evidenzia come l'analisi di impatto sia un'attività che è opportuno svolgere soprattutto con riferimento agli atti normativi più importanti o che generano maggiori impatti sulla collettività e sugli operatori economici del Paese, considerato anche che, per essere svolta in maniera adeguata, l'AIR richiede alle Amministrazioni un utilizzo di risorse professionali di elevato profilo e, quindi, necessariamente scarse. D'altro canto, potrebbe essere utile rendere più flessibile l'attuale disciplina di esenzione dall'AIR, dettata dall'articolo 7 del Regolamento, che prevede la presenza contemporanea delle condizioni poc'anzi elencate per definire un provvedimento come privo di impatti significativi. In effetti, in taluni casi un provvedimento normativo genera impatti poco significativi, anche se non si verificano contemporaneamente tutte le condizioni previste dal Regolamento.

Concentrare quindi le risorse di analisi sui provvedimenti con impatti maggiormente significativi può apportare come beneficio quello di condurre analisi più approfondite e complete con riguardo alle norme che incidono di più sugli interessi, gli oneri e la competitività dei destinatari.

Si consideri anche che, in linea di principio, un singolo atto normativo presentato dal Governo può essere accompagnato da una documentazione AIR che comprende, oltre alla Relazione AIR, una richiesta di esenzione e/o esclusione dall'AIR con riferimento a singole norme contenute nel provvedimento stesso. Così, nel 2023 le percentuali di atti normativi primari che hanno recato una documentazione AIR composita sono risultati pari al 10% circa del totale (si veda figura sottostante).



Figura 1 - relazioni AIR allegare agli atti normativi primari di iniziativa governativa - anno 2023

⁵ Dati riportati nella Relazione al parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione pubblicata lo scorso anno e reperibile al link <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-gli-affari-giuridici-e-legislativi/dagl-attivita-airrelazioni/24204>.

In molti casi la compresenza di relazioni AIR e di richieste di esenzione ed esclusione per uno stesso atto deriva dal fatto che alcuni di essi risultano trattare materie diverse tra loro, implicando quindi la compresenza di più Amministrazioni co-proponenti, con il risultato che alcune norme all'interno del provvedimento sono da esentare dall'AIR perché non rilevanti. Tale fattispecie si verifica sovente per decreti-legge con molte Amministrazioni competenti per materia.

Un ulteriore aspetto di politica della regolazione che merita di essere considerato è quello relativo alla tempestività con la quale vengono redatte le relazioni AIR. Sotto tale aspetto, nel 2023, i disegni di legge (ivi inclusi quelli di conversione dei decreti-legge⁶) che inizialmente non erano corredati da analisi di impatto, sono risultati pari al 54% del totale. In riferimento ad essi la documentazione AIR è comunque pervenuta successivamente alla presentazione alle Camere, pur con un ritardo medio pari a 25 giorni, come risulta dal Bollettino AIR n. 8 del Senato⁷. Senz'altro quindi, almeno con riferimento ad alcune tipologie di atti normativi, la tempestività nell'avvio dell'AIR va sottolineata come un elemento essenziale per informare correttamente e in un momento in cui essa è ancora in grado di influenzare le decisioni finali da parte dei *policy maker*, che culminano, poi, nell'adozione del provvedimento in sede del Consiglio dei ministri. Considerando invece i provvedimenti complessivi, quindi inclusi gli altri atti del Governo approvati in CdM, il ritardo medio scende a 18 giorni, evidenziando quindi un maggior rispetto delle scadenze previste per la presentazione di una relazione AIR allegata ai provvedimenti normativi del Governo di rango subordinato rispetto alle relazioni allegate agli atti di rango primario.

Una maggiore tempestività nella conduzione delle AIR da parte delle Amministrazioni sarebbe ottenibile attraverso un più stretto coordinamento con la fase di programmazione dell'attività normativa, considerato che, dal punto di vista metodologico, il momento più opportuno per avviare l'analisi di impatto è proprio quando il provvedimento viene concepito per la prima volta e quindi inserito nella programmazione normativa da parte dei proponenti.

Per quanto attiene allo scrutinio delle AIR, l'attività di valutazione della documentazione AIR a corredo degli atti normativi del Governo effettuata dal DAGL si può riassumere come segue:

⁶ Nel computo dei decreti legge, rispetto alla fonte utilizzata per la costruzione delle tabelle 3 e 4 (si veda la nota seguente per il dettaglio della fonte), sono stati conteggiati anche il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante “*disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” e il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 recante “*misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”, invece non computati per motivi di tempistica di trasmissione alle Camere nella fonte citata.

⁷ “Un anno di analisi di impatto della regolamentazione - 2023”, disponibile al link <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01411215.pdf>.

Istruttoria Relazione AIR completata	numero valutazioni AIR		
	Media	Deviazione standard	Valore massimo
	1,9	1,12	7

Tabella 3 – medie numero valutazioni relative alle istruttorie AIR concluse regolarmente con una valutazione di adeguatezza

Tipo provvedimento	numero valutazioni AIR	
	Media	Deviazione standard
Decreto del Presidente della Repubblica	3,25	2,71
Decreto legislativo	1,95	0,77
Decreto-legge	1,53	0,55
Disegno di legge	1,66	0,96

Tabella 4 - medie numero valutazioni relative alle istruttorie AIR concluse regolarmente con una valutazione di adeguatezza, distinte per tipologia di atto normativo

Come si vede dalle due tabelle sopra, quindi, il numero medio di valutazioni prima di arrivare a un giudizio di adeguatezza per quanto riguarda le istruttorie AIR completate è tutto sommato contenuto e pari a 1,9, con un numero massimo di valutazioni che in un caso è arrivato a 7. In queste tabelle, dato che interessa indagare dopo quante integrazioni la relazione AIR risulti adeguata almeno parzialmente, sono considerati solo i provvedimenti che hanno avuto un esito finale positivo della valutazione della relazione AIR, eliminando tutti gli altri provvedimenti e non considerando le istruttorie relative a esenzioni ed esclusioni, che pure a volte sono soggette a revisione. Non sono stati considerati inoltre i provvedimenti adottati nei primi e negli ultimi giorni dell'anno che hanno generato valutazioni finali nel 2024, oppure che sono stati approvati in Consiglio nel 2022. Per i decreti-legge e, in generale, per gli atti con più relazioni AIR allegate, viene considerato il numero più elevato di valutazioni⁸.

Nella maggior parte dei casi pertanto due valutazioni sembrano sufficienti per garantire una ragionevole qualità alla relazione AIR, considerato anche il fatto che il beneficio incrementale in termini di miglioramenti e approfondimenti apportati al percorso di analisi effettuato dall'Amministrazione proponente è drasticamente decrescente al crescere del numero di iterazioni di valutazione.

In alcuni casi, poi, e su richiesta dell'Amministrazione, il DAGL ha attivato una procedura di supporto istruttorio effettuando riunioni e incontri esplicativi alla presenza degli esperti del NUVIR e dei funzionari DAGL competenti per fornire maggiori chiarimenti all'Amministrazione in ordine a come procedere per migliorare e integrare l'analisi e adeguare l'AIR agli standard fissati dal già citato Regolamento.

⁸ Per tali ragioni i valori delle medie sul numero di valutazioni possono differire con i valori che compaiono al par. 2.3.

La stessa tabella 4 rivela un percorso valutativo e di revisione della relazione AIR più articolato per quanto riguarda i regolamenti adottati con DPR rispetto agli altri atti, con un numero medio di valutazioni che risulta superiore a quello delle altre tipologie di atti.

Effettuando un test statistico più rigoroso di significatività della differenza tra la media del numero di valutazioni riportata dai DPR e la media generale⁹ si ottiene un valore del test pari a 3.81, che fa ritenere falsa l'ipotesi di base di differenza non significativa tra le due medie. Il test, quindi, convalida l'ipotesi alternativa che la differenza del numero di valutazioni AIR registrata dai DPR rispetto agli altri atti non sia casuale, ma sia dovuta a cause più sistematiche. Per i decreti-legge lo stesso test riporta un valore pari a -1.71, segnalando quindi un numero di valutazioni per questi atti inferiore alla media generale del numero di valutazioni, anche se non in una misura statisticamente rilevante. Le altre tipologie di atti, sottoposte allo stesso tipo di test, si allineano alla media generale del numero di valutazioni.

I risultati ottenuti in questa breve analisi statistica sul numero di valutazioni necessarie prima di ottenere una relazione AIR adeguata fanno ritenere che la tipologia di atto normativo può spiegare, almeno in una certa misura, il numero di revisioni che sono necessarie prima di arrivare a una conclusione dell'istruttoria AIR. Più precisamente, alcuni tipi di atti mostrano un numero di revisioni della relazione AIR superiore a quanto ci si aspetterebbe considerando la media generale, segnalando da parte delle Amministrazioni una minore rapidità di adeguamento alle richieste di integrazioni dell'AIR formulate dal DAGL. Un numero di revisioni elevato può allungare considerevolmente i tempi di completamento dell'istruttoria AIR, a tal punto da rendere opportuno valutare l'ipotesi di introdurre un numero massimo di valutazioni possibili prima di interrompere l'istruttoria, similmente a quanto avviene nel sistema di *impact assessment* adottato dalla Commissione UE¹⁰.

⁹ Nel caso descritto si testa statisticamente la validità dell'ipotesi di base che la media del numero di valutazioni per una data tipologia di atto normativo non si discosti significativamente dalla media del numero di valutazioni generale. In tali casi, la statistica test utilizzata è la seguente:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0; 1)$$

che, sotto le usuali ipotesi di regolarità della funzione di ripartizione del numero di valutazioni, tende a distribuirsi come una variabile aleatoria gaussiana standardizzata, dove la x indica la media del numero di valutazioni riscontrata nella tipologia di atto in esame (ad es., media del numero di valutazioni riportata dai DPR), la lettera μ indica la media complessiva del numero di valutazioni, la lettera σ indica la deviazione standard complessiva del numero di valutazioni e la n la numerosità degli atti della tipologia in esame (ad es., numero dei DPR). La tendenza alla distribuzione gaussiana del numero di valutazioni è garantita dai noti risultati sulla convergenza debole in probabilità (teorema di Linderberg-Levy) a prescindere dalla distribuzione della variabile aleatoria di partenza (in questo caso, il numero di valutazioni) se la numerosità degli atti esaminati è perlomeno pari a 25. Nel caso descritto si testa statisticamente la validità dell'ipotesi di base che la media del numero di valutazioni per una data tipologia di atto normativo non si discosti significativamente dalla media generale del numero di valutazioni.

¹⁰ Gli *impact assessment* fatti dalla Commissione sulle proprie iniziative legislative sono sottoposti a una valutazione dell'organismo indipendente denominato *Regulatory Scrutiny Board – RSB* composta da esperti sui temi della valutazione sia interni alla Commissione che esterni, il quale adotta una *opinion*, ossia una valutazione dell'adeguatezza e della coerenza dell'analisi di impatto della Commissione, che può contenere delle richieste di approfondimenti o di vere e proprie integrazioni dell'analisi. La seconda *opinion* adottata dopo le integrazioni apportate dalla Commissione è in ogni

2.2 La valutazione di impatto della regolamentazione (VIR)

La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) “consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni”¹¹.

Operativamente, lo svolgimento della VIR è disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento. Diversamente dall'AIR, la VIR è finalizzata a valutare il raggiungimento delle finalità di uno o più atti normativi vigenti, nonché a verificarne gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Per la VIR, il Regolamento prevede che ciascuna Amministrazione predisponga, con una frequenza biennale, un “Piano per la valutazione e la revisione della regolamentazione” di atti normativi di propria competenza che tenga conto, nella sua composizione, dei feedback da raccogliere tramite una adeguata fase di consultazioni. Il Piano VIR contiene essenzialmente le informazioni sugli atti o insiemi di atti che l'amministrazione intende sottoporre a VIR nel biennio di riferimento.

Per il 2023 è ancora in vigore la pianificazione del biennio 2023-2024, già documentata nella Relazione annuale al Parlamento per l'anno 2022, alla quale si rimanda per i dettagli dei provvedimenti da sottoporre a valutazione.

Nel corso del 2023 le Amministrazioni hanno avviato le attività secondo la pianificazione del proprio piano biennale che, per molte Amministrazioni, si fonda (e quindi di presentazione al DAGL della relativa relazione VIR) la fine del 2024, in qualche caso registrando qualche ritardo dovuto anche all'avvio delle attività di consultazione che, sebbene non obbligatorie per lo svolgimento di una VIR, sono tuttavia fortemente raccomandate, anche nella letteratura internazionale di settore.

Per completezza, si riportano le relazioni VIR pervenute sinora e relative alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28

caso definitiva. Nell'ultimo report annuale disponibile sull'attività del RSB, riferito al 2022, la Commissione afferma che a fronte del 34% di richieste di integrazione degli impact assessment formulate, tutte le valutazioni finali sono risultate positive; quindi, tutti gli impact assessment valutati negativamente sono stati opportunamente integrati. Questo dato testimonia come un sistema di analisi di impatto che limita il numero di valutazioni può dare risultati decisamente positivi in termini di corretta applicazione degli strumenti di valutazione della regolamentazione quali l'AIR, al contempo semplificando la stessa attività istruttoria del provvedimento. Dati ripresi dal “Regulatory Scrutiny Board – Annual Report 2022”, disponibile al link seguente: https://commission.europa.eu/publications/regulatory-scrutiny-board-annual-report-2022_en.

¹¹ articolo 14, comma 3, della legge n. 246 del 2005.

- aprile 2014, n. 67" – Amministrazione competente Ministero della Giustizia (La norma in esame ha introdotto nell'ordinamento penale la non punibilità per particolare tenuità del fatto, la VIR si occupa degli effetti sostanziali della disciplina);
- Articolo 58 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ed il Decreto del Ministro del Turismo n. 962 del 23 giugno 2021 che istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia – Amministrazione competente Ministero del Turismo (La VIR esamina l'impatto della normativa relativa all'attività e al funzionamento del suddetto Comitato);
 - Decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" – Amministrazione competente Ministero dell'Università;
 - Decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233 recanti "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
 - Legge 8 novembre 2021 n. 163 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
 - Articolo 36, comma 1, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". – Amministrazione competente Ministero della Cultura (l'intervento mira all'adeguamento sismico degli edifici di culto);
 - Articolo 36, comma 2, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", DPCM recante "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1, del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per l'attuazione degli investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. - Amministrazione competente Ministero della Cultura (l'intervento riguarda il finanziamento e la realizzazione di un Piano di interventi volti a potenziare le grandi infrastrutture culturali del Paese).

Rimandando al paragrafo 2.3.5 relativo all'attività di valutazione del Nucleo NUVIR per ulteriori approfondimenti in merito all'attività di valutazione delle VIR, sicuramente è possibile rilevare da parte delle Amministrazioni una maggiore attenzione rivolta all'effettuazione delle valutazioni *ex post* degli effetti della regolamentazione rispetto al recente passato, dovuta a una maggiore comprensione dell'importanza di questo strumento per la costruzione di un ciclo virtuoso e moderno

dell'attività di *policy making*. È altrettanto fuor di dubbio che le Amministrazioni danno maggiore enfasi al momento delle consultazioni dei destinatari, svolte sia nell'attività di elaborazione dei Piani di valutazione, sia nell'ambito dello svolgimento della VIR vera e propria.

Tuttavia, permangono ancora dei margini di miglioramento, che attengono principalmente a due aspetti.

In primo luogo, è necessario un maggior raccordo con gli obiettivi e gli indicatori, che per gli atti normativi sottoposti a valutazione vanno riferiti, almeno come spunto iniziale di valutazione, a quelli indicati nelle relazioni AIR degli atti in valutazione.

In secondo luogo, anche al fine di condurre analisi più ampie ed esaustive di un determinato settore di *policy*, e ferma restando l'autonomia decisionale e di pianificazione delle Amministrazioni titolari dello svolgimento dell'analisi, è opportuno inserire in valutazione anche più norme che disciplinano un dato aspetto di una *policy*, per avere accesso a una maggiore base informativa e per evitare di valutare provvedimenti normativi troppo restrittivi o che disciplinano singoli caratteri di una politica.

2.3 Valutazioni del NUVIR e qualità delle AIR e delle VIR¹²

2.3.1 Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione - NUVIR

Dal 1° gennaio 2023, il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (di seguito, NUVIR) è subentrato al Gruppo AIR del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il NUVIR, istituito presso il DAGL¹³, è un organismo tecnico posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento con il compito di assicurare il supporto tecnico in materia di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, nonché di valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative del Governo.

In particolare, in materia di AIR e VIR, il NUVIR garantisce il supporto tecnico al DAGL quanto a:

- la valutazione delle analisi (AIR) e delle verifiche dell'impatto della regolazione (VIR);
- le richieste di esenzione dall'AIR;
- l'esame dei Piani biennali per la valutazione e la revisione della regolamentazione;
- la redazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione;
- la formazione in tema di AIR, VIR e consultazione, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

¹² Il paragrafo è stato elaborato dal NUVIR.

¹³ Il NUVIR è stato istituito con d.P.C.M. del 19 ottobre 2022, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il Nucleo è composto da cinque componenti, compreso il coordinatore, scelti tra esperti dotati di elevata qualificazione scientifica e professionale ed esperienza pluriennale nel campo della valutazione di atti normativi o di politiche pubbliche. Le competenze in materia economica, giuridica e delle scienze politiche che caratterizzano gli attuali componenti del NUVIR rispecchiano le *expertise* multidisciplinari necessarie allo svolgimento delle valutazioni.

Il Nucleo svolge le sue funzioni in posizione di indipendenza e imparzialità, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto istitutivo e le sue valutazioni sono “*pubblicate sul sito istituzionale del Governo contestualmente alle corrispondenti relazioni AIR e VIR*” (art. 2, comma 10, d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169).

Il processo di valutazione del NUVIR

Il processo di valutazione del NUVIR si articola come segue:


- I. L'Amministrazione proponente svolge l'AIR o la VIR e trasmette la relativa relazione al DAGL.
- II. Ogni relazione AIR o VIR è sottoposta all'esame del NUVIR ai fini della valutazione della coerenza rispetto alle disposizioni del Regolamento e alle indicazioni metodologiche della Guida. In particolare, per ogni relazione il NUVIR elabora una scheda di valutazione che il DAGL trasmette all'Amministrazione nella quale si evidenziano le (eventuali) integrazioni necessarie, articolate in base alle principali fasi dell'AIR (contesto, obiettivi e indicatori, opzioni, valutazione degli impatti generali e specifici, attuazione e monitoraggio, consultazione) o della VIR (descrizione della situazione attuale, logica dell'intervento, domande di valutazione, risultati della valutazione). Ogni scheda contiene un giudizio di sintesi¹⁴, potendo l'AIR o la VIR essere giudicate come “adeguate”, “parzialmente adeguate” (nel caso in cui le carenze dell'analisi non siano tali da inficiarne la chiarezza complessiva e la congruenza con le indicazioni del regolamento e della Guida) o “non adeguate” (laddove le carenze rilevate siano ritenute significative).
- III. Tranne per i casi in cui, già in sede di prima valutazione, l'AIR o la VIR sia giudicata adeguata, il DAGL chiede all'Amministrazione proponente di integrare la relazione, che è poi sottoposta nuovamente al NUVIR. In sede di valutazione finale, il Nucleo dà conto sia delle valutazioni precedenti, che delle modifiche e integrazioni apportate dall'Amministrazione, confermando o modificando il giudizio precedentemente espresso.

Per quanto riguarda i decreti-legge, l'articolo 10 del Regolamento prevede un percorso di AIR semplificato (che non richiede la comparazione di una pluralità di opzioni, né indicatori di monitoraggio, né lo svolgimento di consultazioni) e la valutazione del Nucleo, comunque articolata per fasi dell'analisi e inviata all'Amministrazione, non prevede un giudizio di sintesi.

Nel corso del 2023 il NUVIR ha valutato, in primo esame, 241 relazioni AIR, di cui 131 riferite a

¹⁴ Le valutazioni del NUVIR sono rapportate alle caratteristiche dei singoli casi, tenuto conto della natura e della portata delle iniziative normative oggetto di analisi: un giudizio positivo indica che l'analisi è stata considerata congrua nel dare evidenza della logica dell'intervento e degli impatti della specifica iniziativa normativa a cui si riferisce e che la relazione AIR descrive in modo sufficientemente chiaro l'iter decisionale e le valutazioni fatte dall'Amministrazione in sede di formulazione del provvedimento.

disposizioni contenute in decreti-legge e 110 riferite ad altri provvedimenti. Nel complesso, ha prodotto complessivamente 338¹⁵ valutazioni (277 nel 2022), di cui 147 (87 nel 2022) riferite a disposizioni contenute in decreti-legge e 191 ad altri provvedimenti (190 nel 2022). Rispetto al 2022, pertanto, il numero di valutazioni è sostanzialmente aumentato (+22%), con un peso maggiore di quelle riferite ai decreti-legge (passato dal 31% del 2022 al 43% del 2023).



Nota: Nel grafico a sinistra è riportato, per i decreti-legge e per gli altri provvedimenti, il numero di relazioni AIR trasmesse per la prima volta al NUVIR. Nel grafico a destra è riportato, per le medesime tipologie di provvedimento, il numero complessivo delle valutazioni prodotte dal NUVIR, riferito sia alle relazioni AIR trasmesse per la prima volta, che a quelle integrate a seguito di valutazione.

Figura 2 – Serie storica delle relazioni AIR esaminate e delle valutazioni prodotte dal NUVIR nel periodo 2018-2023

L'analisi delle serie storiche mostra, a partire dall'anno 2021, un notevole incremento sia del numero di relazioni AIR esaminate, sia del numero delle valutazioni. In particolare, nel periodo 2021-2023, il numero totale delle relazioni AIR è raddoppiato, passando da 120 a 241, mentre il numero totale di valutazioni prodotte (incluse quelle riferite alle relazioni AIR integrate successivamente alla prima valutazione del NUVIR) è cresciuto in misura leggermente inferiore (+81%). L'analisi per tipologia di provvedimento evidenzia che tale incremento è riferibile soprattutto ai decreti-legge (con un aumento, dal 2021 al 2023, di circa il 150% sia delle relazioni AIR, sia delle valutazioni prodotte, a fronte di un aumento di circa il 50% per gli altri provvedimenti).

Quanto alle 110¹⁶ relazioni AIR relative a provvedimenti diversi dai decreti-legge, in sede di primo esame, 30 sono state valutate "adeguate" (pari al 27% cfr. Figura 4); 35 (pari al 32%) sono state

¹⁵ Sono incluse le ulteriori valutazioni di relazioni AIR valutate in primo esame nel 2022.

¹⁶ Per 18 relazioni AIR, l'esame non si è concluso nel 2023 o l'Amministrazione non ha fornito riscontro.

valutate “parzialmente adeguate”, mentre 45 (pari al 41%) “non adeguate”. Pertanto, nel 73% dei casi la prima relazione AIR non è giudicata “adeguata” e necessita di ulteriori approfondimenti, con un parziale miglioramento rispetto al 2022 (quando tale percentuale era pari all’80%).

In sintesi, rispetto all’anno precedente, emerge che, in sede di prima valutazione del NUVIR, si riduce significativamente la percentuale di AIR “non adeguate” (dal 64% al 33%) e aumenta, in misura pressoché omogenea, quella delle AIR “adeguate” o “parzialmente adeguate”.

Come rilevato anche negli anni precedenti, a seguito dell’attività di verifica del NUVIR, le relazioni AIR definitive evidenziano un generale miglioramento sotto tutti i profili considerati.

Per quanto riguarda le VIR, il numero di VIR prodotte è in linea con quello del 2022; quanto ai contenuti si osserva un parziale miglioramento della capacità di valutazione dell’Amministrazione, sebbene non omogeneo.

2.3.2 La valutazione delle AIR: l’attività del NUVIR in numeri

La figura 3 riporta l’evoluzione del rapporto tra il numero delle valutazioni del NUVIR rispetto al numero delle relazioni AIR: il numero di valutazioni che, in media, il NUVIR elabora è inferiore a due, sebbene sia più elevato per i provvedimenti diversi dai decreti-legge (ad eccezione del 2020, anno in cui l’attività normativa è stata, come noto, influenzata dalla pandemia). Tale valore deriva principalmente dall’evidenza che il miglioramento delle analisi di impatto si concentra all’inizio del processo di valutazione: dall’attività svolta, emerge come, successivamente alla seconda valutazione, il miglioramento delle relazioni AIR risulta generalmente marginale.




Figura 3 – Rapporto tra n. di valutazioni del NUVIR e n. di relazioni AIR nel periodo 2018-2023

2.3.3 La valutazione delle AIR: i provvedimenti diversi dai decreti-legge nel 2023

Quasi tutte¹⁷ le relazioni valutate in sede di primo esame come “parzialmente adeguate” o “non

¹⁷ Ad eccezione delle 18 relazioni AIR giudicate “non adeguate” o “parzialmente adeguate” per le quali l’esame non si

adeguate” sono state integrate, almeno una volta, dall’Amministrazione competente e sottoposte nuovamente al NUVIR. A seguito delle valutazioni del NUVIR, delle 35 relazioni valutate come “parzialmente adeguate” in sede di primo esame, 27 sono state poi giudicate adeguate, per 3 la valutazione è stata confermata, mentre per le ulteriori 6 l’Amministrazione non ha apportato integrazioni o l’iter non si è concluso nel corso del 2023. Delle 45 relazioni inizialmente valutate come “non adeguate”, a seguito delle modifiche apportate dalle Amministrazioni proponenti, 23 sono state giudicate “adeguate”, 8 “parzialmente adeguate”, per 2 si è confermato un giudizio di inadeguatezza, mentre per le restanti 12 l’Amministrazione non ha fornito integrazioni oppure l’iter non si è completato nel 2023. Pertanto, oltre il 70% delle AIR inizialmente giudicate non adeguate o parzialmente adeguate, a seguito delle integrazioni apportate dalle Amministrazioni conseguono un giudizio finale migliore.

La figura che segue confronta i giudizi di sintesi del NUVIR in prima valutazione e in ultima valutazione, senza considerare le 18 relazioni AIR per le quali l’iter non si è concluso nel 2023 o le Amministrazioni non hanno fornito risposta.




Figura 5 – Valutazioni sintetiche del NUVIR (% su totale relazioni AIR valutate)

Per quanto riguarda, in particolare, le AIR considerate non adeguate, a seguito della valutazione finale si riduce la quota di quelle considerate ancora tali (dal 13% al 6%), in favore sia di quelle adeguate (dal 67% al 70%), sia di quelle parzialmente adeguate (dal 20% al 24%).

Per quanto riguarda le singole fasi dell’analisi di impatto, il confronto delle valutazioni elaborate dal NUVIR in sede di primo e di ultimo esame consente, da un lato, di evidenziare gli aspetti dell’analisi

è concluso nel 2023 (11 casi) o l’Amministrazione non ha fornito riscontro a seguito della prima valutazione (7 casi).

su cui le Amministrazioni incontrano difficoltà persistenti e, dall'altro, mette in luce le fasi dell'AIR su cui si registrano i principali miglioramenti a seguito dell'interazione con il Nucleo. Il grafico che segue mostra, per ognuna delle principali fasi dell'AIR, la distribuzione delle osservazioni del NUVIR in sede di primo e ultimo esame.




Figura 6 – Rilievi del NUVIR su singoli aspetti dell'analisi (% su totale relazioni AIR valutate) – Provvedimenti diversi dai decreti-legge

In sede di prima valutazione, le osservazioni del NUVIR – che, per ogni AIR, fanno generalmente riferimento a più fasi dell'analisi¹⁸ – hanno riguardato soprattutto la descrizione del contesto di riferimento e la valutazione degli impatti economici, sociali e ambientali (59% e 55% dei casi, a fronte, rispettivamente, del 73% e del 74% nel 2022). Nel primo caso, i rilievi del NUVIR si sono concentrati sulla mancanza di una soddisfacente descrizione delle motivazioni alla base della proposta normativa (vale a dire, dei problemi che si intendono affrontare con l'introduzione del provvedimento), supportate da una adeguata evidenza empirica, nonché dall'assenza di informazioni relative alla consistenza numerica dei destinatari, oppure da dati generici riferiti ai destinatari, anche quando il contenuto delle disposizioni richiederebbe informazioni riferite a sottocategorie specifiche a cui si riferiscono le norme proposte (ad esempio, non genericamente, “le famiglie italiane”, bensì il numero di nuclei familiari su cui l'opzione di regolazione produrrà effetti). In secondo luogo, l'elaborazione delle opzioni di intervento continua, sebbene in misura minore (33% dei casi, a fronte del 53% nel 2022), a limitarsi alla considerazione dell'opzione zero e dell'intervento normativo proposto. Le criticità relative agli obiettivi e agli indicatori (circa il 25% dei casi) sono ascrivibili alla frequente sovrapposizione tra finalità e strumenti adottati, nonché alla difficoltà che le

¹⁸ Alla luce di ciò vanno interpretate le percentuali riportate nel testo (il cui totale non è pari al 100% in quanto non sommabili).

Amministrazioni hanno incontrato nell'individuare grandezze misurabili in grado di fornire, ad esempio, indicazioni circa l'attuazione delle norme e la loro efficacia. La percentuale di relazioni AIR che, in primo esame, presentavano carenze in tema di consultazione è pari al 26% (a fronte del 33% dei casi nel 2022), mentre nel 18% le AIR non sono adeguate in riferimento all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento.

Al riguardo, tuttavia, occorre considerare che la valutazione finale di “adeguatezza” non segnala l'assoluta assenza di aspetti critici dell'analisi di impatto, bensì, per un verso, la presenza di contenuti minimi dell'AIR e, per l'altro, la difficoltà delle Amministrazioni di migliorare ulteriormente il livello qualitativo delle analisi, anche tenuto conto che la prosecuzione del processo di valutazione non può, naturalmente, ignorare i tempi dell'istruttoria normativa.

2.3.4 La valutazione delle AIR: i decreti-legge nel 2023

Nel corso del 2023 il NUVIR ha esaminato 130 disposizioni contenute in schemi di decreti-legge, svolgendo 147 valutazioni. Si tratta di un incremento particolarmente significativo rispetto all'anno precedente, se si considera che nel 2022 erano state esaminate dal NUVIR 67 relazioni AIR e svolte 87 valutazioni.

Nel 58% dei casi – di cui la metà riferiti a provvedimenti di proroga dei termini – il NUVIR non ha richiesto integrazioni della relazione AIR. Per le rimanenti AIR, i rilievi del NUVIR hanno riguardato principalmente (cfr. Figura 7) l'analisi del contesto e dei problemi da affrontare (40% dei casi) e la valutazione degli impatti attesi (27% dei casi).




Figura 7 – Rilievi del NUVIR su singoli aspetti dell'analisi (% su totale relazioni AIR valutate) – decreti-legge.

Le valutazioni del NUVIR hanno riguardato disposizioni riconducibili a 31 decreti-legge, con un incremento significativo rispetto al 2022 (in cui erano state esaminate dal NUVIR norme contenute

in 12 decreti-legge). Al tempo stesso, a differenza di quanto accaduto per le altre tipologie di provvedimento, in una percentuale particolarmente elevata di casi (circa il 30%) le Amministrazioni non hanno dato seguito alle osservazioni e alle richieste di integrazione del NUVIR. Ciò è presumibilmente da ricondurre ai tempi più serrati del procedimento normativo – e, dunque, della connessa analisi di impatto – che caratterizza i decreti-legge, nonché al fatto che, in numerosi casi, dopo la prima valutazione, tali atti sono definitivamente approvati o convertiti in legge e che pertanto un ulteriore adeguamento della relazione AIR risulterebbe riferito ad un provvedimento modificato, anche in modo sostanziale, nei contenuti¹⁹.

2.3.5 La valutazione delle VIR nel 2023

Il NUVIR valuta i piani biennali per la valutazione e la revisione della regolamentazione trasmessi dalle Amministrazioni sia prima dello svolgimento della consultazione, sia successivamente a tale fase, in vista della loro adozione finale.

Nel 2023, il Nucleo ha completato l'esame delle proposte di piani trasmessi da 4 Amministrazioni (Affari regionali, Infrastrutture e trasporti, Istruzione e merito e Giustizia) e ha esaminato il piano biennale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Inoltre, ha valutato le VIR relative ai seguenti provvedimenti:

- decreto-legge 35/2019 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2019, n. 60), recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”, Capo I (Ministero della salute);
- decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67” (Ministero della Giustizia);
- articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” e decreto del Ministro del Turismo del 23 giugno 2021, prot. n. 962,

¹⁹ Peraltro, come di recente evidenziato anche dal Comitato per la legislazione del Senato (*Repertorio del Comitato per la legislazione*, n. 2/2024, pag. 10), “il ritardo nella trasmissione alle Camere, in particolare rispetto ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, limita fortemente il concreto utilizzo dei contenuti delle relazioni AIR nel corso dell'istruttoria parlamentare, rendendo più difficoltosa la valutazione delle scelte regolatorie compiute dal Governo”.

che istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia (Ministero del Turismo).

La prima VIR è stata giudicata adeguata, mentre le ulteriori due sono state considerate "parzialmente adeguate". Al riguardo, le osservazioni del NUVIR hanno riguardato i seguenti aspetti:

- la descrizione della situazione attuale, anche alla luce dei dati di monitoraggio sull'attuazione dell'intervento;
- la formulazione delle domande di valutazione;
- la valutazione dell'efficacia del provvedimento e degli effetti sui destinatari;
- la descrizione delle consultazioni svolte e delle informazioni raccolte.

Resta fermo che la capacità di collocare le VIR nel più complessivo ciclo della regolazione, utilizzando i risultati delle valutazioni ai fini della revisione e manutenzione normativa, non risulta ancora pienamente valorizzata.

2.3.6 Osservazioni del NUVIR sulla qualità delle AIR e delle VIR

Tenuto anche conto dell'esperienza oramai accumulata dalle Amministrazioni nello svolgimento dell'AIR, nonché della necessità di aumentare progressivamente gli standard qualitativi di anno in anno raggiunti, dalle valutazioni iniziali del NUVIR emerge che i profili di criticità più ricorrenti delle analisi di impatto sono i seguenti:

- la definizione del problema all'origine delle misure proposte è sovente priva di informazioni e dati a supporto; in altre ipotesi, non sono articolati e differenziati i diversi problemi che giustificano interventi di diversa natura contenuti in un unico intervento normativo;
- talvolta sono indicati gli obiettivi generali, ma non quelli specifici; altre volte gli obiettivi sono erroneamente fraintesi con i contenuti dell'intervento normativo;
- non sempre gli indicatori sono riferiti in modo chiaro agli obiettivi;
- spesso non sono descritte e valutate opzioni alternative e in alcuni casi l'opzione di regolazione continua ad essere identificata con la tipologia dell'atto proposto e non con il relativo contenuto regolatorio;
- spesso non sono quantificati gli impatti economici, sociali e ambientali delle opzioni alternative; inoltre, nei casi in cui sarebbe necessario valutare gli impatti specifici (come quelli sulle PMI, sulla concorrenza e degli oneri regolatori), le AIR offrono un livello di approfondimento non sempre adeguato;

- sovente nella relazione AIR non si dà conto delle modalità con cui l'intervento normativo sarà in concreto attuato e le informazioni sulle modalità di monitoraggio sono sostanzialmente carenti o descritte in modo generico.

Tendenzialmente, come mostrato anche dai dati riferiti al 2023, la qualità delle relazioni AIR evolve tra il primo e il secondo esame del NUVIR, pur continuando a presentare margini di miglioramento. Sebbene il progresso delle analisi non sia omogeneo tra Amministrazioni, le relazioni adottate in esito alle interlocuzioni con il NUVIR evidenziano, in media, miglioramenti relativi a tutte le fasi dell'AIR, con particolare riguardo alla definizione del contesto, all'individuazione dei destinatari, alla definizione degli obiettivi e alla descrizione dei principali effetti attesi (che tuttavia quasi mai include una valutazione quantitativa degli impatti).

Quanto ai fattori che presumibilmente possono spiegare la qualità delle relazioni AIR (e le differenze che si osservano tra Amministrazioni e settori di intervento), è possibile confermare quanto già evidenziato nella relazione dello scorso anno. Le principali determinanti del livello qualitativo delle AIR sono da individuare:

- nel tempo che in concreto l'Amministrazione dedica alla valutazione;
- nella collocazione dell'AIR in una fase assolutamente preliminare dell'istruttoria normativa;
- nel coinvolgimento delle strutture tecniche delle Amministrazioni nel percorso valutativo;
- nella competenza specifica in tema di valutazione da parte del personale a questa dedicato.

Quanto alle VIR, in generale, le relazioni presentano criticità maggiori rispetto alle AIR, verosimilmente a motivo della minore esperienza accumulata in questo tipo di valutazioni. Nello specifico:

- in sede di prima valutazione, non sempre le VIR analizzano compiutamente la situazione attuale;
- allo stesso modo, non sempre sono elaborate le domande di valutazione a cui la VIR intende rispondere, relative ai quattro profili in cui si dovrebbe articolare la valutazione stessa: *i)* efficacia (vale a dire il grado di raggiungimento degli obiettivi), *ii)* efficienza (rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate), *iii)* rilevanza (la persistenza della attualità e perdurante utilità della riforma) e *iv)* coerenza con altri interventi normativi. Occorre sottolineare che la mancanza delle domande di valutazione o la loro inadeguatezza pregiudica la possibilità stessa di elaborare una VIR, in quanto rende la valutazione generica e poco focalizzata all'esame degli effetti prodotti dall'intervento;
- non sempre le attività di monitoraggio sono descritte in modo adeguato e i dati raccolti sono utilizzati in modo appropriato;

- la misurazione dei risultati delle valutazioni tende a concentrarsi sugli adempimenti a carico dell'Amministrazione e non sull'esame dei risultati (o degli impatti) su tutti i destinatari e sui nessi causali tra effetti osservati e scelte normative;
- criticità emergono anche con riferimento alle consultazioni, in alcune ipotesi non svolte, in altre riportate nella VIR senza descrivere le tecniche utilizzate e i soggetti intervenuti.

Pur a fronte delle descritte criticità, come anticipato, nel 2023 sono emersi miglioramenti nella qualità delle VIR di alcune Amministrazioni, proprio in riferimento alla definizione delle domande di valutazione e all'analisi degli effetti prodotti.

2.4 L'analisi tecnico-normativa (ATN)

Gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa, inclusi i disegni di legge costituzionale, i decreti-legge ed i regolamenti ministeriali e interministeriali, devono essere accompagnati anche da una relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), predisposta dall'amministrazione competente e verificata dal DAGL.

Allo stato attuale, la materia è regolata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, recante “Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN)”.

Non sono previsti casi di esenzione o di esclusione, diversamente dalla disciplina dell'AIR.

La relazione ATN è risultata particolarmente utile negli atti normativi inviati al Consiglio di Stato per l'emanazione del parere obbligatorio ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988, in quanto attraverso di essa è possibile approfondire aspetti non necessariamente illustrati nella relazione AIR e in quella illustrativa.

In alcuni casi la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha utilizzato le informazioni contenute nella relazione ATN per formulare alcune osservazioni o chiedere integrazioni (si vedano, a titolo di esempio, i pareri interlocutori 20 giugno 2023, n. 937 e 21 settembre 2023, n. 1205).

In altri casi la mancanza della relazione ATN ha indotto la Sezione a sospendere l'istruttoria, in attesa che l'Amministrazione la fornisca (si veda il parere interlocutorio 22 novembre 2023, n. 1472).

Durante il 2023, rispetto al precedente anno, il DAGL ha avvertito una minore necessità di sollecitare le Amministrazioni proponenti a trasmettere tempestivamente le relazioni ATN o a integrarle. Il livello generale delle relazioni ATN appare migliorato rispetto a quanto rilevato nel corso del 2022. Come per il passato, anche quest'anno l'azione di verifica delle ATN da parte del DAGL si è concentrata in particolare sulla compatibilità dell'intervento normativo con l'ordinamento dell'Unione europea, sull'analisi complessiva degli effetti sull'ordinamento giuridico nazionale nonché sulla necessità di approntare successivi atti attuativi.

Per i decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, il DAGL ha sollecitato l'aggiornamento dell'ATN a seguito delle modifiche dello schema normativo conseguenti all'espressione del parere del Consiglio di Stato. In alcuni casi, ma comunque in misura minore che nel 2022, è emersa la necessità di richiedere approfondimenti contenutistici o chiarimenti in ordine ad alcuni voci.

Nel caso dei decreti-legge è stata riposta particolare attenzione all'indicazione nelle relazioni ATN dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza e sulla necessità di successivi atti attuativi, oltretutto sul rispetto dei limiti di cui all'articolo 15 della legge n. 400/1988²⁰.

Nel 2023 il DAGL ha gestito l'istruttoria ATN relativa a tutti gli atti normativi deliberati in Consiglio dei ministri (inclusi 40 decreti-legge) oltretutto dei regolamenti ministeriali non deliberati in Consiglio dei ministri. Nei rari casi in cui la relazione non venga fornita, il DAGL ne sollecita la trasmissione, e generalmente le Amministrazioni provvedono in tempi brevi. Quindi il numero complessivo delle ATN è pressoché pari al totale degli atti normativi governativi.

2.5 La formazione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Nel 2023 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha proseguito la propria attività formativa in tema di analisi e verifica di impatto della regolamentazione nel solco delle esperienze degli anni precedenti. Come emergerà anche più avanti in questa sezione, grazie ai dati disponibili della SNA, la continuità è stata premiata da una complessiva crescita della domanda a conferma della ricaduta positiva sulle amministrazioni centrali di appartenenza dei corsisti.

Partendo da questa base, le azioni formative sono state rivolte anche quest'anno a due tipi di destinatari, includendo da una parte gli addetti ai lavori, e dall'altra i dipendenti pubblici dell'amministrazione centrale indirettamente coinvolti dalla regolazione.

Il primo di questi due gruppi rappresenta comunque il *target* privilegiato della formazione in materia, perché include sia gli operatori delle unità di Missione del PNRR, sia il personale degli Uffici legislativi degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministeri. Questi ultimi partecipano ai corsi con un investimento esplicito, sovente su mandato dei rispettivi gabinetti.

Negli anni scorsi il personale delle dirette collaborazioni non era particolarmente presente, ma a partire dal 2022, grazie ad un progetto formativo specifico elaborato con il DAGL questo segmento di partecipanti è divenuto preponderante e si è stabilizzato nell'anno successivo.

La formazione in ambito di AIR e VIR si colloca anche nel Piano delle Attività Formative 2024 in un ruolo specializzato a fianco di corsi dal taglio più generale, come il *Diploma di esperto in valutazione*

²⁰ Si tratta essenzialmente delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione nonché del requisito dell'omogeneità.

delle politiche pubbliche, il corso *La valutazione delle politiche pubbliche nel PNRR* o il massivo corso on line *La valutazione delle politiche pubbliche*.

Conseguentemente, l'anno 2023 è stato finalizzato a consolidare lo spazio riservato al tema dell'analisi di impatto della regolazione e della valutazione di impatto della regolazione, andando a costituire un'offerta specializzata e distinta nell'offerta formativa della Scuola.

Si ricorda in proposito che il corso intitolato “*Costruire le relazioni AIR e VIR*”, attivo già dal 2020, pur con un taglio più divulgativo e con un numero di ore-formazione più contenuto (ben inferiore a 20), lo scorso anno è stato potenziato e trasformato nella proposta organica attualmente intitolata “*AIR E VIR: strumenti e tecniche per la valutazione degli interventi normativi*”, con un monte ore nettamente superiore e un taglio fortemente professionalizzante.

Il corso varato nel 2023 è stato rivolto all'Analisi e alla Verifica dell'impatto della Regolamentazione in modo specialistico. In esso sono stati trattati sia gli aspetti teorici sia quelli più strettamente concreti riferiti all'applicazione di questi strumenti nei processi di regolazione. Mentre il corso nelle edizioni degli anni dal 2020 al 2022 aveva una durata di 12 ore (in modalità da remoto), l'offerta del 2023 ha avuto durata di 42 ore (l'edizione 2024 ha invece una durata di 48 ore).

Al di là di questo aspetto, tuttavia, al pari dei Piani delle Attività Formative degli anni precedenti, il tema di AIR e VIR non è stato confinato in questa specifica attività formativa, ma è stato trattato anche nei corsi generalisti esposti sopra, al fine di evidenziare ai discenti le sinergie di carattere metodologico e operativo tra AIR e VIR, da un lato, e gli altri strumenti di valutazione delle politiche pubbliche, dall'altro.

Questo nuovo corso si distingue per tre fattori qualificanti che ne contraddistinguono l'originalità.

Il primo è l'intensità dell'approfondimento, il cui indicatore principale è dato dalla durata di 42 ore, che sviluppa il profilo divulgativo degli anni precedenti allorché la modalità a distanza imposta dalle misure pandemiche aveva anche ridimensionato la possibilità di interazione, conferendo adesso invece priorità alle attività laboratoriali, ai dati ed alle simulazioni. Questo approccio ha visto un ulteriore potenziamento nel 2024 attraverso un'estensione del monte orario, passato a 48, ed all'inserimento di competenze innovative inerenti da un lato la regolazione economica, e dall'altro le competenze statistiche, ottenute coinvolgendo personale ISTAT nel personale docente.

Nello specifico, con riguardo all'ambito delle competenze statistiche, sono stati illustrati ai discenti i principali prodotti diffusi dall'ISTAT e le modalità di accesso; la formazione ha riguardato altresì le tecniche di ricerca e di estrazione dei dati di interesse sulla banca dati denominata IstatData e gestita dall'Istituto, ed ha fornito gli strumenti per la personalizzazione di tavole e grafici e per esportare i dati. Sono inoltre stati affrontati argomenti quali i microdati e i servizi offerti dal Contact center ISTAT, e si è proposto ai discenti di sperimentare tramite apposite esercitazioni le competenze

apprese, riscontrando notevole interesse e partecipazione.

Questa tipologia di competenze altamente specializzate che in sintesi si fonda su una elevata capacità di analisi dei dati e delle informazioni reperibili liberamente sul *web*, è da considerare come un fattore cruciale per supportare adeguatamente le analisi di impatto presentate dalle Amministrazioni, tramite la costruzione di una robusta evidenza fattuale, peraltro ricavata da una fonte statistica ufficiale che quindi è per definizione oggettiva e non di parte. Dal gradimento che emerge per il personale ISTAT coinvolto, oltretutto per l'utilità dei contenuti trattati, è auspicabile una prosecuzione del percorso di collaborazione dell'Istituto nell'attività formativa sul tema dell'AIR e della VIR.

Inoltre, l'impianto laboratoriale del corso continua a rappresentare un valore aggiunto, perché permette di integrare la nutrita e necessaria sezione frontale di formazione teorica e istituzionale con simulazioni e pratiche sviluppate attraverso momenti di confronto ed esercitazioni vere e proprie. Il fatto che ormai la didattica si svolga tutta in presenza in aula presso la sede SNA di via Caviglia 24 a Roma costituisce un valore aggiunto.

In terzo luogo, un cruciale elemento di qualificazione del corso, in termini di progettazione, didattica e diffusione all'interno dell'amministrazione centrale è stato anche per il 2023 (e ancora lo è nel 2024), il rapporto di intesa e stretta collaborazione tra la Scuola e il DAGL, con particolare attenzione al NUVIR, i cui componenti sono tra i docenti dei corsi, e al Servizio affari e questioni istituzionali della Presidenza del Consiglio.

È grazie a questa intesa che è stato possibile integrare competenze teorico-metodologiche e sapere pratico, al fine di conferire ai discenti una formazione che tenesse conto di entrambi gli aspetti. La presenza in aula di esperti che operano presso il DAGL, impegnati in attività di coordinamento e monitoraggio dell'applicazione degli strumenti di qualità della regolazione, è stato, sotto questo punto di vista, un fattore di alta qualificazione dell'offerta formativa.

Nel 2023, sulla scorta di quanto accaduto l'anno precedente, sono state tenute due edizioni, l'una primaverile (3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 marzo 2023) e l'altra autunnale (17, 23, 24, 30 novembre 2023 - 1, 14, 15 dicembre 2023) necessarie a soddisfare la domanda crescente.

Infatti, le candidature complessive sono state 109 (52 per la I edizione, 57 per la seconda). Su questa quota di iscrizioni, sono stati selezionati in tutto, nel 2023, per la I e la II edizione rispettivamente 32 e 36 partecipanti, per un totale di 68, pari al 62,4% delle candidature, a riprova che, a fronte di una capienza massima di 35 persone nelle aule della sede SNA, è stata operata una selezione orientata alla qualità ed alla motivazione.

Come anticipato nei precedenti paragrafi, infatti, i dati evidenziano l'esistenza di due gruppi di destinatari distinti. Il personale degli Uffici di diretta collaborazione ha rappresentato in media il 58,8% dei partecipanti, con uno scarto minimo tra le due edizioni. Nella I edizione si è trattato di 19

su 32 complessivi (59,3%), mentre nella II edizione si è trattato di 21 su 36 (58,3%)..

Tutti gli altri partecipanti si sono divisi tra Dipartimenti, direzioni generali e altre collocazioni organizzative, in una frazione complementare, anche in questo caso abbastanza stabile che ammonta a poco meno di 1/3 dei partecipanti.

Titolo corso	Anno	Edizioni	Modalità	Durata	Edizioni	Nr. Candidati	Nr. Partecipanti
Come costruire le relazioni AIR e VIR	2020	1	eLearning	12 ore/ 6 giorni	1	31	31
Come costruire le relazioni AIR e VIR	2021	1	eLearning	12 ore/ 6 giorni	1	21	17
Come costruire le relazioni AIR E VIR alla luce del PNRR	2022	1	In Aula	18 ore/3 giorni	1	57	28
AIR E VIR: strumenti e tecniche per la valutazione degli interventi normativi	2023	2	In Aula	42 ore/7 giorni	2	109	68
Totale					3	218	144

Tabella 5 - Le edizioni 2020-2023 dei corsi SNA in materia di AIR e VIR a confronto

La tabella 1 mostra i dati di candidature e partecipazioni relativi agli anni 2020-2023, ricordando che fino al 2022 il corso era ancora denominato *Come costruire le relazioni AIR E VIR alla luce del PNRR*, che era una rimodulazione del precedente titolo delle edizioni 2020 e 2021, a loro volta intitolate in modo ancora differente.

Anche nel 2024 sono state programmate due edizioni, con la medesima scansione stagionale per andare incontro al crescente interesse da parte delle amministrazioni centrali.

Si ricorda, infine, che nell'ambito delle attività formative della Scuola legate alla formazione iniziale obbligatoria, nel 2023, si è tenuta l'attività didattica per i vincitori e le vincitrici dell'VIII "corso-concorso" di formazione dirigenziale (130 dirigenti).

Per questo target di discenti è stato organizzato un laboratorio di cinque giornate specificamente dedicato ad AIR e VIR che ha promosso un approccio ciclico alla regolazione, sottolineando l'importanza di utilizzare una pluralità di strumenti di valutazione nelle diverse fasi evolutive in cui si articola un intervento normativo.

Il laboratorio ha concentrato l'attenzione dei partecipanti su aspetti relativi alla definizione di obiettivi, destinatari e indicatori dell'impatto degli interventi normativi, nonché al ruolo della consultazione degli *stakeholder* nei processi di regolazione.

3. ALTRE ESPERIENZE NAZIONALI DI AIR E VIR

3.1 AIR e VIR nelle autorità indipendenti

Nel corso del 2023 le autorità indipendenti che, considerata la loro natura di enti autonomi dal Governo posti a presidio di determinati settori di rilevanza economica e sociale, non sono chiamate all'applicazione del Regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017, hanno tuttavia applicato i propri sistemi di AIR e VIR con riguardo agli atti normativi adottati nei rispettivi ambiti di competenza. Essendo enti storicamente caratterizzati da una forte vocazione tecnico-specialistica e, data la loro autonomia dal potere esecutivo, alcune delle autorità hanno sviluppato delle proprie peculiari pratiche di analisi di impatto, incluse anche delle linee guida che dettagliano i propri sistemi di valutazione. Per il 2023, le autorità hanno quindi continuato ad applicare la propria disciplina di AIR e VIR, che fa ricorso spesso alle tecniche di analisi costi e benefici, applicate sia attraverso una quantificazione degli impatti, sia anche valutando in maniera qualitativa vantaggi e svantaggi delle varie opzioni regolatorie a disposizione.

Una delle caratteristiche che contraddistingue le analisi di impatto delle autorità è rappresentata dalla tendenza a valutare una molteplicità di opzioni regolatorie, identificando la più valida mediante un confronto sistematico delle conseguenze e delle performance attese dall'applicazione di ognuna di esse. Appare anche sistematico il ricorso alle attività di consultazione dei destinatari delle norme, sia per le valutazioni *ex ante* degli impatti attesi (AIR) che per le valutazioni retrospettive degli effetti dei provvedimenti (VIR), che spesso sono costituiti da operatori economici di grandi dimensioni. Le consultazioni condotte nell'ambito dei processi di valutazione degli impatti sono solitamente di natura aperta, quindi liberamente accessibili sui siti istituzionali delle autorità proponenti e sono sempre accompagnati da documenti di presentazione che ne illustrano lo scopo, i termini di durata e le scadenze e come i risultati ottenuti nelle consultazioni verranno pubblicati e utilizzati nel processo di elaborazione del provvedimento vero e proprio.

I contributi pervenuti dalle autorità indipendenti sono riportati nell'Appendice 1.

3.2 AIR e VIR nelle Regioni

Per il 2023 sono pervenuti i contributi sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione e della verifica dell'impatto della regolamentazione da parte delle seguenti Regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta, nonché dalla Provincia autonoma di Trento.

I contributi ricevuti confermano un interesse diffuso all'utilizzo degli strumenti di analisi della qualità

della regolazione, pur con caratteristiche differenziate nell'ambito dei diversi ordinamenti regionali, sia con riferimento all'estensione dei processi di analisi che con riguardo alle modalità operative adottate dalle competenti strutture regionali.

In generale, nelle regioni italiane si assiste a una maggiore diffusione degli strumenti di valutazione *ex post* rispetto alle attività di analisi *ex ante* e, relativamente a queste ultime, si osserva una diffusa tendenza a concentrare l'analisi sulla dimensione degli oneri amministrativi, ossia sull'introduzione di nuovi oneri in capo agli operatori economici a seguito dell'attività normativa e regolatoria.

L'attività di valutazione *ex post* nella generalità dei casi si collega alla funzione di controllo a carattere non ispettivo dei Consigli regionali, che si sostanzia nell'analisi dell'attuazione delle leggi e nella valutazione degli effetti delle politiche a livello regionale e locale.

Da un punto di vista valutativo si tratta quindi di una duplice finalità, ossia:

- comprendere le reali modalità di applicazione delle norme regionali e individuare i motivi di eventuali difformità rispetto al disegno originario, cercando di quantificare lo scostamento;
- apprendere se specifici modelli d'intervento si sono rivelati efficaci nell'affrontare i problemi collettivi che ne motivano l'esistenza.

Questa attività si discosta radicalmente per finalità, caratteristiche e strumenti dal tradizionale controllo a carattere ispettivo (interrogazioni, interpellanze, commissioni d'inchiesta), che ha come obiettivo la verifica formale dell'operato dell'esecutivo. L'obiettivo ultimo delle valutazioni di effetti condotte dalle Regioni è quello di creare e condividere conoscenza basata su evidenza fattuale, che possa risultare utile a migliorare la qualità dei processi decisionali delle assemblee legislative regionali; si tratta quindi di valutazioni di effetti *ex post* sull'efficacia e l'adequatezza delle norme approvate a livello regionale.

Il principale e più diffuso strumento di regolazione adottato per l'esercizio di questa funzione a livello regionale consiste nella c.d. *clausola valutativa*: si tratta di una disposizione, introdotta nel provvedimento medesimo, finalizzata a promuovere la verifica dei risultati conseguiti per effetto dell'atto normativo, che impone agli organi della Giunta regionale di valutare gli effetti della norma e di riferire i risultati della valutazione alle competenti commissioni del Consiglio regionale.

Oltre al diffuso ricorso alle clausole valutative, l'esperienza regionale in materia di analisi di impatto *ex post* si caratterizza anche per il ricorso alle c.d. *missioni valutative*, che consistono in quesiti formulati di regola da organi dei Consigli regionali, nell'ambito di specifiche attività analitiche nate al di fuori del processo legislativo.

Entrambi gli strumenti poggiano su un flusso informativo costante e qualificato tra potere esecutivo della Giunta e facoltà legislativa di cui sono titolari i Consigli. L'esecutivo è infatti detentore di informazioni utili a descrivere le modalità di attuazione di una norma, e, in molti casi, collettore (o

facilitatore nella raccolta) di dati adatti alla realizzazione di valutazioni *ex post* sugli effetti prodotti dalla legge rispetto al problema collettivo su cui si intendeva intervenire. Nel caso delle missioni valutative, le Assemblee consiliari formulano i quesiti e sono i destinatari delle informazioni prodotte e raccolte.

Un ulteriore strumento che nel corso dell'anno è stato sottoposto a revisione è costituito dal Manuale di tecnica legislativa per le Regioni, contenente regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e realizzato con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale. Nella prossima edizione del manuale, che presumibilmente vedrà la luce nel corso del 2024, il gruppo di lavoro responsabile dell'opera, al quale il DAGL ha attivamente contribuito, ha previsto anche l'aggiunta di una Appendice dedicata all'analisi di impatto dei provvedimenti legislativi regionali, auspicandone un maggiore utilizzo da parte degli organi regionali più implicati nella produzione normativa.

Con riferimento al quadro sinora rappresentato, si evidenzia come una maggiore condivisione delle metodiche per l'analisi di impatto in uso nelle regioni con i modelli e la prassi elaborata a livello nazionale possa costituire un valore aggiunto per una valutazione d'impatto multilivello. In particolare, un più sistematico ricorso alla raccolta e all'analisi dei dati in sede di valutazione dei provvedimenti regionali può costituire una base conoscitiva fondamentale per il livello nazionale, che potrebbe valorizzare per le proprie analisi degli impatti *ex ante* anche le risultanze che emergono dalle valutazioni regionali delle norme, soprattutto nei settori in cui la competenza legislativa è concorrente. Un tale circolo virtuoso dell'attività normativa che coinvolge i diversi livelli di Governo, con il livello locale che alimenta con le evidenze desunte dalla analisi di efficacia dei propri provvedimenti l'attività normativa di livello nazionale, potrebbe costituire un notevole progresso per sviluppare un utilizzo degli strumenti di qualità della regolazione, allineato anche alle principali raccomandazioni e best practice elaborati dalle principali istituzioni internazionali.

Sotto questo profilo, il Governo è attivamente impegnato nella candidatura di un progetto per la fornitura di assistenza qualificata al personale dei vari organi regionali, in collaborazione con le principali istituzioni internazionali nel campo della valutazione delle politiche pubbliche. In sintesi, il progetto perseguirà le seguenti finalità:

- fornire assistenza tecnica qualificata alle Regioni per l'introduzione e il rafforzamento dell'utilizzo dei tipici strumenti di qualità della regolazione (in particolare con riguardo all'analisi di impatto *ex-ante* dei provvedimenti normativi)
- introdurre un quadro di riferimento unico per le Regioni in ordine al corretto utilizzo degli strumenti di valutazione basata su evidenze fattuali per l'ideazione e la progettazione di interventi sul

territorio, sia di natura regolatoria che di natura più concretamente progettuale.

Il progetto sarà probabilmente candidato per essere finanziato con lo strumento denominato TSI – *Technical support instrument*, disciplinato dal Regolamento (UE) 2021/240 e gestito dalla Commissione UE – DG *Reform*.

I contributi pervenuti dalle Regioni sono riportati nell'Appendice 2.

4. ESPERIENZE DI AIR E VIR A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE

Il DAGL ha assicurato anche nel corso dell'anno 2023, per l'Italia, l'interazione e il confronto con l'OCSE, il Consiglio UE e la Commissione europea nel settore della *better regulation*. Il Dipartimento, attraverso il Servizio analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, ha partecipato agli incontri internazionali, sia in presenza che in modalità telematica. L'attività è stata svolta con la collaborazione dei Ministeri e dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alle singole aree di rispettiva competenza. Il DAGL rappresenta la posizione del Governo sia all'interno del gruppo di lavoro *Working Party* "better regulation", formazione preparatoria del Consiglio UE - Competitività e crescita, che in seno al Comitato per le politiche di regolazione - *Regulatory Policy Committee* dell'OCSE, come meglio specificato di seguito.

4.1 Il gruppo di lavoro *better regulation* del Consiglio dell'Unione europea

Anche nel 2023, il gruppo di lavoro "Better Regulation", che opera all'interno della formazione "Competitività e Crescita" del Consiglio dell'Unione europea, ha svolto attività di orientamento politico nella materia della qualità della regolamentazione.

Il suddetto gruppo di lavoro si è riunito nel corso del 2023 nelle seguenti date: 15 febbraio, 20 aprile, 23 maggio, 15 giugno, 13 settembre, 11 ottobre e 22 novembre, sotto le Presidenze di turno svedese e spagnola (rispettivamente, primo e secondo semestre 2023), durante le quali il DAGL ha rappresentato la posizione italiana nelle materie dell'analisi di impatto della regolazione, dell'attività legislativa orientata all'innovazione e della qualità della regolazione.

Il dibattito in sede di gruppo di lavoro si è orientato al miglioramento delle procedure per assicurare una elevata qualità della regolazione delle Istituzioni europee, in particolare ai fini dell'elaborazione di proposte legislative che siano quanto più possibile basate sull'evidenza empirica e predisposte attraverso gli strumenti di *better regulation* previsti dall'ordinamento europeo, nel rispetto dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, siglato tra Consiglio dell'UE, Commissione e Parlamento europeo²¹.

Nel corso dell'anno 2023, sono stati elaborati significativi contributi sul fronte degli strumenti innovativi adoperabili ai fini della *better regulation*. In particolare, si segnalano i contributi ricevuti dalla Commissione europea con la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Long-term competitiveness of the EU: looking beyond 2030*²². In tale documento la Commissione ha delineato alcuni strumenti determinanti

²¹ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512\(01\)&from=FI](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=FI)

²² https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/Communication_Long-term-competitiveness.pdf

per assicurare che le nuove norme europee possano adeguatamente sostenere la competitività delle imprese europee: tra questi, il nuovo “test di competitività” garantisce che le valutazioni d'impatto delle proposte legislative, a cui lo stesso sarà allegato, descriva in modo integrato gli impatti attesi di ciascuna proposta su costi e prezzi, con riflessi anche sulla competitività internazionale e la capacità di innovazione delle imprese, in particolare per quelle di dimensione piccola e media. Nell'ottica di un approccio alla regolamentazione orientato all'innovazione, inoltre, si incentiva l'utilizzo di *sandbox* normative. Si tratta di uno strumento che permette la temporanea deroga a norme di rango primario impeditive della sperimentazione (cd. barriere normative) finalizzato a testare sul campo le tecnologie emergenti, pur sotto la vigilanza delle autorità pubbliche. Un ulteriore elemento decisivo per migliorare la qualità della regolazione viene individuato nella riduzione del cosiddetto “*gold plating*”. Secondo la Commissione, infatti, “*gli Stati hanno l'obbligo di applicare correttamente ciò che hanno concordato come legislatori europei, compresa l'astensione dall'aggiunta, ancora frequente, di oneri normativi o amministrativi oltre quanto richiesto e imponendo oneri inutili alle imprese e ai cittadini all'atto del recepimento delle direttive comunitarie nel diritto nazionale*”²³.

In relazione alla necessità di rafforzare la collaborazione tra Stati membri per garantire un efficace recepimento del diritto europeo negli ordinamenti nazionali, è stata prevista la creazione di due gruppi di lavoro che, con la partecipazione di delegazioni di esperti nazionali, lavoreranno alla produzione di una guida generale al recepimento (che comprende principi generali, orientamenti pratici e giurisprudenza specifica) e all'attuazione della raccomandazione sulle valutazioni di impatto interno sulle norme nazionali di recepimento, ad esempio per condividere buone pratiche sull'identificazione delle sfide di recepimento e massimizzarne quindi l'utilità. Questi gruppi di lavoro, a carattere informale, fanno parte del gruppo di lavoro più grande e sempre a carattere informale denominato *EU Law Network*, insediato presso il Segretariato Generale della Commissione UE, che, secondo il mandato ufficiale che lo ha istituito²⁴ ha lo scopo principale di instaurare una collaborazione e un coordinamento tra Stati membri e Commissione sul tema dell'implementazione a livello nazionale del diritto derivato dell'UE.

Nel corso del secondo semestre del 2023 le delegazioni hanno approfondito il dibattito sul tema della riduzione degli oneri amministrativi e analizzato i principali risultati emersi dalla pubblicazione da parte della Commissione dell'indagine annuale sugli oneri (*Annual Burden Survey 2022*)²⁵. In tale contesto, in particolare, sono stati evidenziati gli esiti positivi del primo anno di attuazione

²³ https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/Communication_Long-term-competitiveness.pdf

²⁴ Il mandato del gruppo di lavoro denominato *EU Law network* è disponibile all'indirizzo

<https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupId=2770&fromMeetings=true&meetingId=44219>

²⁵ Testo consultabile al link: https://commission.europa.eu/publications/annual-burden-survey_en

dell'approccio “*one in, one out*”. Lo scopo di questo approccio è quello di compensare nuovi oneri legislativi per imprese e cittadini, al contempo riducendo quelli esistenti nello stesso settore di *policy* e si basa su una stima di costi e risparmi derivanti dalle proposte legislative della Commissione. La comunicazione della Commissione “Legiferare meglio” del 2021²⁶ ha stabilito i principi fondamentali di tale approccio, inserendolo all'interno del quadro generale della Commissione per una “migliore regolamentazione”. La Commissione ha utilizzato il modello di costo standard dell'UE, denominato *Standard Cost Model – SCM*, valorizzando l'esperienza degli Stati membri che hanno applicato approcci simili a livello nazionale.

La predetta comunicazione ha inoltre previsto un margine di flessibilità nella applicazione dell'approccio “*one in one out*”, favorendo la possibilità di applicare la compensazione tra oneri introdotti da una nuova legge e oneri già esistenti anche nell'ambito di periodi di riferimento e settori di *policy* diversi, e prevedendo la concessione di deroghe alla riduzione degli oneri in specifiche circostanze eccezionali.

Sebbene dal dibattito tra le delegazioni che hanno partecipato al gruppo di lavoro sia emersa la necessità di sviluppare ulteriori miglioramenti per quantificare i costi individuati e, in particolare, l'esigenza di chiarire il metodo di funzionamento del meccanismo di compensazione, tale approccio ha già portato progressi in termini di maggiore chiarezza nella presentazione di costi e benefici nell'ambito delle valutazioni d'impatto elaborate dalla Commissione.

L'orientamento politico della Commissione sull'impegno per una legislazione efficiente si è concretizzato nell'obiettivo specifico di razionalizzare gli obblighi di rendicontazione, al fine di ridurli almeno di un quarto. Sul punto, la Commissione ha chiarito che la metodologia per calcolare tale risultato prevede di individuare le priorità con i soggetti interessati, al fine di individuare quali siano gli obblighi di rendicontazione ridondanti e maggiormente onerosi, concependo l'obiettivo di riduzione del 25% come obiettivo da raggiungere nel medio termine.

Tali misure hanno del potenziale non solo per ridurre la burocrazia e semplificare il contesto normativo, ma anche per permettere l'impiego di personale qualificato e risorse di elevato valore sulle attività a maggior valore aggiunto, a vantaggio pertanto della competitività delle imprese.

Con riferimento agli aspetti procedurali in materia di analisi di impatto in seno agli organismi dell'UE, e su impulso in particolare della Presidenza svedese, si è discusso dell'utilizzo delle analisi di impatto all'interno del Consiglio dell'Unione europea. Tra i temi più rilevanti, si segnalano i seguenti:

²⁶ COM(2021) consultabile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0219&from=DA>

▪ **Assenza di analisi impatto della Commissione sugli atti non legislativi, in particolare sugli atti delegati**

Su questo tema, la delegazione italiana durante le riunioni del WP *better regulation* ha suggerito alla Commissione di porre una maggiore attenzione sugli impatti generati dagli atti delegati, affinché venga valutata l'opportunità di condurre in maniera più sistematica l'analisi di impatto sugli stessi. Si tenga presente che spesso gli effetti più significativi sui vari Stati membri da parte della disciplina europea si verificano proprio in seguito alla adozione dei *delegated acts* o degli *implementing acts* di cui agli artt. 289-291 del TFUE, sui quali peraltro può essere meno incisiva l'azione di controllo e di indirizzo da parte dei colegislatori europei, dato che gli atti delegati adottati dalla Commissione entrano in vigore automaticamente se entro un periodo di tempo fissato (di regola 60 giorni) i colegislatori non sollevano obiezioni formali. Appare quindi opportuno porre una maggiore attenzione nel valutare gli impatti degli atti delegati, come peraltro stabilito al punto 13 dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 fra Commissione UE e colegislatori europei, secondo il quale *"la Commissione effettua valutazioni d'impatto delle proprie iniziative legislative e non legislative, degli atti delegati e delle misure d'esecuzione suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo. Le iniziative incluse nel programma di lavoro della Commissione o nella dichiarazione comune, sono di norma corredate di una valutazione d'impatto."*²⁷ Per questo motivo, la delegazione italiana ha chiesto alla Commissione di fornire adeguate giustificazioni per la mancata realizzazione dell'analisi di impatto a corredo delle proposte legislative e degli atti delegati.

▪ **Mancata predisposizione, da parte del Consiglio UE, dell'analisi di impatto su uno o più dei suoi emendamenti sostanziali alle proposte legislative della Commissione**

La delegazione italiana è intervenuta a più riprese sul tema, sottolineando come sia compito del gruppo di lavoro promuovere l'uso delle analisi d'impatto all'interno del Consiglio UE, come prescritto dall'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016²⁸, purché ciò non causi un eccessivo ritardo al processo legislativo. A tale scopo, si è prospettata l'ipotesi di chiedere al Segretariato generale di intensificare i suoi sforzi per promuoverne l'uso anche negli altri gruppi di lavoro del Consiglio quando si discutono emendamenti sostanziali, cercando anche di semplificare la procedura di attivazione. Sotto questo aspetto, vale la pena di osservare incidentalmente che l'analisi di impatto e, più in generale, il tema della qualità della regolazione, va assumendo un carattere sempre più trasversale, quindi di potenziale interesse per ogni settore di *policy*, ancor di più in un contesto

²⁷ Il testo ufficiale dell'accordo in lingua italiana è consultabile al link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN)

²⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN>

come quello attuale in cui assumono sempre maggiore importanza temi quali la tutela dell'ambiente e la transizione a un'economia a bassa emissione di gas clima-alteranti o la attenzione agli effetti distributivi delle politiche pubbliche, non essendo più limitato alla considerazione degli impatti di natura meramente economica (pur continuando a mantenere questi ultimi una importanza centrale nella progettazione di politiche in grado di sostenere e sviluppare adeguatamente il potenziale economico del sistema produttivo europeo). Tuttavia, ad oggi, la collocazione della materia in seno al Consiglio UE è ancora di competenza della formazione competitività. Il gruppo di lavoro competente su questi aspetti, appartenente alla formazione competitività, ha il compito di stimolare in maniera trasversale, anche nei confronti delle politiche sviluppate da altre formazioni consiliari, una corretta applicazione dei principi e degli strumenti della qualità della regolazione, come l'analisi di impatto.

In ogni caso, l'effettuazione di un'analisi di impatto su un emendamento sostanziale del Consiglio dovrebbe verosimilmente prendere le mosse dal corrispondente *impact assessment* svolto dalla Commissione UE, per valutare eventuali profili riguardanti gli interessi nazionali, non debitamente presi in considerazione nella iniziativa della Commissione.

Il rapporto annuale sullo svolgimento dell'*impact assessment* in Consiglio, presentato durante il primo semestre del 2023, ha evidenziato ancora come criticità principale il fatto che non sia stato dato seguito alla previsione dell'Accordo istituzionale secondo cui ogni emendamento sostanziale in Consiglio andrebbe sottoposto a *impact assessment* se la maggioranza delle delegazioni lo richiede. Su questo tema il dibattito è ancora aperto, in quanto alcune delegazioni hanno espresso dubbi sulla opportunità politica dello svolgimento di *impact assessment* in Consiglio. Il timore principale è quello di provocare un rallentamento ingiustificato al negoziato e al processo di approvazione dell'iniziativa legislativa, con il rischio di azioni ostative, di natura puramente ostruzionistica da parte delle delegazioni contrarie all'emendamento. La delegazione italiana ha sottolineato, invece, la necessità di dotare il Consiglio di una autonoma capacità di valutazione, proponendo, per far fronte alle difficoltà di tipo procedimentale, la possibilità di ricorrere all'affidamento *in house* a strutture istituzionali già esistenti e che posseggono una *expertise* interna di valutazione per l'effettuazione di *impact assessment* su emendamenti in Consiglio.

4.2 L'attività del DAGL nel Comitato per la politica della regolazione dell'OCSE

Il Comitato per la politica della regolazione dell'OCSE (Regulatory Policy Committee – RPC, di seguito, anche “Comitato RPC”) elabora documenti, standard metodologici e raccomandazioni sugli strumenti di politica della regolamentazione (la cd. *better regulation*), attraverso il confronto costante tra i Paesi e la condivisione delle pratiche in uso nei vari ordinamenti. In seno al Comitato RPC l'Italia

è rappresentata dal DAGL.

Il DAGL, attraverso il Servizio Analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, ha seguito, anche nel 2023, i lavori del Comitato, che si è riunito in due sessioni plenarie, nell'aprile e nel novembre 2023.

La prima sessione si è tenuta nei giorni 25 e 26 aprile; in tale occasione si è discusso sulla promozione di approcci alla regolamentazione basati sul rischio per affrontare la crisi climatica, con particolare riferimento all'applicazione del c.d. principio di precauzione; inoltre, nel corso della sessione sono stati approfonditi gli sviluppi nella materia della c.d. regolazione "agile", con un punto previsto all'ordine del giorno sugli strumenti principali per favorire lo sviluppo di innovazioni e per adattare l'attività normativa a contesti caratterizzati da elevata incertezza e rapidi sviluppi tecnologici.

La seconda sessione si è tenuta il 29 e 30 novembre; tale sessione si è concentrata soprattutto sul tema delle politiche di regolazione incentrate sulle persone (*people-centred regulatory policy*), approfondendo il ruolo degli strumenti di qualità della regolazione nella misurazione degli impatti sociali e distributivi, nonché sotto il profilo della partecipazione democratica alle decisioni.

Si è inoltre discusso di temi rilevanti per le politiche della regolazione, legati alla transizione verde e digitale, nonché dell'attività regolamentare condotta a livello regionale: su queste tematiche, tra gli altri, hanno condiviso le loro esperienze esponenti della Regione Campania e della Provincia Autonoma di Trento.

La partecipazione del DAGL ai lavori del Comitato si inserisce nell'attività di analisi ed elaborazione delle migliori pratiche in materia di analisi di impatto di regolazione a livello internazionale che mira ad assicurare un costante aggiornamento degli strumenti e delle metodologie impiegate in Italia.

Nello specifico, le indicazioni che sono emerse a livello internazionale confermano l'opportunità di promuovere un approccio all'analisi di impatto della regolazione non incentrato su una dimensione prettamente economica, ma attento a cogliere anche impatti di ordine diverso, non necessariamente monetizzabili, specie con riguardo ai profili di sostenibilità sociale e ambientale.

Sotto questo aspetto, un elemento che assume rilievo, emerso in diversi interventi durante le riunioni del Comitato, è rappresentato dalla necessità oramai non più rinviabile di creare le condizioni affinché l'evidenza maturata nell'ambito della conoscenza scientifica e della ricerca possa essere adeguatamente integrata all'interno dei processi decisionali dei poteri pubblici.

Tale approccio presenta interessanti implicazioni anche di carattere epistemologico: ove il contesto lo richieda, infatti, l'analisi dovrebbe estendersi a indagare anche il grado di incertezza scientifica che connota l'oggetto della regolazione, e come tale incertezza possa influenzare le decisioni di intervento normativo.

Sul piano metodologico, in contesti caratterizzati da elevata incertezza e da rapidi cambiamenti

tecnologici, l'analisi di impatto della regolazione potrebbe inoltre arricchirsi di elementi di previsione strategica: potrebbe, cioè, spingersi a formulare assunzioni sulle tendenze, i rischi, le questioni emergenti e le loro potenziali implicazioni e opportunità, per disegnare soluzioni “a prova di futuro”. Si tratta, quindi, di identificare, a partire dall'analisi del contesto, i c.d. *megatrend*, ovvero processi in grado di produrre cambiamenti a livello globale sul lungo periodo. L'identificazione dei megatrend consente quindi di formulare dei possibili scenari di lungo periodo (*long term scenarios*), attraverso i quali sottoporre a stress test le diverse opzioni di intervento normativo, cercando di prevedere gli impatti al variare di talune condizioni ambientali ritenute di interesse.

L'analisi della stabilità dei risultati può fornire indicazioni sulla validità delle soluzioni regolatorie individuate e la loro “robustezza”, ossia la tendenza a permanere valide anche al variare di alcuni elementi o parametri di scenario inseriti nell'analisi. Si veda, per un approfondimento riguardo alla raccolta e utilizzo delle informazioni nell'analisi dello scenario, la scheda sottostante, che riporta la metodologia adottata dalla Commissione UE per affrontare questo tipo di problematiche.

Scheda 1 – Spunti per un utilizzo corretto e trasparente delle informazioni

Per l'analisi del contesto in cui si inserisce una iniziativa normativa si riporta per completezza la metodologia sviluppata dalla Commissione Europea, che si basa su sei step consequenziali: comprensione, mappatura, raccolta, analisi, interpretazione e presentazione delle informazioni.

Comprensione: si raccomanda di definire sin dal principio il problema di policy in termini sufficientemente esaurienti e comprensibili; i risultati di precedenti Air e Vir possono costituire un buon punto di partenza, come ogni evidenza già disponibile all'Amministrazione sulla natura e sulla dimensione del problema da risolvere. Sulla base di tali informazioni preliminari, già in questa fase iniziale, è possibile coinvolgere altre amministrazioni e consultare cittadini e stakeholder, allo scopo di migliorare la comprensione del problema e identificare possibili pregiudizi cognitivi.

In questa fase è importante collocare il problema in una prospettiva ampia e di lungo periodo, ad es. individuando i *megatrend*, ossia le tendenze di fondo su larga scala dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali e identificando le sinergie con altre politiche rilevanti, ad es. in materia di sviluppo sostenibile.

Mappatura: in questa fase si identificano le conoscenze già disponibili e le ulteriori evidenze da raccogliere per il prosieguo dell'analisi; un'analisi critica della letteratura scientifica disponibile generalmente fornisce, in questa fase, elementi utili per individuare possibili soluzioni ai problemi di policy.

Raccolta: in questa fase si definiscono le fonti e le metodologie per l'acquisizione degli elementi informativi mancanti, come individuati nel corso della mappatura. A volte può sembrare che non ci siano dati disponibili o che non sia chiaro quale sia l'approccio metodologico più adatto alle circostanze: muovendo dalle esigenze informative emerse in fase di mappatura, è tuttavia importante documentare attentamente sia le informazioni che è stato possibile acquisire sia ciò che invece non è stato possibile approfondire adeguatamente durante la fase di raccolta.

Analisi: si procede, in questa fase, a una valutazione critica degli elementi raccolti, compresi i contributi acquisiti nel corso delle consultazioni. La valutazione e la validazione critica, indipendente e trasparente delle evidenze raccolte ne garantisce la solidità e l'affidabilità. Ad esempio, tramite la *peer-review* si può verificare la qualità dei dati e aumentare la credibilità dei risultati. Diverse fonti di incertezza possono influenzare i risultati dell'analisi: queste fonti di incertezza dovrebbero essere identificate e valutate, anche tramite strumenti di analisi statistica e di simulazione numerica (ad es. analisi di sensitività, analisi di robustezza, ecc...); eventuali limiti conoscitivi, connessi alla natura e all'origine dei dati raccolti dovrebbero essere riconosciuti, valutati, se possibile corretti e comunque documentati nel corso dell'analisi.

Interpretazione: in questa fase, le evidenze raccolte e analizzate nelle fasi precedenti vengono trasformate in conoscenza, con l'obiettivo di informare adeguatamente le decisioni di policy.

Le evidenze raccolte dovrebbero essere valutate in base alla loro credibilità e rilevanza e integrate fra loro: alcuni contributi potrebbero mancare di solidità scientifica, ma risultare comunque rilevanti per la ricchezza di spunti che offrono (ad esempio, le esperienze degli stakeholder). In tale fase dovrebbero essere considerati e riportati sia i punti di vista maggioritari che quelli "dissenzianti". L'interpretazione dei dati e delle informazioni raccolte da parte del *policy maker* dovrebbe essere il più possibile trasparente, in modo che tutte le scelte, ipotesi, parametri e giudizi di valore siano chiaramente descritti e facilmente comprensibili.

Presentazione: una chiara presentazione delle evidenze raccolte e delle conclusioni formulate dall'Amministrazione facilita la comprensione dei problemi di policy e consente ai decisori di assumere decisioni ben informate.

È fondamentale assicurare la trasparenza sulle assunzioni adottate nel corso dell'analisi e sui limiti dell'analisi stessa, e in particolare sulla disponibilità e solidità dei dati a supporto. Nello specifico, sarebbe opportuno specificare quale sia il livello di aggregazione delle variabili considerate, quali siano gli input e le assunzioni alla base dei modelli di analisi impiegate, quali stime siano state utilizzate per la valutazione dei dati e di quali proprietà esse godono o di quale grado di precisione, come siano stati definiti i vari parametri, ecc. Le evidenze utilizzate dovrebbero essere presentate e citate in modo chiaro, fornendo tutte le fonti pertinenti.

Quando possibile, si dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice, per facilitare la comprensione dei non addetti ai lavori, eventualmente riportando i dettagli tecnici in documenti allegati alla relazione principale. Gli stessi dati dovrebbero essere archiviati in repository stabili e permanenti, per garantirne la tracciabilità; se possibile, dovrebbero essere resi facilmente accessibili al pubblico. Per ulteriori approfondimenti, si consulti il tool #4 della ‘Better regulation’ toolbox della Commissione Europea (edizione luglio 2023), disponibile sul sito della Commissione al link https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en

Un’ulteriore indicazione che emerge dall’analisi comparata delle migliori pratiche a livello internazionale riguarda la possibilità di impiegare strumenti di sperimentazione normativa, e in particolare le c.d. *regulatory sandbox*.

Tali strumenti, come accennato nel paragrafo precedente, consentono di introdurre un regime derogatorio rispetto alla normativa vigente, per la sperimentazione, sotto il controllo del regolatore e in un lasso di tempo circoscritto, di nuove tecnologie o servizi: all’interno dell’ordinamento italiano, un esempio di *sandbox* si rinviene nella disposizione di cui all’art. 36 del DL n. 76/2020, che consente di avviare, previa autorizzazione, sperimentazioni “attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione” godendo di una temporanea deroga alle norme dello Stato che impediscano le sperimentazioni stesse, fatte salve le disposizioni a tutela di beni particolarmente rilevanti (salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici, normativa antimafia, ecc). I risultati ottenuti dalla sperimentazione normativa dovranno poi essere opportunamente generalizzati, tenendo debitamente conto delle differenze indotte dalla scala di applicazione delle norme in questione.

4.3 La VIR europea e la piattaforma F4F - Fit for Future della Commissione UE

Il DAGL ha gestito tutte le fasi della VIR europea, in particolare tramite l’organismo denominato “Fit For Future” (F4F)²⁹, piattaforma istituita con apposita decisione della Commissione europea³⁰. La piattaforma F4F è formata da un gruppo di esperti di alto livello che supporta la Commissione nella semplificazione delle norme dell’UE e nella riduzione dei costi superflui. L’organismo fa parte del programma REFIT della Commissione UE, dedicato al controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione europea³¹. Si tratta quindi di uno strumento partecipativo per la valutazione

²⁹ https://commission.europa.eu/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_it.

³⁰ Decisione C(2020) n. 2977 dell’11 maggio 2020, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7953-2020-INIT/it/pdf>.

³¹ https://commission.europa.eu/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_it.

ex post della legislazione europea e per la individuazione di possibili aree o aspetti di miglioramento degli atti legislativi dell'UE.

La piattaforma è attualmente presieduta da Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione UE, responsabile del portafoglio Relazioni interistituzionali e prospettive strategiche, in attesa dell'ormai prossimo insediamento della nuova Commissione, previsto entro il 2024.

F4F è composta dal gruppo “Governi” e dal gruppo “Stakeholders”. Ne fanno parte, per il gruppo Governi, i rappresentanti delle competenti autorità nazionali degli Stati membri (per l'Italia, il DAGL) e, per il gruppo dei portatori di interesse, i rappresentanti del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale europeo e degli altri portatori di interessi che rappresentano principalmente imprese e organizzazioni non governative europee.

Come metodo di lavoro, F4F valuta, attraverso le “opinions” (pareri) che adotta, se gli atti normativi europei inseriti nel proprio programma di lavoro sono in grado di conseguire i loro obiettivi in modo efficace ed efficiente, anche a fronte delle nuove sfide quali la digitalizzazione e il sostegno alla competitività delle imprese nel mutato quadro internazionale. La Commissione UE, nell'esercizio del suo potere di iniziativa legislativa, tiene conto dei pareri della piattaforma per garantire che leggi dell'UE aiutino, invece di ostacolare, le imprese e i cittadini e per formulare le conseguenti proposte di intervento normativo.

Il DAGL ha partecipato alle riunioni dell'organismo rappresentando il punto di vista del Governo italiano, in sinergia con i ministeri coinvolti dagli atti normativi e i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri che hanno fornito le proprie osservazioni sui documenti ufficiali in discussione. Nel corso del 2023 la piattaforma ha affrontato otto temi e adottato altrettanti pareri che sono stati sottoposti alla Commissione³², come di seguito rappresentato:

<i>Pareri</i>	Suggerimenti formulati all'esito dei lavori
<i>1- Applicazione del test PMI</i>	Il parere fornisce nove suggerimenti per il potenziamento del test PMI, tra cui quello di inserire un'apposita sezione sul test nelle relazioni AIR delle istituzioni europee e di approfondire gli “effetti indiretti” degli interventi normativi.
<i>2- Il programma Europa digitale (regolamento (EU) 2021/694)</i>	Fornisce indicazioni per garantire una migliore resa del programma, come la revisione delle procedure interne di valutazione dei progetti e l'utilizzo di appositi <i>benchmark</i> .
<i>3- Appalti pubblici (direttiva 2014/24/UE)</i>	Evidenzia l'importanza di semplificare le procedure per ridurre l'incertezza giuridica e favorire la qualità dei processi.

³² I temi proposti dalla F4F sono consultabili a questo link: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f/adopted-opinions_en#adopted-opinions--2023.

	Suggerisce di chiarire alcune nozioni, come ad esempio quella di “acquisti pubblici verdi” (GPP).
4- <i>Il funzionamento della normativa europea sulla standardizzazione (regolamento (EU) 1025/2012)</i>	Auspica che il Regolamento UE n. 1025/2012 sulla standardizzazione non venga modificato radicalmente, ma riconosce che il sistema attuale presenta alcuni malfunzionamenti. Suggerisce di adottare nuove linee guida, prima di avviare una modifica integrale della normativa.
5- <i>Favorire la mobilità professionale nel mercato unico (direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e direttiva (UE) 2018/958 relativa al test di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni)</i>	Suggerisce di favorire la libera circolazione dei professionisti, attraverso un potenziamento della tessera professionale europea (EPC) e altri interventi di armonizzazione. Auspica la piena attuazione dell'art. 59 della direttiva 2005/36/CE che prevede la realizzazione di un database delle professioni regolamentate.
6- <i>Garantire un quadro normativo a prova di futuro per il mercato unico</i>	Suggerisce di potenziare l'analisi di lungo termine nell'AIR e gli impatti sociali e ambientali della regolazione. Auspica una maggiore sinergia tra istituzioni europee e uffici di regolazione degli Stati membri. Sottolinea l'importanza della standardizzazione e dell'interoperabilità delle procedure amministrative degli Stati membri, per ridurre gli oneri amministrativi di imprese e cittadini. Suggerisce di rafforzare collaborazione tra Stati membri e l'UE per ridurre la frammentazione del mercato unico (ad esempio, attraverso l'elaborazione di linee guida e l'istituzione di un unico punto di contatto per le imprese che cercano informazioni sulle attività transfrontaliere).
7- <i>Gli enti dell'economia sociale e il loro accesso a finanziamenti, aiuti di Stato, appalti pubblici e tassazione</i>	La Piattaforma invita la Commissione a rivalutare l'adeguatezza della definizione di PMI inclusa nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, quando la si applica alle imprese dell'economia sociale. Raccomanda alla Commissione di valorizzare il ruolo peculiare di tali enti.
8- <i>Norme sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679)</i>	L'opinion suggerisce di semplificare le procedure amministrative in materia di protezione dei dati, nonché di fornire modelli standardizzati per le informative sulla privacy, le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e il rilascio del consenso. Raccomanda di promuovere la cooperazione tra Stati membri e di rafforzare le misure nei confronti degli operatori extra-UE.

Tabella 6 - l'attività della Piattaforma F4F

APPENDICE 1 – AIR e VIR nelle Autorità indipendenti

ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)**

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

L'Autorità intende, innanzitutto, sottolineare come la più ampia diffusione dei principi di *better regulation* e degli strumenti che consentono di perfezionare la qualità e di aumentare il grado di efficacia dei processi regolatori non possa che produrre effetti positivi anche sul livello di concorrenzialità dei mercati regolati.

In proposito, si evidenzia l'importanza della previsione contenuta nell'art. 34, comma 5, del D.L. n. 201/2011¹, che attribuisce all'Autorità un ruolo consulenziale nei confronti delle Amministrazioni statali in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche. Tale disposizione, pur specificamente richiamata dal Regolamento in materia di AIR, VIR e consultazioni (art. 9 *Presentazione e verifica della relazione AIR*)² e dalla connessa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (Appendice 1 lett c) *L'impatto concorrenziale*)³, non ha trovato ad oggi ancora applicazione.

Diversamente, nel corso del 2023, l'Autorità è stata chiamata a esprimere il proprio parere sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del D. lgs. n. 142/2020⁴, in merito alla proporzionalità di disposizioni normative e di atti amministrativi generali con cui si introducevano limitazioni all'accesso o all'esercizio di professioni regolamentate, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Cultura⁵.

Inoltre, l'Autorità ha espresso il proprio parere, su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 1, comma 60-*bis*, della L. n. 124/2017⁶, in merito allo schema di decreto sulla disciplina dell'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica e, su richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito alla bozza di protocollo di intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici⁷.

Regolazione di mercati e tutela della concorrenza

Una particolare categoria di interventi di *advocacy* è rappresentata dai pareri resi alle altre Autorità amministrative indipendenti, allo scopo di segnalare eventuali restrizioni alla concorrenza contenute in regolamentazioni da esse già adottate o in via di adozione. In proposito, si segnala che, nel corso del 2023, l'Autorità ha fornito il proprio parere, su richiesta dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), sullo schema di atto di regolazione recante le “*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lett. d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*” e, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), in merito al documento di consultazione sulle proposte di modifica della Delibera n. 77/18/CONS recante “*Approvazione del Regolamento in materia di*

¹ Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).

² DPCM 15 settembre 2017, n. 169 *Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione* (G.U. n. 280 del 30 novembre 2017).

³ Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 *Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169* (GU n.83 del 10 aprile 2018).

⁴ Decreto Legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni* (G.U. n.271 del 30 ottobre 2020)

⁵ Cfr. AS1904 *Disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti di scuola guida* (Boll. n. 39/2023) e AS1923 *Ministero della Cultura - Riconoscimento di crediti di frequenza valevoli per i corsi di tecnico del restauro di beni culturali* (Boll.n. 43/2023).

⁶ Legge 4 agosto 2017, n. 124 *Legge annuale per il mercato e la concorrenza* (G.U. n.189 del 14-08-2017).

⁷ Cfr. AS1890 *Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla disciplina dell'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica* (Boll. n. 22/2023) e AS1903 *Disposizioni in materia di pagamenti elettronici contenute nella Legge di bilancio* (Boll. n. 30/2023).

rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”⁸.

Le consultazioni svolte dall’Autorità

L’Autorità, come noto, è stata esplicitamente esclusa dall’AIR e dalla VIR dalle norme che hanno introdotto l’analisi di impatto della regolazione per le Autorità indipendenti⁹. Tuttavia, già da diversi anni, l’Istituzione pone in consultazione pubblica gli schemi di propri atti di regolamentazione che comportano ricadute dirette su imprese e consumatori. In questo modo, i soggetti interessati hanno l’occasione di prendere anticipatamente visione delle novità regolatorie e di avanzare eventuali proposte di modifica che verranno sottoposte al vaglio dell’Autorità.

In particolare, per ciò che riguarda il 2023, l’Autorità ha deliberato di porre in consultazione la *Comunicazione relativa alle procedure di transazione*, nella quale sono state definite, in conformità all’ordinamento dell’Unione europea, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione, nonché l’entità della riduzione della sanzione da applicare in caso di completamento con successo della procedura prevista dall’articolo 14-*quater* della L. n. 287/1990.

All’esito di tale consultazione sono pervenuti diversi contributi, le cui osservazioni sono state tenute in conto dall’Autorità ai fini dell’adozione, in via definitiva, della *Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 14-*quater* della legge 10 ottobre 1990, n. 287*¹⁰.

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Atti in materia di contratti pubblici

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’Autorità ha modificato i propri Regolamenti interni, al fine di adattare la struttura amministrativa e i procedimenti di competenza alle nuove disposizioni e tener conto delle ulteriori competenze assegnate dal legislatore. Tra questi atti rientra anche il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR), che è stato aggiornato con Delibera n. 135 del 28/3/2023.

Oltre a rivedere e aggiornare i riferimenti normativi contenuti all’interno del Regolamento, l’atto è stato adeguato al nuovo modello di codice, immediatamente “autoesecutivo”, e alla conseguente eliminazione degli atti attuativi di secondo grado (Regolamenti e Linee guida). Gli atti di competenza dell’Autorità sono quindi stati definiti, in linea con le indicazioni del codice, come “Atti di carattere generale adottati dall’Autorità”.

Per poter far fronte tempestivamente agli adempimenti assegnati dal codice all’Autorità e, in particolare, all’adozione, in tempi molto ristretti, dei provvedimenti attuativi della Parte II, relativi alla digitalizzazione

⁸ Cfr. AS1935 ART - Condizioni minime di qualità dei servizi di TPL (Boll. n. 3/2024) e AS1881 Regolamentazione rilascio licenze per servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e violazioni del Codice della strada (Boll. n. 8/2023).

⁹ Legge 29 luglio 2003, n. 229 “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001”. L’art. 12 “Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità indipendenti” dispone, in particolare, che: “1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione. 2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall’applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale. 4 Sono, comunque, escluse dall’applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni”.

¹⁰ Delibera AGCM 16 maggio 2023, n. 30629 (Boll. n. 19/2023).

dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, è stato modificato l'articolo 3 del Regolamento, specificando che non si procede alla consultazione pubblica quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, come nel caso di termini fissati per legge per l'intervento dell'Autorità.

È stata fatta applicazione di tale previsione con riferimento ai seguenti provvedimenti:

– Delibera n. 261, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»;

– Delibera n. 262, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale in materia di pubblicità legale;

– Delibera n. 263, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»;

– Delibera n. 264, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

– Delibera n. 582, Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione, adottato d'intesa con il MIT;

– Delibera n. 584, Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

- Delibera n. 601, di aggiornamento della Delibera n. 264 in materia di trasparenza.

È stata adottata, inoltre, la Delibera n. 585, con cui è stata aggiornata la determina n. 4/2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Per tale provvedimento non si è proceduto a consultazione, dal momento che l'aggiornamento si è reso necessario per adeguare le indicazioni fornite alle nuove disposizioni del codice e ai nuovi sistemi informativi dell'Autorità in conseguenza del processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e considerata l'urgenza di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sull'adempimento degli obblighi di tracciabilità in seguito all'avvio dei nuovi sistemi informativi dell'Autorità.

Di seguito si riportano gli atti per i quali, nel corso del 2023, è stata elaborata o è prevista l'elaborazione della Relazione AIR.

Bando tipo n. 1/2023

Il nuovo codice dei contratti pubblici ha confermato il ruolo centrale dell'Autorità nella promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti e nello sviluppo e diffusione di buone pratiche. Questa funzione si è rivelata in tutta la sua importanza nell'anno appena trascorso, che ha visto l'Autorità fortemente impegnata, al fianco delle stazioni appaltanti, nella prima attuazione delle nuove disposizioni normative. Proprio al fine di agevolare l'ordinario svolgimento dei processi di acquisto e assicurare la corretta e uniforme applicazione delle nuove previsioni del codice, l'Autorità, con delibera n. 309/2023, ha adottato in tempi rapidissimi il primo Bando–tipo attuativo del nuovo codice, avente ad oggetto l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (Bando tipo n. 1/2023). Il documento ha rappresentato il primo atto di regolazione interpretativo e attuativo del nuovo codice. La sua rilevanza e l'impatto atteso sul mercato hanno richiesto l'adozione di forme di partecipazione rafforzate. L'adozione del documento è stata, infatti, frutto di un'attività complessa e articolata in più fasi che ha visto la partecipazione, già per la stesura del documento di consultazione, di alcune stazioni appaltanti particolarmente qualificate e rappresentative, quali Consip, Invitalia, i rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e la Fondazione IFEL.

È stato infatti valutato che l'attiva partecipazione di alcune delle principali stazioni appaltanti già a questa fase iniziale avrebbe contribuito ad ampliare le prospettive di approccio ai problemi e, attraverso la condivisione di

esperienze e pratiche applicative, avrebbe potuto rappresentare un utile terreno di confronto per la risoluzione delle criticità connesse alla prima applicazione delle nuove norme.

L'intuizione si è rivelata vincente perché ha consentito di beneficiare della fruttuosa collaborazione di un tavolo di lavoro allargato particolarmente qualificato che ha contribuito fattivamente, e in tempi molto rapidi, alla analisi delle criticità e alla ricerca di soluzioni applicative in linea con i principi espressi dal legislatore europeo e nazionale.

Il documento così costruito è stato sottoposto alla consultazione pubblica che si è svolta nel periodo intercorrente dal 21 aprile al 22 maggio 2023, nell'ambito della quale gli stakeholder interessati hanno potuto far pervenire le proprie osservazioni sul documento mediante la compilazione di un questionario on-line. Sono intervenuti alla consultazione n. 47 partecipanti, di cui n. 3 centrali di committenza; n. 6 Stazioni appaltanti; n. 3 Organizzazioni sindacali; n. 4 Associazioni rappresentative delle stazioni appaltanti; n. 13 Associazioni di categoria operatori economici; n. 1 Associazione dei RUP; n. 5 Dipendenti pubblici; n. 11 Operatori economici/liberi professionisti; n. 1 Associazione di promozione sociale.

Il Bando tipo è corredato da una Relazione illustrativa, volta ad agevolare l'utilizzo del documento e da una Relazione di Analisi di impatto della Regolazione, la quale, dopo aver illustrato il quadro normativo e regolamentare di riferimento, illustra gli obiettivi delle Linee guida, nonché gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli stessi e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR. La Relazione, inoltre, riporta le questioni affrontate in sede di consultazione, individua le opzioni di regolazione e la scelta regolatoria effettuata con riferimento alle questioni di maggiore interesse.

La delibera n. 265/2023

L'articolo 186 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 ha riproposto la disciplina degli affidamenti dei concessionari individuati senza gara, adeguandola alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 218 del 23/11/2021 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della previgente disciplina dettata dal codice per la fattispecie in esame (articolo 177 del d.lgs. 50/2016).

La norma prevede che i titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici nei settori ordinari, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, che non siano state affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, siano tenuti ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture.

La norma prevede, altresì, che tale quota sia stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario, tenendo conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti effettuati.

Il comma 5 dell'articolo in esame ha nuovamente demandato all'Autorità la definizione delle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione, assegnando, a tal fine, il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. L'obiettivo dell'Autorità è stato, dunque, quello di fornire, nel brevissimo termine previsto dal Legislatore, le necessarie indicazioni per tutti gli enti concedenti chiamati sia a definire, in collaborazione con i concessionari, le predette quote di esternalizzazione, che a verificarne il raggiungimento, nel rispetto delle tempistiche che anche per loro il Legislatore ha chiaramente indicato.

Il provvedimento è stato adottato con la delibera n. 265 del 19/6/2023. Il processo di adozione del provvedimento in esame ha dovuto adattarsi agli strettissimi tempi assegnati dal legislatore. A tal fine, è stato articolato in due fasi distinte: una prima fase si è svolta ancor prima dell'entrata in vigore del codice ed è stata caratterizzata dallo svolgimento di una consultazione riservata su un testo elaborato in base allo schema di articolato normativo. Una seconda fase ha avuto ad oggetto, invece, la consultazione pubblica in modalità aperta sul testo elaborato in base alla versione definitiva dell'articolo 186. Alla consultazione riservata hanno partecipato i dicasteri interessati e le Autorità di settore (Ministero delle Infrastrutture, Ministero delle imprese e del Made in Italy, AGCM, AGCOM, ARERA e ART).

Alla consultazione pubblica hanno partecipato 14 soggetti (1 Amministrazione pubblica, 2 associazioni di categoria, 9 concessionari e altri 2 partecipanti che hanno chiesto l'anonimato). La consultazione si è svolta con la sottoposizione di un questionario guidato compilabile online in cui sono state formulate domande in relazione ai vari paragrafi della delibera, al fine di favorire la concentrazione dell'attenzione sulle questioni particolarmente critiche. È stato comunque lasciata la possibilità di offrire osservazioni sul provvedimento in

generale e su questioni non evidenziate dall'Autorità.

Il provvedimento adottato dall'Autorità ha fornito indicazioni in merito all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della disciplina, all'individuazione della base di calcolo delle quote di esternalizzazione, alla fissazione dei criteri per il calcolo delle quote di esternalizzazione, alle modalità di riequilibrio. Infine, sono state fornite indicazioni al fine di assicurare il corretto assolvimento, da parte degli enti concedenti, degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.

Il provvedimento è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, ma non è stato possibile attendere il relativo riscontro prima dell'entrata in vigore, stante la necessità di rispettare il termine per l'adozione fissato dal legislatore. La richiesta di parere, ad oggi, non è stata riscontrata.

La delibera è stata accompagnata dalla Relazione AIR che ha descritto il contesto normativo, il mercato di riferimento e gli obiettivi dell'intervento. Ha illustrato, inoltre, le scelte adottate, offrendo adeguata motivazione.

La domanda di partecipazione tipo

A valle dell'adozione del bando tipo per l'affidamento di servizi e forniture, l'Autorità ha predisposto anche la domanda di partecipazione tipo correlata allo stesso. La domanda tipo si prefigge di garantire la massima partecipazione ed evitare disparità di trattamento, attraverso la standardizzazione dei documenti di gara con l'utilizzo di formulazioni chiare e univoche, la riduzione degli oneri di partecipazione a carico degli operatori economici e l'eliminazione di errori e omissioni.

Con l'adozione di tale documento, l'Autorità ha infatti inteso minimizzare gli oneri dichiarativi a carico dei partecipanti eliminando dalla domanda di partecipazione le dichiarazioni già previste nel DGUE, con l'intento di semplificare e di evitare la duplicazione di informazioni, con tutti i conseguenti rischi di errori e contraddizioni.

Il documento è stato redatto nell'ambito del medesimo tavolo tecnico già costituito per la predisposizione del bando tipo e sottoposto a consultazione pubblica, sebbene per un periodo lievemente più breve (dal 23 ottobre al 13 novembre 2023), considerata la stretta connessione con il bando tipo e l'assenza di novità significative rispetto alle scelte interpretative già vagliate in quella sede. In questo caso sono intervenuti alla consultazione n. 25 partecipanti, di cui n. 6 Stazioni appaltanti, n. 3 Centrali di committenza, n. 2 Dipendenti pubblici; n. 5 Associazioni di categoria degli operatori economici; n. 7 Operatori economici/liberi professionisti; n. 1 Associazione di promozione sociale; n. 1 Ente di ricerca degli enti locali.

All'esito della valutazione dei contributi pervenuti, svolta in sede di tavolo tecnico, il documento finale è stato approvato con delibera n. 43 del 24 gennaio 2024. L'urgenza di pubblicare il documento per offrire, alle stazioni appaltanti e agli operatori economici uno strumento di lavoro che agevolasse, rispettivamente, la predisposizione dei documenti di gara e dell'offerta nella fase di prima applicazione del codice, ha suggerito di differire la presentazione della Relazione AIR. La stessa, quindi, verrà elaborata e pubblicata quanto prima.

Il bando tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Nel corso del 2023 l'Autorità ha avviato i lavori per la predisposizione del bando tipo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità-prezzo. Il documento di consultazione è stato elaborato, anche in questo caso, nell'ambito di un tavolo tecnico costituito da stazioni appaltanti particolarmente qualificate (Consip, Invitalia, Soggetti Aggregatori, Itaca, IFEL) e da alcune rappresentative associazioni degli operatori economici (OICE, ANCE e CNI).

Lo schema di bando tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura è stato posto in consultazione in data 22 gennaio 2024 con fissazione del termine per l'invio dei contributi in data 1° marzo 2024.

Nel corso dei lavori sono emerse numerose questioni problematiche derivanti dell'entrata in vigore del nuovo codice e imputabili a vuoti normativi, assenza di coordinamento tra disposizioni contenute in diversi atti normativi o difficoltà interpretative. Per tale motivo, in relazione a questioni particolarmente significative e impattanti o per le quali, all'esito del confronto del tavolo tecnico, sono rimasti dubbi interpretativi, l'Autorità ha ritenuto opportuno proporre nel documento di consultazione una soluzione soltanto provvisoria, sottoponendo agli Stakeholder le possibili opzioni di regolazione, al fine di raccogliere osservazioni e contributi utili.

Tale scelta è stata operata con riferimento all'applicazione alle procedure di gara della normativa sull'equo compenso, all'individuazione dei requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione alle gare, all'applicazione della disciplina sull'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM), alla revisione dei prezzi, alla parità di genere e generazionale e all'affidamento all'aggiudicatario dei servizi connessi alla progettazione.

Al termine della consultazione, sarà predisposto il documento finale, accompagnato dalla Relazione AIR.

Il contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica

Ai sensi dell'articolo 222, comma 2, del codice dei contratti pubblici, l'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti. Nell'ambito di tale funzione, l'Autorità ha avviato i lavori per la predisposizione del contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract - EPC) per gli edifici pubblici.

La decisione di predisporre il contratto tipo di rendimento energetico è stata dettata dall'intenzione di intervenire in un settore strategico quale quello dell'efficienza energetica, il cui miglioramento costituisce uno degli obiettivi dell'unione europea negli anni a venire, per fornire alle amministrazioni pubbliche un supporto operativo che le agevoli nello svolgimento dell'attività di ristrutturazione del parco immobiliare pubblico. Tenuto conto che il contratto EPC è un contratto atipico contraddistinto da un insieme di prestazioni eterogenee e non separabili, in quanto tutte strumentali al raggiungimento dell'efficienza energetica di un dato sistema, la predisposizione di un contratto tipo ha lo scopo di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche un quadro regolamentare chiaro e coerente, e al contempo flessibile, in cui individuare con chiarezza reciproci diritti e obblighi delle parti contraenti e le relative responsabilità. In particolare, trattandosi di un tipo di contratto suscumbibile tra i contratti di PPP, assume particolare rilevanza fornire alla parte pubblica indicazioni riguardanti i criteri per l'allocazione dei rischi tra le parti al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

La predisposizione del documento di consultazione ha visto coinvolti diversi soggetti, considerata la complessità della materia. Vi hanno preso parte, oltre all'Autorità, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e l'ENEA- Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, con l'ausilio del tavolo interistituzionale sul PPP, al quale partecipano anche l'Agenzia per la coesione territoriale, il DIPE, l'ISTAT, la Corte dei Conti, la Fondazione IFEL, l'Università Bocconi.

La consultazione pubblica del documento si è svolta nel periodo intercorrente dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Dato il carattere estremamente tecnico e specialistico del settore interessato, hanno presentato contributi e osservazioni n. 9 soggetti, di cui n. 1 Centrale di committenza; n. 2 Operatori economici; n. 3 Società di servizi energetici (Esco); n. 1 Associazione di categoria; n. 1 Associazione tecnico scientifica; n. 1 libero professionista.

I contributi pervenuti sono stati sottoposti alle osservazioni dei soggetti partecipanti al tavolo tecnico ed è attualmente in corso la predisposizione del documento definitivo.

Gli atti di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza

Con riguardo agli atti di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza adottati nell'anno 2023, l'Autorità ha ritenuto di non assoggettare gli stessi all'analisi di impatto della regolazione in quanto si è valutato non rientrassero nella previsione dell'art. 8, co. 1 del succitato Regolamento ANAC in materia di AIR e VIR, approvato con delibera n. 135 del 28 marzo 2023.

L'art. 8, co. 1, dispone infatti che «Quando gli atti regolatori riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari, l'Autorità, laddove sussista un ampio potere discrezionale per la ponderazione degli interessi coinvolti, con deliberazione debitamente motivata sottopone i predetti atti, oltre che a consultazione pubblica, anche ad Analisi di impatto della regolazione. In tal caso, nel documento di consultazione è indicato che l'atto di regolazione è sottoposto ad AIR».

Così, ai sensi dell'art. 8, co. 2, del citato Regolamento in ottemperanza al principio di proporzionalità e di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, si è proceduto a sottoporre alla procedura di *notice and comment* n. 2 atti di regolazione ovvero l'Aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e le

“Linee Guida in materia di in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”. Gli atti sono stati sottoposti a consultazione pubblica al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Successivamente sono state predisposte le rispettive Relazioni Illustrative in cui si è descritto il contesto normativo, le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato all’adozione dell’Aggiornamento 2023 del Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2022, e delle sopra citate Linee guida in materia di whistleblowing, dando conto delle ragioni delle scelte operate dall’Autorità, con riferimento in particolare alle osservazioni più significative formulate in sede di consultazione.

Le Relazioni Illustrative, unitamente alle osservazioni ricevute, sono state pubblicate sul sito dell’Autorità.

La delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 di aggiornamento del PNA 2022

L’Aggiornamento del PNA, frutto di una intensa e proficua collaborazione tra i diversi Uffici dell’Autorità competenti nelle materie trattate, è stato posto in consultazione pubblica aperta dal 10 novembre al 30 novembre 2023, al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione.

Alla consultazione hanno partecipato complessivamente 21 soggetti: n. 6 dipendenti pubblici; n. 2 dipendenti di società/imprese; n. 8 RPCT (di cui n. 4 Segretari comunali); n. 1 Responsabile dello staff di supporto al RPCT; n. 1 Organismo indipendente di valutazione (OIV); n. 1 Presidente di un’associazione di categoria; il Segretario Generale dell’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (ANFIR); Itaca-istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale - organo tecnico della Conferenza delle Regioni. Di questi soggetti, n. 2 hanno negato il proprio consenso alla pubblicazione integrale e non anonima delle osservazioni da essi formulate sul sito dell’ANAC.

Trattandosi di mero aggiornamento, il testo non è stato trasmesso per i previsti pareri alla Conferenza Unificata e al Comitato Interministeriale.

Nell’Aggiornamento 2023 al PNA 2022, l’Autorità ha scelto di concentrarsi sui contratti pubblici e sulla disciplina anticorruzione e trasparenza alla luce del nuovo codice (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”), quest’ultimo, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo particolarmente complesso per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Nello specifico, sono stati esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituite integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio.

La parte finale è stata dedicata alla trasparenza dei contratti pubblici, incentrata sul ruolo primario riconosciuto alla digitalizzazione - e a cui il codice dei contratti dedica un intero capitolo (artt. da 19 a 36) - come strumento di semplificazione anche dell’assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP.

La disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa è stata delineata non solo alla luce delle sopra citate nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti ma anche dei regolamenti adottati dall’Autorità ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28 del d.lgs. 36/2023 e, nello specifico, quelli adottati rispettivamente con le delibere nn. 261 e 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti.

Sono state inoltre fornite indicazioni sulla attuazione degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate nel 2023 e non ancora concluse mediante un richiamo al Comunicato che ANAC ha adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 e relativo all’avvio del processo di digitalizzazione.

Le Linee guida in materia di whistleblowing

L'intervento di ANAC si inserisce nell'ambito delle profonde novità introdotte dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 con riferimento alla disciplina del whistleblowing. Il citato decreto legislativo ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

L'art. 10 del d.lgs. 24/2023 ha attribuito ad ANAC, tra gli altri, il compito di adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

A tal fine, l'Autorità ha costituito un gruppo di lavoro interno, coordinato da due membri del Consiglio dell'Autorità, in cui si è ritenuto, atteso il termine stringente previsto dal legislatore per la loro adozione, di predisporre innanzitutto Linee guida volte a fornire indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC. Giova però sottolineare che le stesse contengono anche indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni. ANAC si riserva, se risulterà necessario, di adottare successivi atti di indirizzo riguardo a tali canali.

Le suddette LLGG sono da intendersi sostitutive delle precedenti adottate dall'Autorità con Delibera n. 469/2021, fatto salvo quanto precisato nelle stesse in merito al regime transitorio. Le "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" sono state approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Il testo delle Linee guida è stato posto in consultazione pubblica aperta dal 1° al 15 giugno 2023, al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione.

Inoltre, considerato l'impatto della nuova disciplina, in particolare sul settore privato, e l'importanza che il tema riveste per la società civile e gli enti del Terzo settore, si è svolta anche una consultazione mirata - con l'invito a presentare osservazioni entro la data di conclusione della consultazione pubblica - con i seguenti soggetti: Confindustria, Assonime e Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001; Corte dei Conti, Procure e Unione delle Camere Penali Italiane; Organizzazioni della società civile, quali Libera, Transparency International Italia, MigliorAttivaMente, DueTreUno.

Al termine delle consultazioni complessivamente sono pervenute n. 304 osservazioni provenienti da n. 59 soggetti pubblici e privati, alcuni dei quali non hanno prestato il consenso alla pubblicazione (n. 15).

In esito alla consultazione il testo delle Linee guida e i relativi allegati sono stati esaminati dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 27 giugno 2023 per essere poi inviati al Garante della privacy per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 24/2023.

Con provvedimento n. 304 del 6 luglio 2023 il Garante si è espresso favorevolmente sul testo delle Linee guida e i relativi allegati, approvati in via definitiva dal Consiglio.

Le relazioni AIR già predisposte e i documenti di consultazione citati sono accessibili nel sito dell'Autorità, al seguente link www.anticorruzione.it.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Premessa

L'Autorità svolge da sempre una diffusa attività di consultazione pubblica, sia su provvedimenti regolatori di carattere generale nei settori di competenza, sia su provvedimenti di natura programmatica di rilevante importanza istituzionale, al fine di arricchire e rendere sempre più trasparente il percorso decisionale.

Consultazione istituzionale dell'Autorità: Piano per la prevenzione della corruzione e Quadro strategico

Nel 2023, con riferimento ai temi istituzionali, si segnala, in primo luogo, la consultazione, aperta con il documento 599/2023 del 19 dicembre 2023, per l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza 2024-2026 (di seguito: PTPCT o Piano), il cui termine per l'invio delle osservazioni è scaduto l'8 gennaio 2024. Il documento posto in consultazione riporta l'aggiornamento, per il periodo 2024-2026 del PTPCT dell'Autorità, conformemente a quanto stabilito dalla legge e in coerenza con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Con riferimento all'adozione del Piano, si sottolinea la particolare valenza che la consultazione assume nel caso di specie, in ragione delle informazioni e dei contenuti che, attraverso la consultazione, vengono partecipati: il PTPCT illustra l'organizzazione dell'Autorità e le sue funzioni, ma soprattutto reca, nell'ambito della metodologia della gestione dei rischi corruttivi, l'analisi dei processi decisionali, i cui esiti impattano sulla comunità, sugli utenti e sugli *stakeholder*.

In secondo luogo, con riferimento al Quadro strategico pluriennale, si rammenta che, sin dal 2015, l'Autorità procede alla sua adozione previa pubblica consultazione, al fine di accrescere la conoscenza del contesto su cui la regolazione interviene e l'impatto delle relative misure. Attraverso la consultazione e le ulteriori forme di confronto pubblico con gli *stakeholder*, l'Autorità identifica, con un approccio selettivo e condiviso, le priorità della regolazione negli ambiti di propria competenza.

Pertanto, anche il vigente Quadro strategico per il quadriennio 2022 - 2025 è stato adottato dall'Autorità tenendo conto delle osservazioni e dei commenti ricevuti al documento per la consultazione 465/2021/A e di quelli emersi nel corso delle audizioni pubbliche svolte nel mese di novembre 2021.

Per l'attuale Quadro Strategico, con la deliberazione 525/2023/A, sono state rendicontate le attività svolte nel biennio 2022-2023, con indicazione dello stato di avanzamento e delle ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche originariamente previste, anche in considerazione delle misure regolatorie adottate nel contesto eccezionale di emergenza energetica che ha contrassegnato il periodo in esame.

La rendicontazione intermedia 2022-2023 del Quadro strategico è stata, peraltro, al centro delle audizioni periodiche, svoltesi sulla piattaforma *online* nelle giornate del 21 e 23 novembre u.s., che hanno visto la partecipazione di circa 60 *stakeholder* (37 dei quali hanno presentato memorie scritte)¹¹. Tale processo di confronto pubblico contribuisce alla pianificazione e al coordinamento delle strategie per il biennio 2024-2025 con il contesto socio-economico, segnato dalle difficoltà della ripresa economica post-pandemia, dai conflitti bellici e in generale dai nuovi assetti dei mercati energetici.

In coerenza con le principali evidenze emerse in sede di rendicontazione intermedia, anche a valle delle audizioni periodiche, l'Autorità ha definito la programmazione operativa delle attività per l'annualità 2024, costituita dalle linee di intervento del Quadro strategico 2022-2025, secondo il cronoprogramma aggiornato, nonché dalle ulteriori linee operative di intervento, aventi prevalentemente finalità di promozione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione e dei processi gestionali, nonché di *advocacy*, supporto e rinforzo alla regolazione.

Consultazione sui provvedimenti di regolazione a carattere generale

Sui temi di regolazione a carattere generale, nel corso del 2023 sono state svolte 39 consultazioni pubbliche, elencate nella tabella 1, che contiene anche i riferimenti URL alle pagine del sito internet www.arera.it oltre che l'indicazione del settore di riferimento (elettricità, gas, energia, telecalore, servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti). I contributi scritti pervenuti dai soggetti interessati sono di norma pubblicati sul sito istituzionale.

Tabella 1 – consultazioni pubbliche effettuate da ARERA nel 2023

N.	DATA	RUBRICA	TITOLO	SETTORE
1	07/02/2023	41/2023/R/gas	Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 6096 e 6098 del 18 luglio 2022 in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale. Orientamenti dell'Autorità in relazione a misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale	Gas

¹¹ La documentazione è disponibile al link: <https://www.arera.it/eventi/dettaglio/audizioni-periodiche-2023>.

N.	DATA	RUBRICA	TITOLO	SETTORE
2	14/02/2023	49/2023/R/gas	Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL) – Orientamenti	Gas
3	21/03/2023	114/2023/R/gas	Orientamenti in merito alla definizione del trattamento mensile degli <i>smart meter</i> gas di classe G4 e G6 ai fini del settlement	Gas
4	20/04/2023	173/2023/R/eel	Verso un modello di sviluppo selettivo degli investimenti nella rete di distribuzione dell'energia elettrica - Orientamenti per lo sviluppo delle reti e i relativi Piani	Elettricità
5	04/05/2023	186/2023/R/eel	Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022: orientamenti in merito alle procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza	Elettricità
6	16/05/2023	212/2023/R/eel	Servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17. Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti	Elettricità
7	16/05/2023	214/2023/R/rif	Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento	Rifiuti
8	23/05/2023	229/2023/R/tlr	Orientamenti in materia di regolazione della qualità tecnica	Telecalore
9	23/05/2023	230/2023/R/tlr	Orientamenti in materia di regolazione della trasparenza	Telecalore
10	13/06/2023	262/2023/R/rif	Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani. Orientamenti finali	Rifiuti
11	20/06/2023	275/2023/R/rif	Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)	Rifiuti
12	27/06/2023	293/2023/R/gas	Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale. Interventi propedeutici all'individuazione dei fornitori dei servizi a partire dall'1 ottobre 2023	Gas
13	28/06/2023	301/2023/R/eel	Orientamenti per l'aggiornamento del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA). Semplificazione iter di connessione	Elettricità
14	18/07/2023	327/2023/E/com	Revisione del Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni	Elettricità Gas Idrico Rifiuti
15	25/07/2023	341/2023/R/gas	Aggiornamento della disciplina del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale in tema di garanzie	Gas
16	25/07/2023	351/2023/R/gas	Modifiche e/o integrazioni al Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)	Gas
17	03/08/2023	377/2023/R/eel	Orientamenti per la riforma della disciplina della profilazione convenzionale dei prelievi ai fini del settlement e del meccanismo di approvvigionamento dell'energia "residuale"	Elettricità
18	03/08/2023	381/2023/R/com	Criteri applicativi della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS) per i servizi di trasporto del gas naturale e trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica	Elettricità Gas
19	03/08/2023	382/2023/R/eel	Revisione del contributo tariffario in acconto nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica	Elettricità Gas
20	03/08/2023	388/2023/R/tlr	Orientamenti per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento	Telecalore
21	26/09/2023	423/2023/R/eel	Orientamenti per la regolazione infrastrutturale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027	Elettricità
22	26/09/2023	424/2023/R/gas	Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di stato n. 8523 del 5 ottobre 2022, e n. 7386 del 27 luglio 2023, in materia di Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per i periodi regolatori 2014-2017 e 2018-2019	Gas

N.	DATA	RUBRICA	TITOLO	SETTORE
23	03/10/2023	442/2023/R/idr	Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d'intervento	Idrico
24	05/10/2023	445/2023/R/eel	Approvvigionamento a termine delle risorse interrompibili per l'anno 2024	Elettricità
25	10/10/2023	451/2023/R/gas	Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT)	Gas
26	10/10/2023	461/2023/R/eel	Orientamenti in merito alla verifica di allineamento dei dati funzionali alla gestione della fornitura dei clienti finali serviti in maggior tutela, in vista del passaggio al servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili	Elettricità
27	17/10/2023	471/2023/R/eel	Modifiche e integrazioni alla metodologia per la determinazione del prezzo di esercizio del mercato della capacità per il periodo di consegna 2024	Elettricità
28	17/10/2023	474/2023/R/eel	Orientamenti per la regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027	Elettricità
29	07/11/2023	505/2023/R/eel	Definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione e la gestione dei crediti non recuperabili da Terna a causa dell'insolvenza di utenti del dispacciamento	Elettricità
30	07/11/2023	514/2023/R/rif	Orientamenti per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Rifiuti
31	07/11/2023	517/2023/R/com	Revisione della regolazione della Bolletta 2.0 per maggiore semplicità, comprensibilità e uniformità	Elettricità Gas
32	21/11/2023	540/2023/R/eel	Iniziative regolatorie a supporto della progressiva decarbonizzazione dei consumi e per l'attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 210/21 e nel D.lgs. 199/21 in tema di mobilità elettrica. Proposte di revisione della regolazione	Elettricità
33	21/11/2023	541/2023/R/idr	Aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali	Idrico
34	21/11/2023	543/2023/R/idr	Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali	Idrico
35	21/11/2023	545/2023/R/eel	Modalità operative per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese "energivore") a decorrere dal 1 gennaio 2024. Attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 131/2023	Elettricità
36	24/11/2023	546/2023/R/tlr	Orientamenti per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento nel periodo transitorio	Telecalore
37	05/12/2023	573/2023/R/gas	Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità 386/2022/R/gas	Gas
38	12/12/2023	588/2023/R/gas	Introduzione di una <i>neutrality charge</i> per la copertura dei costi del servizio di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022	Gas
39	19/12/2023	599/2023/A	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026	Istituzionale

Fonte: www.arera.it > Atti e provvedimenti > Consultazioni

1. Consultazioni pubbliche con doppio *round* e AIR

L'Autorità può decidere di sottoporre i procedimenti più rilevanti e complessi ad Analisi di Impatto della Regolazione (AIR). La metodologia AIR dell'Autorità è stata adottata con deliberazione GOP 46/08 e prevede, tra gli aspetti caratterizzanti, l'effettuazione, di norma, di un duplice *round* di consultazione prima di definire compiutamente il provvedimento finale di regolazione (che in questi casi ha solitamente la forma di 'Testo integrato' in ossequio ai canoni di *better regulation*)¹².

Nel corso degli ultimi anni si è andato progressivamente ampliando il numero di procedimenti sottoposti al

¹² La metodologia AIR è disponibile sul sito internet di ARERA a questo indirizzo: <https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/08/046-08gopall.pdf>.

doppio *round* di consultazione e quindi sostanzialmente assimilabili all’AIR.

Nel 2023 ciò è avvenuto per il procedimento relativo all’introduzione di modifiche ed integrazioni al Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG). Più precisamente, in considerazione delle osservazioni prevenue al primo documento per la consultazione 114/2023/R/gas, sono state introdotte, nel successivo documento per la consultazione 351/2023/R/gas, alcune modifiche ed integrazioni al TISG funzionali al passaggio dei punti di riconsegna della rete di distribuzione dal trattamento annuale a quello mensile.

In materia di regolazione infrastrutturale dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, con il documento 173/2023/R/eel, l’Autorità ha posto in consultazione diversi temi complementari o, in alcuni casi, preliminari alla successiva consultazione 423/2023/R/eel.

Nei settori ambientali, le modalità di aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie per il servizio di gestione dei rifiuti urbani contenute nel documento per la consultazione 275/2023/R/rif, sono state coordinate con le misure – poste in consultazione con il documento 214/2023/R/rif – volte alla definizione dei costi efficienti della raccolta differenziata e tese al progressivo miglioramento del grado di copertura dei costi.

Inoltre, si rammenta che, nel 2023, gli ulteriori procedimenti con doppio *round* di consultazione pubblica, sono stati i seguenti:

- regolazione degli schemi tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani (documenti di consultazione 643/2022/R/rif e 262/2023/R/rif);
- definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento (documenti di consultazione 388/2023/R/tlr e 546/2023/R/tlr);
- aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (documenti di consultazione 442/2023/R/idr e 541/2023/R/idr);
- metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) (documenti di consultazione 442/2023/R/idr e 543/2023/R/idr).

Va, infine, segnalato che di recente, l’Autorità, in ragione della rilevanza e complessità dei temi, ha deciso di sottoporre ad AIR:

- il procedimento di revisione della regolazione della Bolletta 2.0, avviato con deliberazione 516/2023/R/com cui ha già fatto seguito un primo documento per la consultazione (517/2023/R/com);
- il procedimento per la definizione della regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento da applicare dal 1° gennaio 2025, avviato con deliberazione 638/2023/R/tlr.

In coerenza con l’obiettivo OS10 del Quadro strategico 2022-2025, che prevede il rafforzamento degli strumenti di analisi e valutazione della regolazione, mediante l’introduzione di nuovi strumenti, anche semplificati, di controllo delle modalità di determinazione degli obiettivi dei provvedimenti e delle relative modalità di intervento per conseguirli, è proseguita l’attività di perfezionamento della scheda AIR, quale strumento semplificato di supporto per lo svolgimento delle analisi di impatto della regolazione per alcuni provvedimenti strategici.

2. *Focus group* e tavoli tecnici, seminari e *webinar*

Attenzione crescente è stata posta da parte dell’Autorità all’interazione con gli *stakeholder* e alla promozione di iniziative volte sia alla raccolta di contributi propositivi in fase di definizione dei nuovi provvedimenti, sia all’illustrazione delle relative modalità applicative allo scopo di favorirne così il corretto adempimento. Sempre con questo obiettivo è stata curata la pubblicazione di chiarimenti, manuali, schede tecniche, etc.

Su alcuni temi specifici sono stati organizzati *focus group* e tavoli tecnici, per raccogliere elementi utili e approfondire aspetti specifici, oltre che seminari e *webinar* informativi e di divulgazione della nuova regolazione.

Relativamente alle iniziative assunte nel 2023, si segnalano, tra l’altro:

- i seminari [dell'8 febbraio 2023](#) svolti presso la sede di Milano e [del 14 febbraio 2023](#) presso la sede di Roma, per illustrare l'articolato del Testo integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), posto in consultazione con il documento 685/2022/R/eel, e le principali novità rispetto alla vigente regolazione;
- il [webinar del 10 febbraio 2023](#), dedicato ai soggetti potenzialmente interessati a sottoporre istanze di ammissione al trattamento incentivante dei progetti pilota di ottimizzazione della gestione e degli utilizzi innovativi delle infrastrutture del settore gas naturale;
- il [seminario del 22 febbraio 2023](#) nel corso del quale sono stati illustrati i contenuti dei provvedimenti adottati dall'Autorità in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di autoconsumo di energia elettrica e, più in dettaglio, le innovazioni regolatorie relative al Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e al Testo Integrato dei Sistemi Distribuzione Chiusi (TISDC), nonché i contenuti del nuovo Testo Integrato della regolazione dell'autoconsumo diffuso (TIAD), che include il caso delle comunità energetiche, dei gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, nonché degli autoconsumatori individuali "a distanza";
- il [workshop del 12 aprile 2023](#) destinato agli analisti e investitori dei settori regolati, nel corso del quale sono stati illustrati i principali temi della regolazione del settore energetico, idrico e ambientale e la loro evoluzione;
- l'incontro del [2 ottobre 2023](#), di presentazione e di approfondimento dello schema di Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2023 posto in consultazione pubblica.

Banca d'Italia

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

L'attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) condotta dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria si è svolta, come di consueto, in coerenza con il quadro regolamentare attuativo dell'art. 23 della L. 262/2005. Sono state accompagnate da AIR le seguenti proposte di regolamentazione secondaria:

- [modifiche alle Segnalazioni di vigilanza delle banche in materia di obbligazioni bancarie garantite;](#)
- [modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione.](#)

In un ulteriore caso ([nuove segnalazioni relative a esternalizzazione di funzioni aziendali](#)), in assenza di dati affidabili per un'analisi costi-benefici, nel corso della consultazione è stato chiesto ai destinatari della disciplina di fornire evidenze quantitative sui costi associati alla revisione di cui tener conto in sede di finalizzazione delle disposizioni segnaletiche.

Nel corso del 2023 la funzione AIR è stata impegnata inoltre in analisi a supporto della partecipazione italiana all'attività normativa europea. Al riguardo, è proseguito il coinvolgimento nelle attività di analisi coordinate dall'Autorità Bancaria Europea (ABE) per supportare la Commissione europea nel processo di recepimento normativo dell'accordo approvato nel 2017 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria¹³. Ai fini del negoziato europeo, si è contribuito alla finalizzazione del rapporto con cui l'ABE ha aggiornato le stime sugli impatti sul sistema bancario europeo dell'attuazione delle riforme¹⁴. Sono stati inoltre svolti approfondimenti e analisi di impatto su possibili revisioni del quadro normativo europeo in materia di crisi bancarie e garanzia dei depositanti, sulla base delle proposte di riforma formulate avanzate nell'aprile dello scorso anno dalla Commissione Europea¹⁵.

¹³ In particolare, nell'ottobre 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di modifica delle regole prudenziali europee (cd. pacchetto CRR3/CRD6) dando formalmente avvio al processo di recepimento della riforma "Final Basel 3" - in materia di calcolo degli attivi a rischio delle banche - e delle nuove regole di calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato ("Fundamental Review of Trading Book", 2019). Il pacchetto è nella fase finale di approvazione, attesa entro il primo semestre del 2024.

¹⁴ Rapporto dell'EBA Basel III Monitoring Exercise, [EBA/Rep/2023/32](#).

¹⁵ Il 18 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato la proposta di revisione del *framework* sulla gestione delle crisi bancarie (CMDI, *Crisis Management and Deposit Insurance*) che comprende modifiche della direttiva 2014/59 (*Bank Recovery and Resolution Directive*), della direttiva 2014/49 (*Deposits Guarantee Scheme Directive*) e del Regolamento 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation*).

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Particolare rilevanza ha assunto il procedimento di adozione del regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, adottato ad esito di pubblica consultazione (*cf.* **Allegati 1 e 2**) con delibera n. 22923 del 6 dicembre 2023 (*cf.* **Allegato 3**).

L'emanazione del citato regolamento discende dall'obbligo, disposto tramite il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (c.d. "Decreto FinTech")¹⁶, di avvalersi, per l'emissione di strumenti finanziari in forma digitale non negoziati su una sede di negoziazione¹⁷, di registri per la circolazione digitale tenuti da soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob.

Nello specifico, con l'emanazione del regolamento l'Istituto ha: *i*) definito i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei responsabili del registro per la circolazione digitale di strumenti finanziari e alle relative forme di pubblicità; *ii*) disciplinato le modalità di presentazione della domanda di iscrizione dei responsabili del registro, gli elementi informativi che devono essere forniti in sede di domanda, ivi compresi quelli da riportare nella relazione tecnica illustrativa, e la procedura per l'iscrizione nell'elenco, individuando le possibili cause di sospensione; *iii*) disciplinato il contenuto minimo del documento contenente le informazioni sulle modalità operative del registro che i responsabili del registro sono tenuti a rendere pubblico.

Nel 2023 è stata, inoltre, realizzata un'analisi regolamentare (*cf.* **Allegati 4 e 5**) in occasione dell'adozione - con delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 (*cf.* **Allegato 6**) - del nuovo regolamento in materia di servizi di *crowdfunding* per le imprese. L'adozione del citato regolamento, avvenuto in esecuzione della delega regolamentare definita dal comma 9 dell'articolo 4-sexies.1, del TUF, come integrato dal d. lgs. n. 30 del 10 marzo 2023¹⁸, ha completato, per quanto di competenza dell'Istituto, il processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di *crowdfunding* e dei relativi regolamenti delegati.

Il regolamento ha definito taluni aspetti di dettaglio non già disciplinati dalla normativa europea di riferimento e rientranti nella potestà regolamentare della Consob. In particolare, sono state precisate le tempistiche dei procedimenti di rilascio e di revoca dell'autorizzazione da parte dell'Istituto, nonché maggiormente dettagliati gli obblighi informativi in capo ai fornitori di servizi di *crowdfunding*, anche in relazione alle modalità di trasmissione delle schede contenenti le informazioni chiave sull'investimento (c.d. KIIS). Infine, è stata definita la disciplina nazionale applicabile alle comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio italiano.

Viene poi in rilievo l'attività di analisi (*cf.* **Allegati 7 e 8**) svolta in occasione dell'adeguamento del regolamento n. 20249 del 28 dicembre 2017, recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati ("Regolamento Mercati") al fine di completare l'allineamento dell'ordinamento nazionale alle novità

¹⁶ Il Decreto FinTech ha introdotto un nuovo regime di forma e circolazione per taluni strumenti finanziari, riconoscendo la possibilità di avvalersi di tecnologie a registro distribuito per l'emissione e il trasferimento di strumenti finanziari. Tale nuovo regime va ad affiancarsi alle tradizionali forme di emissione e circolazione cartolare e dematerializzata degli strumenti finanziari, come disciplinate dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Il Decreto FinTech costituisce, da un lato, il necessario complemento nazionale al regolamento (UE) 858/2022 che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT (c.d. "regolamento *Pilot Regime*") e, per altro verso, trova applicazione anche a fattispecie non ricomprese nell'ambito di operatività del regolamento *Pilot Regime*.

¹⁷ Gli strumenti finanziari in forma digitale negoziati su una sede di negoziazione sono invece ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento *Pilot Regime*.

¹⁸ Il citato decreto ha adeguato la normativa primaria al regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Il decreto di recepimento ha esteso il perimetro delle competenze della Consob, che vigilerà sia sull'*equity-based crowdfunding* sia sul *lending-based crowdfunding*. La vigilanza sui prestatori di servizi di *crowdfunding* avverrà congiuntamente alla Banca d'Italia secondo una suddivisione di competenze basata sul criterio di riparto per finalità. In particolare, all'Istituto sono stati attribuiti compiti di supervisione relativi alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nell'ambito delle offerte realizzate sui portali di *crowdfunding*.

introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2177 e dal regolamento (UE) 2019/2175, atti legislativi che hanno centralizzato in capo all'ESMA la vigilanza sui fornitori di servizi di comunicazione dati. Gli interventi di modifica (*cf.* delibera n. 22804 del 6 settembre 2023 in **Allegato 9**) hanno aggiornato il Regolamento Mercati al fine di tenere conto della competenza residuale riservata alla Consob sui soli *Approved Reporting Mechanism* ("ARM") e *Approved Publication Arrangement* ("APA") che beneficiano della deroga prevista da MiFIR, in ragione della loro limitata rilevanza per il mercato interno.

Si segnala, peraltro, che con il medesimo processo il Regolamento Mercati è stato conformato alla riforma europea in materia di semplificazione della disciplina sui limiti di posizione per i derivati su merci agricole e i derivati su merci critici o significativi, ai sensi della direttiva (UE) 2021/338 che ha modificato la direttiva 2014/65/UE (MiFID) nell'ambito del c.d. *Capital Markets Recovery Package*.

Un'ulteriore attività di analisi regolamentare (*cf.* **Allegati 10 e 11**) è stata svolta in occasione dell'adozione da parte della Consob, con delibera n. 22833 del 9 ottobre 2023 (*cf.* **Allegato 12**), delle disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2 del TUF¹⁹, in materia di cartolarizzazioni. Con tale atto la Consob ha: *i*) disciplinato, nei margini consentiti dalla legislazione europea direttamente applicabile, la notifica delle operazioni di cartolarizzazione all'Istituto e i requisiti organizzativi applicabili ai soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione; *ii*) specificato le modalità di trasmissione della richiesta di autorizzazione, conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 ("regolamento Cartolarizzazioni"), dei soggetti terzi che valutano la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS (criteri che individuano le operazioni rientranti nel *framework* specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate).

Da ultimo, si rende noto che tutte le attività svolte o concluse nel corso del 2023 dalla scrivente Autorità sono disponibili nella sezione "*Consultazioni concluse*"²⁰ e "*Consultazioni in corso*"²¹ del sito dell'Istituto.

ALLEGATI, si riportano i link:

- Allegato 1 – Documento di Consultazione sul Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari:
https://www.consob.it/o/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/consultazione_fintech_20230710.pdf
- Allegato 2 – Relazione Illustrativa sul Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari:
https://www.consob.it/o/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/Rel_illustrativa_Fintech_20231207.pdf
- Allegato 3 - delibera n. 22923 del 6 dicembre 2023: <https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2023/d22923.htm?hkeywords=22923&docid=0&page=0&hits=1&nav=true>
- Allegato 4 – Documento di Consultazione crowdfunding:
https://www.consob.it/o/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/consultazione_crowdfunding_20230302.pdf
- Allegato 5 – Relazione Illustrativa crowdfunding:
https://www.consob.it/o/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/Rel_illustr_crowdfunding_20230601.pdf
- Allegato 6 - delibera n. 22720 del 1° giugno 2023: <https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2023/d22720.htm?hkeywords=22720&docid=25&page=0&hits=26&nav=true>

¹⁹ Articolo inserito dall'art. 1 del d. lgs. 3 agosto 2022, n. 131, volto a adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento Cartolarizzazioni, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("Cartolarizzazioni STS"). Il citato decreto legislativo ha emendato il TUF, attribuendo alla Banca d'Italia, alla Consob, all'IVASS e alla COVIP le competenze di vigilanza scaturenti dal citato regolamento e conferendo loro i necessari poteri, ivi compresi quelli regolamentari.

²⁰ La sezione Consultazioni concluse è consultabile al seguente indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse.

²¹ La sezione Consultazioni in corso è consultabile al seguente indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso.

- Allegato 7 - Documento di Consultazione modifiche al Regolamento Mercati: https://www.consob.it/o/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/consultazione_mercati_20230615.pdf
- Allegato 8 – Relazione Illustrativa modifiche al Regolamento Mercati: https://www.consob.it/o/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/Rel_illustr_mercati_20230907.pdf
- Allegato 9 - delibera n. 22804 del 6 settembre 2023: <https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2023/d22804.htm?hkeywords=22804&docid=0&page=0&hits=1&nav=true>
- Allegato 10 – Documento di Consultazione Cartolarizzazioni: https://www.consob.it/o/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/consultazione_cartolarizzazione_20230317.pdf
- Allegato 11 – Relazione Illustrativa Cartolarizzazioni: https://www.consob.it/o/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/Rel_illustr_cartolarizzazioni_20231016.pdf
- Allegato 12 - delibera n. 22833 del 9 ottobre 2023: <https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2023/d22833.htm?hkeywords=22833&docid=0&page=0&hits=1&nav=true>

Garante per la protezione dei dati personali (GPDP)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Nell'anno 2023 non si segnalano consultazioni pubbliche promosse dal Garante quali attività preliminari all'adozione di provvedimenti di carattere generale, come pure non risultano adottati altri atti suscettibili di valutazione ai fini AIR e VIR.

Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare che l'Autorità riserva la massima attenzione alle analisi degli effetti prodotti dai procedimenti di regolazione sui mercati di competenza e, conseguentemente, sui soggetti destinatari della regolazione stessa. In quest'ottica l'esperienza maturata nel corso degli anni ha spinto l'Autorità - nel 2021 - a rivedere la precedente metodologia AIR adottata in fase di prima attuazione con la delibera n. 136/2016 del 24 novembre 2016, approvando - con la [delibera n. 54/2021](#) del 22 aprile 2021²² - la disciplina contenuta nel *Regolamento di disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e della verifica di impatto della regolazione* (di seguito, anche: "Regolamento AIR/VIR"), a valle della consultazione pubblica avviata con la [delibera n. 7/2021](#) del 27 gennaio 2021.

Ciò premesso, si riportano di seguito i procedimenti che nel corso dell'anno 2023 sono stati oggetto di **Analisi di impatto della regolazione** sulla base del sopra citato Regolamento AIR/VIR²³, richiamando brevemente -

²² Tra gli aspetti più rilevanti, come già riportato nella precedente nota inviata a codesto Dipartimento per l'annualità 2022, tale nuovo Regolamento ha introdotto elementi di semplificazione rispetto al contenuto dei documenti AIR di cui alla metodologia adottata con la delibera n. 136/2016. Sono stati chiariti, infatti, alcuni aspetti rilevanti riguardo all'oggetto, alle finalità e all'ambito di applicazione degli strumenti di *better regulation* utilizzati dall'Autorità. In particolare, è stato introdotto lo strumento della verifica di impatto della regolazione (VIR) a supporto del Consiglio dell'Autorità. Le analisi *ex post* degli effetti prodotti dall'implementazione degli atti di regolazione consentono di apprezzare il grado di raggiungimento degli obiettivi regolatori ad esse sottese e di individuare gli eventuali interventi correttivi da adottare, attraverso la valutazione della perdurante utilità, efficacia ed efficienza delle misure di regolazione approvate.

²³ Il testo del Regolamento è accessibile anche nella versione in inglese sul sito istituzionale al link: <https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-54-2021/?lang=en>.

ove ritenuto opportuno - l'iter istruttorio.

1. Procedimento avviato con delibera n. 77/2021 – Definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011

Il procedimento avviato con la delibera n. 77/2021 del 27 maggio 2021, per il quale ha trovato applicazione la disciplina del Regolamento AIR/VIR, ha visto una prima fase di interazione con il mercato mediante sottoposizione a consultazione del documento contenente lo Schema di Atto di regolazione, unitamente allo Schema di AIR, posto a corredo della [delibera n. 174/2021](#) del 16 dicembre 2021, a cui ha fatto seguito - nel 2022 - una seconda consultazione, con [delibera n. 53/2022](#) del 7 aprile 2022²⁴.

Con la [delibera n. 130/2022](#) del 4 agosto 2022 il procedimento si è concluso limitatamente all'approvazione delle sole misure volte alla definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per gli affidamenti dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici²⁵; successivamente, nel 2023, è stato completato l'intervento di regolazione, avviato con la citata delibera n. 77/2021, attraverso l'adozione della [delibera n. 1/2023](#) dell'11 gennaio 2023. Tale Atto di regolazione, accompagnato dalla correlata **Relazione AIR**, completa le misure per definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare con riferimento agli affidamenti dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti, di gas naturale compresso e di gas naturale liquefatto e delle attività commerciali e ristorative.

Nella **Relazione AIR**²⁶, pubblicata a corredo dell'Atto di regolazione approvato con la delibera n. 1/2023, sono stati analizzati i benefici incrementali, rispetto allo *status quo*, (osservati in termini di: trasparenza; accesso alle infrastrutture; efficienza e sostenibilità delle gestioni; tutela degli utenti finali), e i corrispondenti oneri incrementali, rispetto alle misure disposte dall'Autorità riguardanti gli ambiti regolatori di seguito elencati: i) classificazione funzionale delle aree interessate; ii) modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da assumere nell'ambito delle procedure di affidamento; iii) affidamento dei servizi nelle aree interessate; iv) durata degli affidamenti; v) corrispettivo per la subconcessione; vi) moderazione e trasparenza dei prezzi al pubblico; vii) monitoraggio della subconcessione.

In termini di benefici incrementali rispetto allo *status quo*, l'impatto delle misure di regolazione è stato considerato "forte", in relazione al miglioramento dell'efficienza e sostenibilità delle gestioni, stimando che l'introduzione di (almeno) due affidamenti "ristoro" nelle aree interessate caratterizzate da maggiori volumi di utenza, possa incentivare un confronto competitivo tra i subconcessionari, a vantaggio degli utenti che potranno scegliere tra almeno due diversi operatori.

Gli oneri incrementali sono stati valutati pressoché "invariati" e/o "lievi", fatta eccezione di un impatto valutato come "medio" per le azioni di monitoraggio delle subconcessioni.

2. Procedimento avviato con delibera n. 42/2022 – Revisione modelli di regolazione dei diritti aeroportuali

La delibera n. 42/2022 del 23 marzo 2022, preceduta dalla **Verifica di Impatto della Regolazione** prevista nell'ambito della delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021²⁷, ha dato avvio al procedimento di revisione dei

²⁴ Lo schema di AIR, pubblicato a corredo dello schema di Atto posto in consultazione, ha evidenziato - *inter alia* - le modifiche apportate all'atto di regolazione oggetto della prima consultazione e i relativi impatti attesi in termini di benefici ed oneri incrementali rispetto allo *status quo*.

²⁵ La correlata Relazione AIR, in accordo al Regolamento AIR/VIR, esplicita nella sezione B della stessa n. 7 indicatori da utilizzare nella successiva VIR, da effettuarsi trascorso un adeguato intervallo di tempo dall'introduzione di tale regolazione.

²⁶ Sono stati individuati n. 9 indicatori da utilizzare nella successiva VIR, tra cui: il n. di gare per gli affidamenti dei servizi interessati; il n. medio di partecipanti alle gare; gli indici di concentrazione sui mercati interessati; il differenziale tra il prezzo medio applicato nella vendita di benzina, gasolio, metano, GPL, GNC e GNL, nella modalità "self-service", sulla rete autostradale e il prezzo medio sulla rete ordinaria, su base mensile e annuale, computato sui dati raccolti dall'Osservaprezzi carburanti del MISE; il differenziale tra prezzo medio applicato nella vendita del paniere "minimo" identificato nell'atto di regolazione soggetto alla calmierazione dei prezzi dei servizi "ristoro" per un campione significativo di aree di servizio e prezzo medio dello stesso paniere anche prendendo in considerazione quanto rilevato dall'Osservatorio Prezzi e Tariffe del MISE nell'area geografica interessata (quotazione media provinciale). (Fonte: [Relazione AIR](#) correlata all'Atto di regolazione approvato con delibera n. 1/2023).

²⁷ La VIR, conclusasi il 24 febbraio 2022, ha consentito di rilevare gli effetti positivi prodotti dall'attuazione del quadro regolatorio vigente e di valutarne il grado di attualità, efficacia ed efficienza rispetto al mutamento del contesto di mercato intervenuto

modelli di regolazione dei diritti aeroportuali adottati con la delibera n. 92/2017, come integrati nel contenuto regolatorio dalla delibera n. 68/2021 in tema di reti e sistemi aeroportuali, contratti di programma ex art. 17, co. 34-bis, del d.l. 78/2009.

Nell'ambito di tale procedimento è stata effettuata un'AIR che ha accompagnato l'istruttoria volta alla definizione del documento di consultazione²⁸ e dell'Atto di regolazione finale approvato con la [delibera n. 38/2023](#) del 9 marzo 2023.

La [Relazione AIR](#), pubblicata a corredo dell'Atto di regolazione approvato con la succitata delibera n. 38/2023, nel ripercorrere le analisi sulla dimensione e sui *trend* dei mercati interessati, ha visto aggiornate le informazioni e i dati riportati nello **Schema di AIR** già pubblicato in fase di consultazione, esplicitando n. 16 indicatori da utilizzare nella VIR²⁹. Sono stati analizzati, altresì, i benefici incrementali rispetto allo *status quo*, (osservati in termini di: trasparenza; riduzione barriere all'accesso; non discriminazione; efficienza e sostenibilità gestionale), e i correlati oneri incrementali stimati per le misure regolatorie ricadenti negli ambiti di intervento di seguito elencati, sia con riferimento agli operatori aeroportuali che alle compagnie aeree: i) articolazione dei modelli di regolazione in relazione agli aeroporti con traffico pari o inferiore al milione di passeggeri annui; ii) procedura di revisione dei diritti aeroportuali; iii) determinazione dell'Anno base e sviluppo della dinamica tariffaria; iv) aggiornamento inflattivo componenti costi operativi e costi di capitale; v) parametri di efficienza ed elasticità dei costi di gestione; vi) metodologia di calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACC) e WACC incrementale; vii) incentivi al volativo; viii) trattamento del margine commerciale; ix) previsioni di traffico e sostenibilità del rischio di traffico; x) contabilità regolatoria.

In termini di benefici incrementali rispetto allo *status quo*, l'impatto delle misure di regolazione è stato considerato "forte", in relazione al miglioramento dell'efficienza e sostenibilità delle gestioni.

Gli oneri incrementali sono stati valutati pressoché "invariati" e/o di impatto "lievi", fatta eccezione per il tema della contabilità regolatoria con riferimento ai Gestori aeroportuali, dove tuttavia le misure sono accompagnate da prospetti contabili dettagliati e corredati da apposite linee guida applicative, tali da contenere l'onere di implementazione a carico degli stakeholder.

3. Procedimento avviato con delibera n. 11/2023 – Revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse

La [delibera n. 11/2023](#) del 27 gennaio 2023, preceduta dalla **Verifica di Impatto della Regolazione** prevista nell'ambito della delibera n. 17/2022 del 27 gennaio 2022³⁰, ha dato avvio al procedimento di revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015, con l'estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse.

successivamente all'adozione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con la delibera n. 136/2020 del 16 luglio 2020, a causa degli effetti della pandemia da COVID-19 e della conseguente variazione in termini di domanda di mobilità legata al trasporto aereo; nonché di individuare opportuni interventi correttivi della regolazione pertinente.

²⁸ Contestualmente allo schema di Atto di regolazione posto in consultazione con la [delibera n. 80/2022](#) del 12 maggio 2022, è stato reso disponibile al mercato anche lo [Schema di AIR](#) correlato al suddetto schema di Atto di regolazione, al cui interno è riportata nel BOX posto nella Sezione B (denominata: Ragioni dell'intervento di regolazione) una sintesi dettagliata degli esiti della VIR effettuata a monte dell'avvio del procedimento.

²⁹ Tra gli indicatori, si segnalano: n. di aeroporti che adottano per la prima volta i sistemi tariffari previsti dalla regolazione dell'Autorità; tasso di partecipazione degli utenti alle Consultazioni annuali/di periodo con il gestore aeroportuale; n. di procedimenti di verifica di conformità della procedura di revisione dei diritti aeroportuali di periodo conclusi con l'indicazione di correttivi; livelli di efficientamento dei costi operativi concordati nelle Consultazioni tra gestori aeroportuali e utenti; evoluzione delle incentivazioni alle attività volative, delle policy adottate dagli aeroporti, e verifiche dell'Autorità inerenti all'applicazione del test MEO (*market economy operator*) o alle analisi di redditività a supporto degli schemi di incentivazione adottati dall'aeroporto; n. di compagnie aeree incentivate per aeroporto, incentivi erogati e loro quota di rappresentatività rispetto al numero di passeggeri imbarcati.

³⁰ La VIR, conclusasi il 28 luglio 2022, in estrema sintesi, ha valutato complessivamente adeguato, in relazione alle finalità perseguite dall'Autorità col suo primo intervento, il quadro regolatorio adottato con la delibera n. 96/2015, nonché in ragione dell'esperienza applicativa acquisita è stata indicata l'opportunità di avviare uno specifico procedimento di regolazione per l'applicazione di idonei correttivi. Per una più dettagliata disamina si rinvia alla [Relazione annuale dell'Autorità 2022](#) (pp. 56-62);

Nell'ambito di tale procedimento è stata effettuata l'Analisi di Impatto della Regolazione come risultante dallo [Schema di AIR](#) che ha accompagnato il documento di consultazione e dalla **Relazione AIR** a corredo dell'Atto di regolazione finale approvato con la [delibera n. 95/2023](#) del 31 maggio 2023.

La suddetta [Relazione AIR](#), di cui alla [delibera n. 95/2023](#), esplicita nella Sezione B gli indicatori per la verifica *ex post* dell'efficacia ed efficienza della regolazione (suddivisi per: pacchetto minimo di accesso (di seguito: PMdA) – infrastruttura ferroviaria nazionale (di seguito: IFN); altri servizi ferroviari; reti regionali), analizzando, *inter alia*, i benefici incrementali rispetto allo *status quo* (osservati in termini di: trasparenza; efficienza produttiva Gestore infrastruttura (di seguito: GI) / Operatori d'impianto (di seguito: OI); ottimizzazione della rete ferroviaria/Impianti di servizio; equilibrio economico-finanziario GI/OI; sostenibilità Imprese ferroviarie/Enti affidanti) e i correlati oneri incrementali concernenti le misure regolatorie riguardanti gli ambiti regolatori di seguito elencati: i) determinazione dei costi diretti del pacchetto minimo di accesso per l'IFN; ii) dinamica temporale delle grandezze correlate ai canoni del PMdA; iii) remunerazione del capitale investito dai gestori delle infrastrutture; iv) componente del pedaggio riferita ai costi diretti (componente A); v) componente del pedaggio riferita agli altri costi ammissibili (componente B); vi) componenti C1 (riguardante la scarsità di capacità) e C2 (concernente gli effetti ambientali); vii) *ability to pay* e Cornici di variabilità massima applicabile alla componente B determinata dall'applicazione di un "mark up" sui costi diretti; viii) tariffe per i servizi extra-PMdA; ix) determinazione del PMdA per le reti ferroviarie regionali; x) prospetti di contabilità regolatoria.

In termini di benefici incrementali rispetto allo *status quo*, l'impatto delle misure di regolazione è stato considerato "forte", in relazione all'efficienza produttiva GI/OI, all'ottimizzazione della rete ferroviaria / Impianti di servizio, all'equilibrio economico-finanziario GI/OI e alla sostenibilità IF/Enti affidanti.

Gli oneri incrementali sono stati valutati di impatto pressoché "invariati" e/o di impatto "lievi" su quattro ambiti regolatori, mentre i restanti sono stati valutati a "medio" impatto.

4. Procedimento avviato con delibera n. 16/2023 – Definizione delle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali

La delibera n. 16/2023 del 27 gennaio 2023 con la quale è stato avviato il procedimento di cui trattasi ha previsto che lo stesso fosse sottoposto all'Analisi di Impatto della Regolazione, secondo la disciplina del Regolamento AIR/VIR. Con la [delibera n. 130/2023](#) del 27 luglio 2023 è stata poi disposta la fase di interazione con il mercato mediante sottoposizione a consultazione del documento contenente lo Schema di Atto di regolazione; detto documento è stato pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità unitamente allo [Schema di AIR](#).

Nello **Schema di AIR**, gli ambiti di intervento regolatorio individuati come maggiormente rilevanti confluiscono, a valle di una analisi dettagliata, in un quadro sinottico (secondo il sistema cosiddetto dell'algebra prudenziale) che raffronta i benefici incrementali attesi (in relazione a ciascuno dei seguenti criteri: accessibilità; trasparenza; adeguatezza del servizio al costo sopportato; concorrenza), utilizzando degli indicatori di tipo qualitativo, declinati su una scala di 4 valori ("invariato" - rispetto allo *status quo* - , "lieve", "medio" e "forte") coi relativi costi incrementali.

Gli ambiti regolatori considerati sono di seguito elencati: i) informazioni all'utenza autostradale; ii) procedure operative per l'assistenza; iii) diritto alla accessibilità e fruibilità delle aree di parcheggio e di servizio per le PMR; iv) accessibilità delle aree parcheggio e servizi dedicati agli autotrasportatori; v) rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura; vi) procedura di gestione dei reclami.

In termini di benefici incrementali rispetto allo *status quo*, l'impatto delle misure di regolazione è stato considerato "forte", in relazione all'adeguatezza del servizio al costo sopportato.

Gli oneri incrementali sono stati valutati pressoché "invariati" e/o di impatto "lievi", fatta eccezione per le informazioni all'utenza autostradale e il rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura, per i quali è stato valutato un onere incrementale medio.

L'attività di analisi di impatto troverà compiuta definizione, alla conclusione del procedimento, con la pubblicazione della Relazione AIR a corredo dell'atto di regolazione.

5. Procedimento avviato con delibera n. 22/2023 - Individuazione delle condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico

Il procedimento avviato con la delibera n. 22/2023 dell'8 febbraio 2023 ha prodotto, nel corso del 2023, la definizione dello Schema di Atto di regolazione posto in consultazione con la [delibera n. 149/2023](#) del 12 ottobre 2023, unitamente al correlato [Schema di AIR](#).

I temi regolatori individuati nello **Schema di AIR** sono: i) ambito di applicazione delle misure di regolazione; ii) indicatori di qualità con livelli minimi determinati da ART; iii) indicatori di qualità con livelli minimi fissati in consultazione; iv) strumenti di controllo *ex ante* del sistema di qualità; v) monitoraggio e trasparenza sul settore.

In termini di benefici incrementali rispetto allo *status quo*, l'impatto delle misure di regolazione è stato considerato "forte", in relazione all'indicatore qualità "erogata" e "percepita", nonché in termini di trasparenza.

Gli oneri incrementali sono stati valutati di impatto "medio", fatta eccezione per il tema degli strumenti di controllo *ex ante* del sistema di qualità.

L'attività di analisi di impatto troverà compiuta definizione, alla conclusione del procedimento, con la pubblicazione della Relazione AIR a corredo dell'atto di regolazione.

6. Procedimento avviato con delibera n. 90/2023 - Revisione della delibera n. 154/2019 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201

Il procedimento avviato con la delibera n. 90/2023 del 18 maggio 2023 ha prodotto, nel corso del 2023, la definizione dello Schema di Atto di regolazione posto in consultazione con la [delibera n. 189/2023](#) del 5 dicembre 2023, unitamente al correlato [Schema di AIR](#).

Gli ambiti di intervento regolatorio individuati nello **Schema di AIR** riguardano: i) estensione ambito di applicazione delle misure di regolazione; ii) contenuto della Relazione di affidamento dei servizi interessati; iii) meccanismi incentivanti; iv) misure per la trasparenza delle procedure di affidamento.

In termini di benefici incrementali rispetto allo *status quo*, l'impatto delle misure di regolazione è stato considerato "forte", in relazione all'efficacia ed efficienza, nonché in termini di trasparenza.

Gli oneri incrementali sono stati valutati pressoché "invariati" e/o di impatto "lievi".

L'attività di analisi di impatto troverà compiuta definizione, alla conclusione del procedimento, con la pubblicazione della Relazione AIR a corredo dell'atto di regolazione.

Gli **Schemi di AIR e le Relazioni AIR sono pubblicati** nella sezione "Delibere" del sito *web* istituzionale dell'Autorità, <https://www.autorita-trasporti.it/>, in corrispondenza del pertinente atto, rispettivamente, di indicazione della Consultazione e di approvazione dell'Atto di regolazione.

Nel corso del 2023 è stata inoltre svolta attività di AIR relativamente a ulteriori procedimenti attualmente in corso, di seguito indicati, che troverà, al termine della fase istruttoria volta alla definizione delle misure di regolazione da porre in consultazione, una prima formalizzazione nello Schema di AIR a corredo delle stesse:

- procedimento avviato con delibera n. 170/2022 del 6 ottobre 2022 per la revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale adottate con la delibera n. 57/2018;
- procedimento avviato con delibera n. 244/2022 del 14 dicembre 2022 di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi gravati da OSP di cabotaggio marittimo e nei servizi di trasporto pubblico su strada e ferroviario³¹;

³¹ Entrambi i suddetti procedimenti di cui alle delibere n. 170/2022 e n. 244/2022 sono stati avviati all'esito di specifici procedimenti di VIR attivati dal Consiglio sugli atti di regolazione vigenti nei relativi ambiti di competenza. Si rimanda per approfondimenti alla [Relazione annuale al Parlamento 2023](#) dell'Autorità e alle delibere di avvio di tali procedimenti che esplicitano gli esiti della VIR alla base dell'attivazione dell'intervento regolatorio.

- procedimento avviato con delibera n. 23/2023 dell'8 febbraio 2023 di individuazione dei costi di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- procedimento avviato con delibera n. 169/2023 del 9 novembre 2023 per la definizione delle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto aereo possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami.

Per quanto concerne l'esperienza VIR, si segnala che l'Autorità - in ragione dell' *“esigenza di valutare l'impatto della regolazione sul mercato interessato, sugli utenti dei servizi di trasporto e sul sistema trasportistico”*, tenuto conto che essa *“si applica in ogni caso in considerazione di interventi regolatori volti ad introdurre innovazioni di portata generale in ambiti già oggetto di regolazione dell'Autorità”* (art. 3, Regolamento AIR/VIR) - ha disposto con la delibera n. 181/2023 del 23 novembre 2023 l'avvio della verifica di impatto della regolazione sulla metodologia alla base dei sistemi tariffari di pedaggio relativi alle concessioni autostradali adottati dall'Autorità, con termine di conclusione fissato - con delibera n. 197/2023 - al 24 gennaio 2024.

Delle relazioni conclusive delle VIR è dato conto nelle Relazioni annuali dell'Autorità. Inoltre, laddove, a valle della VIR, sia avviato un procedimento per l'adozione di correttivi al quadro regolatorio vigente, la delibera di avvio del procedimento esplicita gli esiti della VIR alla base dell'attivazione dell'intervento di modifica del quadro regolatorio e i documenti AIR ne ripropongono una sintesi.

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Si rappresenta che, in linea con quanto previsto dall'articolo 191, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal Regolamento IVASS n. 54/2022³² recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, l'Istituto continua a improntare la propria attività di regolazione ai principi di trasparenza e proporzionalità, consultando i soggetti interessati indicati nell'articolo 23 della citata legge n. 262/2005, fatti salvi i casi di esclusione previsti nel citato Regolamento IVASS.

Molti atti di regolazione emanati o in corso di emanazione nel 2023 hanno consentito di recepire norme primarie nazionali, aggiornamenti europei in materia di *Solvency II* e di adottare misure volte ad integrare fattori di sostenibilità.

In applicazione del principio di semplificazione normativa, l'IVASS ha svolto le AIR e le VIR solo sugli atti di regolazione derivanti da disposizioni nazionali, europee o internazionali, rispetto alle quali l'Istituto ha introdotto elementi innovativi e significativi in virtù della discrezionalità ad esso attribuita. Nello svolgimento delle predette analisi, l'Istituto ha altresì effettuato valutazioni sull'eventuale impatto concorrenziale dell'intervento di regolazione.

Nel 2023 l'Istituto:

- ha emanato **n. 9 Provvedimenti normativi** (n. 7 dei quali hanno modificato Regolamenti esistenti) e **n. 8 lettere al mercato**;
- svolto **n. 3 AIR³³ e n. 6 VIR³⁴ su Provvedimenti normativi**;

³² Il Regolamento IVASS n. 54/2022 ha abrogato il Regolamento IVASS n. 3/2013

³³ Provvedimenti IVASS nn.128 del 20 febbraio 2023, 134 del 25 luglio 2023, 135 del 27 luglio 2023.

³⁴ La VIR ha riguardato i seguenti Provvedimenti IVASS di modifica di atti di regolazione nn.127 del 14 febbraio 2023, 128 del 20 febbraio 2023 (presente anche AIR), 131 del 10 maggio 2023, 132 del 6 giugno 2023, 135 del 27 luglio 2023 e 138 del 25 settembre 2023. Le Valutazioni di VIR sono contenute nelle Relazioni dei citati Provvedimenti.

- ha pubblicato sul sito istituzionale n. 9 documenti di consultazione relativi a schemi di atti di regolazione. Per n. 6, l'iter normativo non si è ancora concluso e per questi sono state condotte n. 3 AIR³⁵ e n. 3 VIR³⁶ incluse nei rispettivi documenti di consultazione.

Di seguito gli elementi informativi di maggior dettaglio sulle attività svolte nel corso del 2023 in materia di AIR e VIR.

PROVVEDIMENTI

Le AIR e VIR condotte sui Provvedimenti adottati nel corso del 2023³⁷ hanno riguardato n. 7 atti di regolazione i cui elementi di dettaglio sono riportati nella tabella seguente.

Atto normativo	Analisi Eseguita	Analisi Omessa	Motivazione omissione	link di riferimento sul sito IVASS
Il Provvedimento IVASS n. 127 del 14 febbraio 2023, recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n.52/2022 e n.38/2011 rispettivamente riguardanti l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli e la costituzione e amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita	VIR	AIR	atto regolazione di attuazione fonte normativa superiore che ne impone l'urgenza e la sua applicazione non comporta costi addizionali per i destinatari	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-prov/2023/prov-127/Relazione_al_Provvedimento_n.127_2023.pdf
Il Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 recante modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n.40/2018 sui requisiti professionali e domini internet	AIR e VIR			https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-prov/2023/prov-128/Relazione_al_Provvedimento_IVASS_n.128_del_20_febbraio_2023.pdf
Il Provvedimento IVASS n. 131 del 10 maggio 2023, recante modifiche ai regolamenti IVASS nn. 24/2016, 38/2018, 40/2018 e 45/2020, in materia di finanza sostenibile.	VIR	AIR	attuazione di normativa europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-prov/2023/prov-131/Relazione_al_Provvedimento_IVASS_n.131_del_10_05_2023.pdf
Il Provvedimento IVASS n. 132 del 6 giugno 2023 che modifica il Regolamento IVASS n. 18/2016, riguardo le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche.	VIR	AIR	attuazione di normativa europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità. Orientamenti europei già sottoposti ad AIR	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-prov/2023/prov-132/Relazione_al_Provvedimento_IVASS_n.132_del_6_giugno_2023.pdf
Il Provvedimento n. 134 del 25 luglio 2023 che modifica e integra il Regolamento IVASS n. 40/2018 in materia di accesso e gestione del RUI	AIR	VIR	VIR eseguita nell'anno in occasione di precedente modifica del Regolamento 40/2018	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-prov/2023/prov-134/Relazione_al_Provvedimento_n.134_del_25_07_2023.pdf
Il Provvedimento IVASS n. 135 del 27 luglio 2023 recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36/2017, in materia di trasmissione dei dati per indagini sui prezzi effettivi r.c. auto (PER)	AIR e VIR			https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-prov/2023/prov-135/Relazione_al_Provvedimento.pdf
Il Provvedimento IVASS n. 138 del 25 settembre 2023 recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52/2022, concernente la sospensione temporanea di minusvalenze per titoli non durevoli (1)	VIR	AIR	attuazione di normativa di rango superiore, direttamente applicabile o vincolante, caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-prov/2023/prov-138/Relazione_al_Provvedimento_IVASS_138_del_25_settembre_2023.pdf

(1) Il Provvedimento non è andato in Pubblica Consultazione per motivi di urgenza e di applicazione di disposizioni normative sopravvenute direttamente applicabili. La PC era stata effettuata sul provvedimento n.126/23 che prevedeva sempre una modifica del reg.IVASS n. 52/2022

Non è stata avviata la pubblica consultazione dei restanti n. 2 Provvedimenti³⁸ adottati nel 2023 in quanto atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o applicativa³⁹.

Le AIR e VIR svolte sono riportate nelle Relazioni di accompagnamento ai relativi Provvedimenti, pubblicate sul sito *internet* dell'Istituto nella Sezione Normativa secondaria emanata da IVASS dedicata ai Provvedimenti normativi.

LETTERE AL MERCATO

Le n. 8 lettere al mercato hanno avuto esclusivamente finalità applicativa o interpretativa. Pertanto, sono state escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni che disciplinano il procedimento normativo (articolo 2, comma 1, lettera a), punto 6) del citato Regolamento IVASS n. 54/2022.

DOCUMENTI IN PUBBLICA CONSULTAZIONE

³⁵ Documento di consultazione n. 6 del 28 giugno 2023 sulla trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche, Documento di consultazione n.7 del 12 luglio 2023 in materia di requisiti e criteri di idoneità dell'incarico di esponenti aziendali e funzioni fondamentali, Documento di consultazione n. 9 del 23 novembre 2023 in materia di informativa precontrattuale sul prodotto (semplificazione) e di finanza sostenibile.

³⁶ Documento di consultazione n. 4 del 14 giugno 2023 in materia antiriciclaggio di aggiornamento al Reg. IVASS 44/2019, il Documento di consultazione n. 7/2023 (vd. nota precedente – contiene anche AIR), il Documento di consultazione n.9 del 23 novembre 2023 (vedi nota precedente, contiene anche AIR).

³⁷ Nel 2023 non sono stati adottati Regolamenti IVASS.

³⁸ Si tratta dei Provvedimenti IVASS nn. 139 e 141 del 2023.

³⁹ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 6) del Regolamento n. 54/2022.

Come detto, sempre nel 2023 sono state avviate le **pubbliche consultazioni** di **n. 9** atti di regolazione. Per esse, sono state svolte **n. 3 AIR e n. 3 VIR, incluse nei rispettivi documenti di consultazione** e per i quali non si è ancora concluso l'*iter* normativo. Elementi di dettaglio sono riportati nella tabella seguente.

Documento di Consultazione /tipologia di Atto	Analisi Eseguita	Analisi Omessa	Motivazione omissione	link di riferimento
Documento di consultazione n. 4 del 14 giugno 2023 in materia antiriciclaggio	VIR	AIR	Attuazione e recepimento di atti di Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2023/04-pc/Documento_di_consultazione_n_4_2023.pdf
Documento di consultazione n. 6 del 28 giugno 2023 sulla trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche	AIR			https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2023/06-pc/Documento_di_consultazione_Regolamento_RIGA_n.6-2023.pdf
Documento di consultazione n. 7/2023 del 12 luglio 2023 in materia di requisiti in materia di requisiti e criteri di idoneità dell'incarico di esponenti aziendali e funzioni fondamentali, per modifiche Reg. 29/2016 e n. 38/2018	AIR e VIR			https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2023/07-pc/Documento_di_Consultazione_requisiti_idoneita_esponenti.pdf
Documento di consultazione n. 9 del 23 novembre 2023 in materia di informativa precontrattuale sul prodotto (semplificazione) e di finanza sostenibile	AIR e VIR			https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2023/09-pc/Documento_di_consultazione_9-2023.pdf

Tra i n. 6 atti di regolazione, posti in pubblica consultazione, ma per i quali non si è ancora concluso l'*iter* normativo e non sono state svolte né AIR né VIR, sono anche comprese:

- le istruzioni congiunte con Banca d'Italia, Covip e Ministero dell'Economia per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 (documento di consultazione n. 3 del 28 aprile 2023)⁴⁰;
- n. 1 lettera al mercato recante le aspettative dell'Istituto in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (c.d. POG) che, pur avendo finalità esclusivamente interpretativa o applicativa, può determinare impatti significativi sull'attività e sull'organizzazione dei destinatari⁴¹ (documento di consultazione n. 8 del 6 ottobre 2023)⁴².

I Documenti di Consultazione relativi agli atti sopra indicati, sono pubblicati sul sito *internet* dell'Istituto nella Sezione Normativa secondaria emanata da IVASS⁴³.

ASPETTI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI AIR E VIR

A seguito dell'adozione del citato Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 e della esperienza acquisita in materia, nel marzo 2023, l'IVASS ha aggiornato la Guida metodologica AIR e VIR. La Guida metodologica si compone di tre Parti:

- la prima approfondisce i principi generali che riguardano l'AIR e la VIR, evidenzia le peculiarità e gli aspetti comuni e chiarisce i criteri applicativi del principio di proporzionalità;
- la seconda illustra il processo AIR e descrive le fasi dell'analisi e la relativa metodologia da adottare;
- la terza illustra il processo VIR, descrive le fasi di verifica e la relativa metodologia da adottare.

La Guida è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto⁴⁴ e diffusa internamente per meglio garantire un processo normativo uniforme. Ciò ha consentito di raggiungere uno *standard* ancora più omogeneo tra i redattori degli atti di regolazione, migliorando, in via generale, l'efficacia e la efficienza del processo

⁴⁰ Documento di consultazione n.3 del 28 aprile 2023 - consultazione congiunta - sulle Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine e munizioni

⁴¹ Con riferimento alla lettera al mercato in materia di POG, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6, del Regolamento IVASS n. 54/2023, hanno trovato applicazione soltanto gli articoli 5, 6 e 8 del Regolamento IVASS n. 54/2022 concernenti la consultazione pubblica, ma non anche quelle in materia di AIR che, pertanto, non è stata svolta.

⁴² Documento di consultazione n. 8 del 6 ottobre 2023 per la lettera al mercato POG in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (c.d. POG) - aspettative dell'Istituto.

⁴³ <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/index.html>

⁴⁴ https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2022/n54/Nuova_Guida_Metodologica_AIR_e_VIR.pdf

normativo dell'Istituto, anche attraverso una maggiore trasparenza e semplificazione.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Applicazione dell'AIR nel corso del 2023

1. In merito alle attività di AIR, va preliminarmente evidenziato che numerosi elementi qualificanti un tipico percorso di analisi di impatto della regolamentazione sono presenti “naturalmente” nelle attività procedimentali svolte dall'Autorità giacché risultano inglobati nell'iter procedurale in considerazione del presupposto che ogni atto di regolamentazione dell'Autorità deve essere adeguatamente motivato.

2. In tal senso, al fine di garantire il miglioramento della regolamentazione nell'ambito dei settori di competenza, merita rilevare che l'AGCOM ha ulteriormente affinato l'utilizzo delle Consultazioni pubbliche quale strumento integrante e indispensabile per il miglioramento dell'attività di regolamentazione e, oramai consolidato da tempo, quale principale strumento di trasparenza dei processi decisionali. La loro potenzialità risulta di fondamentale importanza sia nel guidare gli operatori alle nuove disposizioni, sia per limitare il più possibile errori nel disegno delle norme, dal momento che, proprio durante le consultazioni pubbliche, possono essere utilmente segnalati e corretti. I documenti che vengono sottoposti a forme di consultazione pubblica contengono implicitamente analisi di scenario e possibili soluzioni regolatorie sul cui contenuto, al fine di meglio chiarire dubbi applicativi, acquisire informazioni e ulteriori elementi per l'affinamento della regolamentazione, tenuto conto dei destinatari, viene richiesto il coinvolgimento dei soggetti interessati. Tutto ciò al fine di rafforzare ulteriormente l'approccio dell'Autorità ad una regolamentazione trasparente ed efficace basata, tra l'altro, anche sulla gestione dei flussi informativi che alimentano le valutazioni a supporto dei processi decisionali, tenendo conto del vincolo temporale dovuto alla necessità di fornire risposte in tempi adeguati anche nei nuovi ambiti di competenza particolarmente rilevanti nel corso degli ultimi anni. Dalla qualità delle informazioni e dalla condivisione di proposte dipende, infatti, la qualità delle valutazioni svolte nel ciclo regolatorio e anche la conseguente attività di revisione periodica secondo il metodo del “*regulatory fitness checks*”.

3. In considerazione delle competenze regolamentari attribuite all'Autorità dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, anche *TUSMA*), va segnalato, a completamento delle informazioni riportate nella precedente relazione, relativa all'anno 2022, l'approvazione, con delibera 37/23/CONS, del “*Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio*” a valle della consultazione pubblica avviata con delibera 292/22/CONS di cui l'AIR, descritta nella predetta relazione, era parte integrante. Di seguito si dà conto delle analisi di impatto effettuate nel corso del 2023.

4. La prima AIR è stata svolta come attività di supporto all'adozione di un regolamento in materia di procedura per la rimozione di contenuti audiovisivi diffusi presso una piattaforma di condivisione video (c.d. *video sharing platform*) per la tutela dei minori, la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana, e della tutela dei consumatori, ivi inclusi gli investitori. L'AIR è stata sottoposta a consultazione pubblica, con delibera 76/23/CONS *Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro* ([Allegato C – Delibera 76/23/CONS](#)). L'AIR è stata svolta

sotto forma di “AIR semplificata”⁴⁵ secondo quanto previsto dalle Linee guida AIR adottate con delibera n. 211/21/CONS, all’esito della quale, considerando che il provvedimento regolatorio è previsto da una norma primaria, l’Autorità ha scelto l’opzione che prevedeva la messa a punto di un regolamento in cui definire le procedure attraverso cui limitare la circolazione di programmi, video generati dall’utente e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano, per fini di tutela dei minori, lotta contro l’incitamento all’odio e tutela dei consumatori, specificandone gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma primaria. Il regolamento è stato adottato con la delibera 298/23/CONS.

5. La seconda analisi d’impatto, sempre ascrivibile alle competenze attribuite all’Autorità dal TUSMA, è stata svolta in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale ed è stata parte integrante della consultazione pubblica avviata con delibera 14/23/CONS recante *Consultazione pubblica in materia di promozione dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre* ([Allegato C - Delibera 14/23/CONS](#)). L’AIR, in considerazione del fatto che è la norma primaria a richiedere l’intervento regolamentare, è stata svolta in maniera “preliminare”⁴⁶, con il preciso intento di individuare quella macro-opzione ritenuta in grado di garantire una maggiore efficacia regolatoria. In merito alla numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (cosiddetto LCN), l’opzione prescelta, sulla base della quale è stato redatto il regolamento sottoposto anch’esso a consultazione pubblica, prevede che l’Autorità disciplini le modalità di installazione e le condizioni di accessibilità del sistema di numerazione automatica tenendo presente, come obiettivo generale, quello di garantire a tale numerazione un accesso agevole e rispettoso delle abitudini degli utenti. La delibera 294/23/CONS ha successivamente adottato il regolamento.

6. Infine, non collegata alle novità introdotte dal TUSMA, va segnalata l’AIR ([Allegato B - Delibera 251/23/CONS](#)) in materia di misure riservate a consumatori con disabilità per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile. Più in dettaglio, l’Autorità ha ritenuto opportuno svolgere un’ulteriore analisi di impatto, al termine del periodo di sperimentazione previsto dalla delibera 290/21/CONS con la quale venivano ampliate sia la platea dei destinatari delle agevolazioni in materia di servizi di comunicazione elettronica, sia la gamma delle offerte agevolate di rete mobile. Proprio dall’analisi di impatto della regolamentazione svolta in occasione dell’aggiornamento delle agevolazioni per i consumatori con disabilità (delibera 290/21/CONS), è emersa la necessità di monitorare l’applicazione della nuova normativa e, pertanto, al termine del periodo di sperimentazione l’Autorità ha provveduto a svolgere una nuova analisi d’impatto. Un interessante aspetto di quest’ultima analisi è quello per cui, a seguito proprio del periodo di sperimentazione, l’Autorità ha potuto richiedere agli operatori di settori informazioni di natura quantitativa in merito al numero di utenti che hanno usufruito delle agevolazioni, con particolare riguardo ai minori, e ai mancati ricavi dovuti alla concessione delle agevolazioni. Dalla valutazione delle informazioni raccolte, integrate con altre provenienti dall’INPS, si è ritenuto che l’onere complessivo in capo agli operatori, considerando il numero di utenti prospettico e l’ammontare di risorse complessivo del settore, sia sostenibile da parte del mercato. Pertanto, è stata approvata dall’Autorità la delibera 251/23/CONS recante *Modifiche e integrazioni alla delibera n. 290/21/CONS in merito alle offerte agevolate su rete mobile per minori aventi diritto* con la quale si integra la precedente norma consentendo di richiedere ai genitori/tutori di poter accedere alle agevolazioni per conto dei minori con disabilità su cui esercitano la potestà genitoriale.

⁴⁵ Cfr. pag. 19, Allegato A alla Delibera 211/21/CONS *Linee guida per l’analisi di impatto della regolamentazione nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. In linea con quanto precedentemente esposto (cfr. punto 5), si tratta di un modello tale per cui l’analisi d’impatto si sofferma sulla valutazione delle opzioni di intervento, che spesso si configurano essenzialmente come opzioni di implementazione, lasciando alla parte motiva del provvedimento l’esame degli altri elementi costitutivi dell’AIR: l’analisi del contesto, la definizione del problema e l’individuazione dei destinatari.

⁴⁶ Cfr. pag. 19, Allegato A alla Delibera 211/21/CONS *Linee guida per l’analisi di impatto della regolamentazione nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Si tratta di una modalità attraverso cui l’analisi di impatto viene svolta antecedentemente all’avvio eventuale di un procedimento di cui l’AIR rappresenta in ogni caso la base di partenza.

Applicazione della VIR

7. In riferimento alla valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR), l'Autorità, come da prassi consolidata, presenta le sue risultanze in occasione dell'elaborazione della [Relazione Annuale 2023](#) che l'Autorità è tenuta a presentare al Parlamento e al Governo. Questa collocazione della VIR all'interno della Relazione annuale, risponde all'obiettivo richiamato dall'articolo 2 comma 5 del D.P.C.M. 169/17 che dispone *“di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione”*.

8. La valutazione *ex post* dei risultati dell'attività regolatoria dell'Autorità, piuttosto che essere svolta in un quadro a sé stante, viene presentata nella Relazione Annuale in maniera integrata alla descrizione delle attività svolte nell'ambito di ciascun settore di intervento. L'Autorità ha introdotto questo modello originale, basato su di un piano di monitoraggio costante e continuo dell'analisi dei risultati, a partire dalla Relazione Annuale del 2016. La batteria di indicatori individuata per ciascun ambito di competenza, profilandosi come uno strumento dinamico, tramite continui aggiornamenti per tener conto delle novità normative e di mercato che impattano sugli ambiti di intervento dell'Autorità, consente di descrivere sinteticamente i risultati relativi alle diverse attività di competenza. Un importante ruolo svolto in questo processo è rappresentato dal costante affinamento delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati, frutto anche dei rodati processi comunicativi interni, grazie alle quali è possibile migliorare regolarmente le analisi quali-quantitative di verifica *ex-post* nell'intento di rendere sempre più efficace la realizzazione degli obiettivi della regolazione.

9. Tanto premesso, per ciascun ambito di intervento, gli ultimi risultati, su di un arco temporale di cinque anni, dei principali indicatori che compongono la metodologia della VIR impostata dall'Autorità, sono illustrati nei paragrafi conclusivi di ciascun capitolo della Relazione Annuale 2023; nello specifico, il paragrafo 1.5 del Capitolo 1 (*Le Comunicazioni Elettroniche*), il paragrafo 2.5 del Capitolo 2 (*I Media*), il paragrafo 3.5 del Capitolo 3 (*I servizi internet e le piattaforme online*) e il paragrafo 4.5 del Capitolo 4 (*I servizi Postali*). Inoltre, una specifica batteria di indicatori è prevista in merito all'azione amministrativa, par. 5.7 del Capitolo 5 (*Le dimensioni istituzionali e organizzative dell'autorità*). Informazioni più analitiche che riguardano, per ciascun ambito di intervento, l'insieme completo degli indicatori in serie storica a partire, laddove disponibili le informazioni, dal 2014, sono illustrate nell'Appendice statistica della Relazione Annuale ([Appendice statistica RA23](#)).

Documentazione reperibile:**Attività di AIR:**

[Delibera 76/23/CONS](#) “Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro”, documento AIR [Allegato C – Delibera 76/23/CONS](#).

[Delibera 14/23/CONS](#) “Consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”, documento AIR [Allegato C - Delibera 14/23/CONS](#).

[Delibera 251/23/CONS](#) “Modifiche e integrazioni alla delibera n. 290/21/CONS in merito alle offerte agevolate su rete mobile per minori aventi diritto”, documento AIR [Allegato B - Delibera 251/23/CONS](#).

Attività di VIR:

[Relazione Annuale 2023](#)

[Appendice statistica RA23](#) (Tabelle A1.47 – A2.35 – A3.8 – A4.19 – A5.10)

Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

La COVIP nel corso del 2023, non ha adottato nuovi atti di regolazione, né interventi di integrazione, modifica o abrogazione di quelli in essere ma ha avviato una procedura di pubblica consultazione mediante pubblicazione, nell'apposita sezione del proprio sito web, del relativo schema di provvedimento (all.1).

Al riguardo, si fa presente che la procedura di pubblica consultazione, avviata il 28 aprile e conclusa il 12 giugno 2023, ha, nello specifico, riguardato lo Schema delle ***“Istruzioni di Banca D'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220”***.

In particolare, la Legge n. 220/2021 vieta agli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario, assicurativo, della previdenza complementare e alle fondazioni di origine bancaria di finanziare le società coinvolte nella produzione e nella commercializzazione di mine antipersona e munizioni a grappolo e, al fine di assicurare il rispetto del divieto di finanziamento, stabilisce che gli intermediari abilitati adottino idonei presidi procedurali e consultino almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo.

In tale ambito, l'art. 3, comma 1, della richiamata Legge, come da ultimo modificato dalla Legge n. 122/2022, di conversione del Decreto legge 73/2022, prevede che gli Organismi di vigilanza sugli intermediari di cui sopra, emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti.

Trattandosi di Istruzioni rivolte a un ampio e diversificato novero di soggetti, la bozza di Istruzioni è stata formulata in termini tali da consentire a ciascun intermediario di applicarle, sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa. Inoltre, in base al principio di non onerosità, le Istruzioni vanno ad integrare le misure a presidio del divieto con i processi già previsti dal sistema dei controlli interni istituiti dagli intermediari, in base alle rispettive normative di settore.

A tale proposito, si rappresenta che sono attualmente in corso gli incontri tra gli uffici della COVIP e quelli degli altri Organismi di vigilanza per la predisposizione del testo definitivo delle suddette Istruzioni.

Allegati documenti reperibili al link: <https://www.covip.it/normativa/fondi-pensione/pubbliche-consultazioni/schema-delle-istruzioni-leesercizio-controlli>

***Fine.

APPENDICE 2 – AIR e VIR nelle Regioni

*Consiglio Regionale*

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
Servizio Analisi economica, Statistica e Monitoraggio
Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0001077/2024 del 02/02/2024	
Firmatario: VINCENZO MAZZOTTA, Anna Caporale	

L'Aquila, 2 febbraio 2024

statoregioni@mailbox.governo.it
protocollo.dagl@mailbox.governo.it
dagl.preconsiglio@pec.governo.it
conferenza@pec.regioni.it

Oggetto: Richiesta informazioni in materia di AIR, VIR e ATN. Trasmissione elementi informativi relativi all'anno 2023 riguardanti il Consiglio regionale dell'Abruzzo.

In riferimento alla nota della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, prot. n. 77/CU del 9 gennaio 2024, si trasmettono gli elementi informativi riguardanti le attività del Consiglio regionale dell'Abruzzo in materia di AIR, di VIR e di relazioni ATN svolte con riferimento all'anno 2023.

ESPERIENZE DI AIR E VIR

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il **Consiglio regionale** esercita la funzione di **controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche** in rapporto alle finalità perseguite.

Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'AIR, l'analisi di fattibilità e la consultazione. **L'AIR è di norma effettuata dalla Giunta regionale.**

Il **controllo e la valutazione in via successiva** sono effettuati attraverso la **VIR e le clausole valutative**. La normativa regionale dell'Abruzzo¹ fa propria la definizione di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) presente nella normativa statale (L. 246/2005²) e specifica che, **ai fini della stessa VIR, nelle leggi possono essere inserite clausole valutative**³, mediante le quali il soggetto attuatore comunica al **Consiglio regionale** le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

¹ L.R. 26/2010, art. 8.

² In base alla legge n. 246/2005 e s.m.i., "La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni".

³ di cui all'[art. 26](#), comma 2, dello [Statuto](#)

In caso di previsione di clausola valutativa, il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, corredata da eventuali osservazioni, al Consiglio e alla Giunta.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo utilizza, inoltre, un altro strumento per ricostruire il percorso di attuazione di una legge regionale e valutarne gli effetti: **la missione valutativa**. Si ricorre ad essa sia nei casi in cui le attività informative previste dalle clausole valutative possano non soddisfare interamente le esigenze conoscitive che emergono sull'attuazione delle leggi, sia nei casi in cui si manifesti, da parte degli organismi consiliari, la necessità di approfondire alcuni aspetti della legge o di avere maggiori informazioni sull'applicazione del testo legislativo, a prescindere dalla presenza o meno di una clausola valutativa.

Lo svolgimento di missioni valutative viene affidato all'Ufficio Monitoraggio e statistica del Servizio Analisi economica, statistica e monitoraggio con apposito atto deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, su impulso del Comitato per la Legislazione⁴, secondo quanto previsto dall'articolo 121, comma 5, lett. h) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Il risultato dell'analisi è riassunto in un documento denominato "Nota Informativa" che viene presentato all'Ufficio di Presidenza, distribuito ai Consiglieri e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Il quadro della valutazione si è arricchito anche di nuovi approcci che necessitano di acquisire un certo grado di maturazione: quello del valore pubblico e quello della valutazione partecipativa, elementi fondamentali per valutare la performance e l'azione dell'amministrazione.

Rispetto alla creazione di valore pubblico è stata introdotta un'analisi ragionata della normativa regionale dell'XI legislatura per coglierne gli aspetti che si possano collegare agli obiettivi di sviluppo sostenibile SDGs.

2

Rispetto alla valutazione partecipativa, questa è stata impostata in modo da comprendere diversi ambiti e strumenti e, sebbene si applichi più agevolmente ai servizi aventi un'utenza diretta, è un modello che può portare importanti benefici anche alle **attività di regolazione**, tipiche di alcune amministrazioni quali il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha introdotto la valutazione partecipativa nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ed elaborato delle Linee guida per l'applicazione graduale dello stesso alle attività tipicamente svolte (servizi diretti a cittadini o imprese, funzioni di trasferimento, funzioni di regolazione, funzioni di vigilanza, funzioni di amministrazione generale), avendo proprio a riferimento l'adozione di un approccio integrato che possa guidare l'azione amministrativa verso la creazione di valore pubblico.

Nel corso del 2023 l'attività in materia di VIR ha riguardato i seguenti aspetti:

⁴ Il Comitato per la legislazione, ai sensi dell'[art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale](#), è organo interno permanente paritetico che opera per assicurare il miglioramento della qualità della normazione ed esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali. Obiettivo dell'attività di controllo e valutazione è quello di produrre conoscenza sull'attuazione delle leggi e sugli esiti delle politiche regionali, a supporto delle scelte legislative e dell'elaborazione delle politiche. Per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, il Comitato attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali, promuovendo anche lo svolgimento di missioni valutative da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza.



✓ Clausole valutative

Nel **2023** sono state approvate **5 nuove leggi** contenenti **clausole valutative o norme di rendicontazione**:

- L.R. 17 marzo 2023 n. 14 "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo."
- L.R. 5 giugno 2023, n. 24 "Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia grave oncologica o sottoposto a trapianto) e contributo straordinario alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita."
- L.R. 6 giugno 2023, n. 25 "Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo."
- L.R. 17 agosto 2023, n. 34 "Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica."
- L.R. 8 novembre 2023, n. 52 "Istituzione e disciplina della "Giornata Ecologica Regionale"".

✓ Clausole valutative e norme di rendicontazione: relazioni

Le clausole valutative e le norme di rendicontazione in vigore prevedono obblighi informativi a carico dei soggetti attuatori, che consentono il compimento del ciclo di valutazione delle politiche regionali da esse innescato (art. 121 comma 5 lett. g) art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale).

Gli obblighi informativi si sostanziano, nella quasi totalità dei casi, in relazioni che le strutture competenti della Giunta regionale trasmettono, con la periodicità prevista dalla clausola, alla competente Commissione consiliare e/o al Comitato per la legislazione.

Alla fine del **2023** sono **60** le leggi in vigore che contengono **clausole valutative o altre norme di rendicontazione** sull'attuazione, alcune delle quali prevedono obblighi informativi a partire dai prossimi anni.

3

Nel 2023, stante la vigenza di previsioni normative esplicite riguardo agli obblighi di rendicontazione, grazie anche all'attivazione di canali di comunicazione dirette da parte dei membri del Comitato per la Legislazione con l'esecutivo, si riscontra un miglioramento del tasso di risposta. Ad oggi sono pervenute 13 relazioni e 11 riscontri informativi sul totale delle 60 leggi regionali citate.

✓ Missioni valutative

Dal 2011 ad oggi le missioni valutative concluse con la redazione di una nota informativa da parte del Consiglio Regionale sono:

- per l'anno 2010: L.R. 16/2002 "Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio";
- per l'anno 2011: L.R. 1/2008 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali";
- per l'anno 2012: L.R. 25/2001 "Contributo per l'acquisto, recupero e costruzione della prima casa";
- per l'anno 2013: L.R. 31/2006 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate";



- per l'anno 2014: L.R. 11/2009 "Norme per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto"
- per l'anno 2015: L.R. 15/2011 - "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)";
- per l'anno 2016: L.R. 45/2007 - "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"
- per l'anno 2017: L.R. 40/2012 "Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale"
- per l'anno 2018: L.R. 28/1993 "Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza, in attuazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza 9 ottobre 1990, n. 309 - Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari e L.R. 40/2013 Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco"
- per l'anno 2020: "Le politiche abitative: Le ATER Abruzzesi" ⁵
- per l'anno 2021: "Diritto allo studio: le ADSU Abruzzesi".
- per l'anno 2022: "La ricostruzione post sisma in Abruzzo - Parte I Sisma 2009"
- per l'anno 2023: "La ricostruzione post sisma in Abruzzo - Parte II Sisma 2016".

INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di rafforzare le competenze del personale in tema di valutazione, sia sotto il profilo teorico che applicato, è stata favorita la partecipazione dei dipendenti impegnati nel monitoraggio, nell'analisi dell'attuazione delle leggi e delle politiche regionali e nella valutazione degli effetti, ad un corso di formazione specifico in tema di Statistiche ufficiali per la P.A. organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

4

⁵ Nel 2019, in ragione del passaggio di legislatura (con la conclusione della X e l'avvio dell'XI), non sono state svolte missioni valutative.



RELAZIONI ATN

Tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione, la l.r. 14 luglio 2010, n. 26, all'art. 4 disciplina l'analisi tecnico-normativa (ATN), prevedendo espressamente che:

“1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.

2. L'ATN è effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.

3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale individua il contenuto della scheda ATN predisposta dalla competente struttura consiliare, nonché le modalità ed i tempi di trasmissione della medesima al Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell'intervento normativo, al proponente ed ai Consiglieri regionali”.

A tal riguardo si segnala inoltre che l'art. 71 del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio regionale prevede che la struttura consiliare preposta all'assistenza tecnico - giuridica e legislativa assicura il supporto agli organi consiliari in ogni fase del procedimento legislativo e, di norma, predispone, per l'esame del progetto di legge in Commissione, una scheda per l'istruttoria legislativa che esamina i seguenti aspetti:

- a) la necessità del provvedimento, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante ricorso a fonte diversa da quella proposta;
- b) la conformità del provvedimento alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, tenendo conto delle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale;
- c) la coerenza della proposta con lo Statuto e i rapporti con l'ordinamento regionale;
- d) la definizione degli obiettivi dell'intervento, la congruità dei mezzi individuati per conseguirli e l'adequazione dei termini previsti per l'attuazione della disciplina;
- e) il rispetto dei principi sulla qualità della normazione di cui all'art. 57 con eventuale riformulazione del testo.

5

Nell'anno 2023 il **Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale** ha predisposto in totale **n. 63 schede ATN** relative ai progetti di legge regionali.

Con specifico riferimento al *drafting* normativo si segnala che l'articolo 40, comma 1, dello Statuto, come modificato dalla legge statutaria regionale 9 febbraio 2012 n.1, è dedicato alla qualità delle norme e recita testualmente che: *“I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione.”*. Infatti, preliminare a tutti gli altri strumenti riconducibili alla qualità della legislazione, è la buona redazione delle leggi, anche mediante l'uso - ormai generalizzato - delle regole di *drafting*. A tal fine, è stato approvato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo in data 29 giugno 2004, con verbale n.136/10, il “Manuale per la redazione dei testi normativi” secondo lo



schema elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale e condiviso da gran parte delle Assemblee legislative.

L'Abruzzo ha sviluppato uno strumento di controllo sull'applicazione del Manuale. Tale strumento si sostanzia, come già detto, nell'elaborazione di schede istruttorie predisposte dal Servizio Legislativo Qualità della legislazione e Studi in cui si rilevano le eventuali difformità del testo normativo rispetto alle regole di *drafting* con contestuale proposta di riformulazione del testo.

Con una attività di monitoraggio successiva all'approvazione di ciascuna legge regionale, viene redatta dal Servizio Legislativo Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale una scheda che contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge che l'ha originata verificando, tra l'altro, il grado di recepimento da parte della Commissione consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa. Nell'anno 2023 sono state predisposte in totale **n. 65 schede tecniche** (una per ogni legge promulgata nell'anno). Tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo:

<http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/schede/2023.asp>


Si segnala altresì che nell'annuale rapporto sullo stato della legislazione regionale è dedicata una apposita trattazione al grado di adeguamento ai rilievi di *drafting* ed ATN effettuati nelle schede istruttorie predisposte dal Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni di **drafting formale**, è risultato che nel 2023 le Commissioni consiliari per **8** leggi licenziate (pari al **12%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **3** legge licenziate (pari al **5%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **43** leggi (pari al **66%**) il Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non ha effettuato alcuna segnalazione dal momento che o il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di *drafting* o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura dell'articolo. Quest'ultimo dato in particolare può essere interpretato come una maggiore consapevolezza acquisita dal Legislatore che il rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per garantire la qualità della legislazione. Si fa presente che per **11** leggi (pari al **17%**) approvate nel corso dell'anno 2023 non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo più, dell'esiguità del tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente.

6

Il grafico che segue illustra i dati sopra esposti.






E' chiaro, però, che il rispetto delle regole formali, non è di per sé sufficiente a garantire la qualità della legislazione poiché una legge, se pur tecnicamente corretta, può non seguire altre regole volte a soddisfare ulteriori e connesse esigenze di qualità. Infatti la scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in relazione all'ordinamento regionale, alla Costituzione e alla legislazione nazionale, nonché alla normativa dell'Unione europea.

7

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni relative **all'analisi tecnico-normativa (ATN)**, è risultato che nel 2023 le Commissioni consiliari per **1** leggi licenziate (pari al **2%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **2** leggi licenziate (pari al **3%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **51** leggi (pari al **78%**) le osservazioni del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non hanno evidenziato contrasti del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, dell'Unione europea, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Si fa presente che per **11** leggi (pari al **17%**) approvate nel corso dell'anno 2023 non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo più, dell'esiguità del tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente.

Il grafico che segue illustra il grado di adeguamento ai rilievi di ATN nell'anno 2023.





8

I Servizi restano a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

Il Dirigente del Servizio
Analisi Economica, Statistica
e Monitoraggio
Ing. Vincenzo Mazzotta

Il Dirigente del Servizio
Legislativo, Qualità della Legislazione
e Studi
Avv. Anna Caporale

Firmato digitalmente da VINCENZO MAZZOTTA



DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE
E ISTITUZIONI



Il Responsabile del Settore
Affari Legislativi e Aiuti di Stato
Francesca Palazzi

Segreteria della Conferenza Unificata

VIA PEC:

affariregionali@pec.governo.it

Dipartimento Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

VIA PEC:

dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Segreteria della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome

VIA PEC:

conferenza@pec.regioni.it

Relazione sulle attività in merito alle esperienze di AIR, ATN, e VIR svolte dalla Regione Emilia-Romagna (anno 2023)

In risposta alla richiesta della Segreteria della Conferenza Unificata (rif. DAR-0000218-P-08/01/2024 - Codice 4.1/2024/5), relativa alla richiesta di informazioni in materia di AIR e VIR, pervenuta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento all'anno 2023 ai fini della predisposizione della relazione annuale in Parlamento, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 la Regione Emilia-Romagna illustra quanto segue.

1. LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. LA LEGGE



REGIONALE N. 18 DEL 2011.

Come illustrato nelle precedenti relazioni annuali, i temi della qualità della regolazione sono da tempo all'attenzione delle politiche della Regione Emilia-Romagna.

Lo Statuto regionale contiene alcune norme di riferimento costituite dall'art. 28 (in materia di poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa nella fase della progettazione e dell'elaborazione normativa), dall'art. 53 (in materia di impatto delle leggi e redazione dei testi) e dall'art. 54 (dedicato ai testi unici). Nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa vi è un intero Titolo che contiene norme che indirizzano l'attività legislativa, di programmazione e regolamentare verso la razionalizzazione e semplificazione, la chiarezza degli obiettivi, il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione di efficacia delle politiche.

La Regione Emilia-Romagna, a partire dalla legge n. 18 del 7 dicembre 2011 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale, istituzione della sessione di semplificazione), sta attuando una serie di interventi al fine di raggiungere degli effettivi livelli di semplificazione sia sul versante legislativo in termini di riduzione e miglioramento della produzione normativa sia sul versante amministrativo in termini di riduzione degli oneri amministrativi in capo ai cittadini e alle imprese.

Sul versante della semplificazione legislativa, la legge n. 18 ha individuato una serie di principi-guida finalizzati a sviluppare la qualità degli atti normativi, quali la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo e la chiarezza dei dati normativi; l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva dell'impatto degli atti normativi sulla vita di cittadini e imprese secondo la disciplina statale dell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.); l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici anche attraverso la "misurazione degli oneri amministrativi (M.O.A.). Nel novembre 2012 e nel dicembre 2013 si sono svolte, secondo le previsioni della legge n. 18, due Sessioni di lavori dell'Assemblea Legislativa dedicate al tema della semplificazione in cui sono state rispettivamente approvate ed implementate sei linee d'azione per la semplificazione. In particolare, per quanto qui interessa, la Terza Linea, dedicata a "*Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione – AIR, VIR e ATN*", ha rappresentato un forte impulso per l'adozione di una serie di misure significative di semplificazione, nonché per lo sviluppo e per l'implementazione delle tecniche di qualità della regolazione. In particolare, la costituzione nel 2013 di un gruppo tecnico tematico per l'attuazione della semplificazione normativa, appositamente dedicato allo

sviluppo delle tecniche di qualità della regolazione e di semplificazione normativa, ha consentito la predisposizione di un ampio Documento in cui sono stati illustrati il contesto europeo, statale e regionale in cui si sono sviluppati i temi e gli strumenti della qualità della regolazione e sono state formulate indicazioni metodologiche e proposte operative al fine di incrementare e rendere più efficace l'utilizzo degli stessi nell'ordinamento regionale, anche in relazione al cd. "ciclo della normazione" (programmazione, realizzazione dei testi, attuazione della normativa, valutazione successiva e riprogrammazione). Tale Documento rappresenta il fondamento teorico-programmatico delle politiche di semplificazione della Regione Emilia-Romagna e contiene le Linee-guida per orientare le scelte e le attività regionali nel senso di un'effettiva semplificazione in termini qualitativi e quantitativi della produzione normativa, anche attraverso l'attività coordinata di tutte le strutture regionali presenti nel citato gruppo per la semplificazione normativa che è stato riconfermato nel 2017 e nel 2020.

2. LE POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E GLI STRUMENTI DI BETTER REGULATION

2.1. Le leggi di semplificazione normativa e il Gruppo tecnico per l'attuazione della semplificazione normativa,

Lo snellimento del corpus normativo rappresenta una delle misure principali per conseguire un'effettiva semplificazione ormai da tempo nell'agenda del legislatore regionale. A partire dal 2013 è stata avviata un'attività di ricognizione delle disposizioni normative vigenti finalizzata alla forte riduzione del patrimonio normativo della Regione Emilia-Romagna. L'attività di ricognizione si basa su un metodo ormai collaudato, articolato su più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative; una seconda fase di classificazione delle normative tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili; una terza fase di raccolta delle normative e delle disposizioni abrogabili e contestuale valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative; infine, la fase di elaborazione del progetto legislativo in cui viene disposta l'abrogazione, vengono disciplinati gli effetti e vengono elencate le disposizioni da abrogare. Tali attività hanno portato all'approvazione di otto leggi annuali di semplificazione normativa, concepite come strumento di attuazione del sistema di revisione normativa analogo a quello che a livello dell'Unione europea viene attuato ogni anno con il citato "Programma Refit", di cui alla comunicazione COM (2014) 192 "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione

(REFIT): situazione attuale e prospettive”. Con le nove leggi cd Refit (L.R. n. 27 del 2013; L.R. n. 10 del 2015; L.R. n. 10 del 2016; L.R. n. 15 del 2017; L.R. n. 14 del 2018; L.R. n. 17 del 2019; L.R. n.5 del 2021; L.R. n. 11 del 2022; L.R. n.7 del 2023) la Regione Emilia-Romagna nel periodo dal 2013 al 2023 ha complessivamente abrogato 345 leggi regionali, 10 regolamenti regionali e 152 disposizioni normative.

Con la ricostituzione del Gruppo tecnico per l’attuazione della semplificazione normativa, con determinazione n.15464 del 10.09.2020, sono stati individuati quali suoi compiti principali la prosecuzione delle attività di carattere permanente preordinate alla predisposizione dei progetti di legge cd Refit con cadenza di regola annuale, e l’implementazione degli strumenti di qualità della regolazione con particolare riguardo all’analisi di impatto della regolamentazione secondo le indicazioni contenute nel DPCM 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione.).

2.2. Valutazione impatto di Genere

Cronologicamente, una delle ultime e più rilevanti novità in tema di analisi normativa è stata l’introduzione, nel 2021, della “Valutazione dell’impatto di genere ex ante”.

Tale valutazione è stata introdotta dalla l.r. n. 4/2021, con l’art. 39, che prevede, dopo l’articolo 42 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), un nuovo articolo 42 bis rubricato appunto “Valutazione dell’impatto di genere ex ante”.

Tale nuovo articolo stabilisce che la Regione *“al fine di conseguire l’applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l’effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, effettua di norma e salvo motivate ragioni d’urgenza, la valutazione dell’impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l’efficacia delle leggi regionali”*.

Questa peculiare forma di AIR consente di valutare e identificare la situazione attuale e i prevedibili effetti sulla popolazione in base al genere conseguenti all’introduzione della proposta, coadiuvando le scelte degli organi politici e migliorando la qualità della legislazione.

Per la realizzazione di tale fine si prevede che *“La Giunta, previa intesa con l’ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo per l’applicabilità delle valutazioni dell’impatto di genere ex ante entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, a seguito del quale sarà individuato il Nucleo Operativo d’Impatto (NOI), necessario per rendere efficace il*

presente articolo”.

La valutazione dell’impatto di genere ex ante sui progetti di legge regionali si aggiunge agli strumenti del sistema paritario già previsti dalla L.R. 6/2014 e operativi da anni nella Regione Emilia-Romagna (quali il bilancio di genere), per rafforzare l’integrazione della dimensione di genere nelle politiche regionali. In questo modo si completa il quadro esistente degli strumenti di gender mainstreaming e si fa un ulteriore passo avanti per promuovere l’attenzione al genere in ogni azione e in ogni fase delle politiche, a partire dalla programmazione, per una maggiore efficacia nel contrasto alle disuguaglianze di genere.

Il regolamento applicativo è stato definitivamente approvato nel gennaio 2024, nei prossimi mesi si procederà alla formazione del Nucleo operativo (NOI) sulla base di quanto indicato nel regolamento stesso.

2.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi tecnico-finanziaria

L’analisi tecnico-normativa viene svolta sui progetti di legge di iniziativa dell’esecutivo da parte del Settore “Affari legislativi e Aiuti di Stato” della Giunta mediante una scheda per l’analisi tecnico-normativa e la valutazione preventiva dell’impatto del progetto di legge di cui il Servizio si è dotato per svolgere l’istruttoria dei progetti di legge. Il contenuto della scheda è stato definito rielaborando il modello proposto per gli atti statali nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, “Tempi e modalità di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa”. La scheda di ATN utilizzata per l’istruttoria normativa in realtà è molto più ricca di elementi rispetto al modello statale in quanto, oltre a contenere gli elementi minimi e tipici di un’analisi tecnico-normativa (cioè, le ragioni e gli obiettivi dell’intervento; la compatibilità con l’ordinamento europeo, nazionale e regionale; gli elementi di qualità sistematica e redazionale del testo), contiene la descrizione del percorso attuativo della proposta normativa: previsione di poteri sostitutivi; incidenza sui procedimenti amministrativi pendenti e norme transitorie; eventuale previsione di atti successivi con valutazione della congruità del termine per la loro adozione; effetti abrogativi espliciti ed impliciti; eventuali effetti retroattivi. La scheda contiene inoltre la valutazione preventiva dell’impatto del progetto di legge sotto i profili istituzionale (quali rapporti il progetto prevede tra i diversi livelli di governo: conferimento di funzioni; sostituzione; concertazione eccetera); amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di pianificazione, di semplificazione ecc.); organizzativo (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, organi eccetera); procedimentale (impatto della riforma sull’assetto dei procedimenti, in relazione ai vari principi implicati, es. semplificazione, con l’eventuale riduzione dei termini finali e/o degli oneri amministrativi,

partecipazione, con l'eventuale aggiunta o eliminazione di richieste documentali o di consultazioni, ma anche trasparenza, qualità ecc.).

Allo stato attuale, nell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna tale scheda rappresenta principalmente un supporto di cui il Settore Affari legislativi si avvale per approfondire ed esaminare in tutti i loro aspetti formali e sostanziali i progetti di iniziativa della Giunta, oltre che un utile strumento di documentazione dell'attività svolta; essa è archiviata tra gli atti del Servizio. Parte del contenuto della scheda di analisi tecnico-normativa trova la sua tradizionale sede nell'ambito della relazione illustrativa del progetto di legge, che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione insieme al progetto.

Una scheda di analogo contenuto è stata adottata ed è utilizzata dalle competenti strutture dell'Assemblea Legislativa per l'analisi dei progetti di iniziativa consiliare.

Si ricorda altresì che a partire dal 1 marzo 2014 è previsto che tutte le delibere di Giunta relative a progetti di legge e di regolamento siano corredate di due pareri: il parere di adeguatezza tecnico-normativa che esprime una valutazione positiva in termini di correttezza tecnico-redazionale e in termini di coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dello Stato e regionale (sia a livello statutario, sia riguardo alle linee generali assunte dalla legislazione regionale), e il parere di legittimità che dà conto degli esiti dell'istruttoria tecnico-normativa compiuta in fase di elaborazione del progetto stesso. Sempre a partire dal 1° marzo 2014 l'analisi delle disposizioni finanziarie contenute nei progetti di legge e di regolamento è documentata in una scheda tecnico-finanziaria compilata dal settore proponente il progetto normativo e obbligatoriamente allegata ai progetti di legge e di regolamento con o senza oneri a carico della Regione.

Oltre a quanto sopra, si segnala che con delibera di Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" sono stati introdotti nuovi controlli preventivi di regolarità amministrativa sugli atti di Giunta e, con riguardo alle delibere di approvazione dei progetti di legge e di regolamento, a partire dal 1 maggio 2017, ai sopra citati pareri di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità resi dal Responsabile del Settore Affari Legislativi e Aiuti di Stato e del parere sugli equilibri di bilancio reso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze, viene apposto un visto di correttezza dell'iter legislativo da parte del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta Regionale.

2.4. Analisi di impatto della regolazione (AIR) e Test MPMI

Come precedentemente illustrato, con delibera di Giunta Regionale n. 619 del 25 maggio 2015 di, sono stati approvati un modello di scheda AIR e di un Test MPMI, di cui si ricordano ancora le principali caratteristiche.

La scheda AIR consta di sei parti: A) Descrizione del contesto di riferimento e delle motivazioni dell'intervento; B) Indicazione delle principali fonti informative utilizzate; C) Valutazione delle opzioni; D) Analisi preventiva dell'opzione regolatoria scelta; E) Rapporto sulle consultazioni effettuate; F) Strumenti di controllo e monitoraggio degli effetti dell'intervento. Rispetto al modello statale, sono state inserite due voci di analisi inedite: la valutazione della sostenibilità organizzativa regionale (cioè dell'adeguatezza dell'organizzazione e del personale ad attuare le previsioni dei singoli interventi normativi) e l'indicazione della presenza nella normativa proposta di una clausola valutativa, in considerazione della forte connessione tra la valutazione successiva e la analisi preventiva dell'impatto di una regolazione. Una sezione autonoma dell'Analisi preventiva dell'opzione regolatoria della scheda AIR è dedicata alla valutazione della rilevanza dell'intervento per le micro, piccole e medie imprese; questa valutazione è effettuata mediante lo strumento del Test di impatto sulle micro, piccole e medie imprese (cd. Test MPMI). Il test MPMI rappresenta una metodologia di valutazione che consente di misurare l'impatto degli interventi regolatori sulle micro, piccole e medie imprese, la cui adozione obbligatoria è prevista a livello europeo (*COM (2008) 394 "Small Business Act"*), nazionale (art. 6, comma 1, della legge n. 180 del 2011). A livello regionale è stato approvato l'art. 83 della legge 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) che ha previsto che ogni intervento a favore delle piccole e medie imprese (PMI) dev'essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del "test MPMI" all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Il Test MPMI approvato è una scheda di analisi dei bandi di erogazione di contributi regionali che hanno come potenziali destinatari e/o beneficiari le Micro, Piccole e Medie imprese.

Nel 2016 l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa ha adottato una scheda AIR per l'analisi di impatto dei progetti di iniziativa consiliare.

Nel corso della IX legislatura l'analisi di impatto della regolamentazione è stata effettuata sui contenuti di due progetti di legge di iniziativa di Giunta (divenuti poi l.r. n. 13 del 2018 "Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003 in materia di polizia locale e l.r. n. 10 del 2017 "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità") e di quattro progetti di legge di iniziativa consiliare (divenuti l.r. n. 5 del 2016 "Norme per la promozione e il sostegno alle Pro Loco", l.r. n. 11 del 2017 "Sostegno all'editoria locale", l.r. n. 6 del 2018 "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e

attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali)”; l.r. n. 15 del 2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”).

2.5. Valutazione di impatto della regolamentazione e clausole valutative

Le **clausole valutative** nel corso del tempo sono venute ad imporsi come il principale strumento utilizzato allo stato attuale dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere un’attività di monitoraggio dell’attuazione delle proprie leggi nonché di valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e di valutazione ex post gli effetti della normativa regionale.

Si tratta di un’attività da tempo esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, che, a partire dal 2001 ha previsto in numerose leggi regionali un articolo recante la clausola valutativa. La legge regionale n. 18 del 2011, all’art. 1, comma 2, lett. d), ha previsto l’introduzione sistematica delle clausole valutative negli atti normativi (non solo leggi regionali, ma anche regolamenti) approvati dalla Regione.

È previsto, relativamente all’attività valutativa ex post, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Regolamento interno, che il Presidente dell’Assemblea legislativa segnali ogni sei mesi (a gennaio e a luglio di ogni anno) alla Presidenza della Giunta le leggi contenenti clausole valutative; a seguito di tale segnalazione vengono contattati i referenti dei settori preposti all’attuazione delle leggi contenenti le clausole valutative segnalate.

Allo scopo precipuo di ottimizzare la collaborazione tra le strutture della Giunta e dell’Assemblea a partire dal 2011 è stato costituito il Gruppo di Lavoro misto Giunta - Assemblea sullo studio e l’applicazione delle clausole valutative, la cui durata coincide con la durata della legislatura. Il Gruppo è stato ricostituito con determinazione dirigenziale n. 12645 del 21/07/2020 e, nell’ottica di valorizzare ulteriormente le attività della valutazione di impatto e di efficacia della legislazione regionale, gli sono stati riconosciuti i seguenti compiti: a) monitorare i termini previsti da ciascuna clausola valutativa per la predisposizione della relazione informativa; b) definizione delle procedure per la trasmissione delle relazioni ai competenti organi assembleari; c) provvedere ad una prima valutazione tecnica della rispondenza del contenuto delle relazioni a quanto richiesto nelle clausole valutative; d) esame ed istruttoria delle clausole valutative contenute nei progetti di legge presentati dalla Giunta regionale, anche al fine di predisporre, qualora ritenuto tecnicamente necessario, proposte emendative in sede di Commissione assembleare competente; e) analisi e valutazione della tempistica prevista nelle clausole valutative, nonché di altri aspetti delle stesse in

relazione ai contenuti delle leggi che le prevedono, anche al fine di proporre eventuali modifiche e aggiornamenti normativi; f) supporto tecnico per la realizzazione di eventuali missioni valutative decise dalle competenti Commissioni Assembleari, strumento previsto dall'art. 50 del Regolamento dell'Assemblea. g) attività di rendicontazione relativa al sistema di valutazione delle leggi regionali in Commissione VI.

Per quanto riguarda l'anno 2023, l'Assemblea legislativa ha approvato 9 nuove leggi che contengono una clausola valutativa: L.R. n. 2/2023 "Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna", L.R. n. 3/2023 "Norme per la promozione e il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", L.R. n. 6/2023 "Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2004 n.13 (Adesione della regione Emilia-Romagna alla fondazione Cina-Italia)", L.R. n. 8/2023 "Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative.)", L.R. n. 12/2023 "Sviluppo dell'economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1997, n.41 e modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n.14", L.R. n. 13/2023 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della regione Emilia-Romagna colpiti da recenti eventi emergenziali", L.R. n. 14/2023 "Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico", L.R. n. 20/2023 "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti", L.R. n. 21/2023 "Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione della legge 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale)".

Nel corso dell'anno 2023, le relazioni trasmesse all'Assemblea Legislativa sono state 14, relative alle seguenti leggi regionali: L.R. n. 6/2017 (*Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna*); L.R. n. 20/2018 (*Promozione dell'innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola*); L.R. n. 5/2016 (*Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")*); L.R. n. 4/2016 (*Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)*); L.R. n. 20/2014 (*Norme in materia di cinema e audiovisivo*); L.R. n. 4/2022 (*Misure urgenti di solidarietà con la popolazione dell'Ucraina*); L.R. n. 10/2017 (*Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità*); L.R. n. 30/2019 (*Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci - Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2014*); L.R. n.

15/2019 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere); L.R. N. 24/2001 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo); L.R. n. 26/2009 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna); L.R. n. 7/2019 (Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di Big Data e Intelligenza Artificiale, Meteorologia e Cambiamento Climatico); L.R. n. 11/2012 (orme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne); L.R. n. 23/2011 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente); L.R. n. 16/2015 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)).

Bologna, 28 febbraio 2024

La Responsabile del Settore
Francesca Palazzi
(firmato digitalmente)

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.0124157.29-01-2024

REGIONE
LAZIO

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Struttura autonoma
Rapporti istituzionali, Conferenza delle Regioni,
Politiche territoriali
c.a. Dott.ssa Paola Pellegrino

Oggetto: Relazione annuale sullo stato di attuazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per l'anno 2023.

Il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), nell'ambito dell'apposita sezione "Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare", stabilisce che, in fase di elaborazione, le proposte di atti normativi della Giunta regionale di particolare complessità o ampiezza siano, di norma, sottoposti ad AIR, salvo i casi di esclusione e di esenzione di cui, rispettivamente, agli articoli 71 *quinquies* e 71 *sexies* del medesimo regolamento.

All'interno del ciclo di regolazione il regolamento regionale 1/2002 disciplina, altresì, la VIR, che, nell'ottica di una valutazione *ex post* degli effetti delle politiche pubbliche, consiste nella verifica del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi, tenendo conto dei dati e delle previsioni contenute nell'AIR, con particolare riguardo all'analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa.


Rispetto all'AIR, nel 2023, non risulta effettuata alcuna attività da parte delle direzioni regionali proponenti (Relazione AIR), neanche in riferimento alla sussistenza di cause di esclusione o di esenzione.

Per quanto riguarda la VIR, per l'anno 2023, non risulta svolta alcuna attività da parte delle direzioni competenti all'iniziativa legislativa relativa all'atto normativo oggetto di successiva verifica.

Da ultimo si segnala che, nel corso del 2023, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), diverse leggi regionali hanno previsto una clausola di valutazione degli effetti finanziari, al fine di monitorare il livello di realizzazione degli interventi nelle stesse previsti, con particolare riguardo alla tipologia e al numero dei destinatari, agli obiettivi programmati, alle risorse finanziarie disponibili e alle variabili socioeconomiche di riferimento e di seguire l'evolversi della sua attuazione nel corso del tempo.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Dott.ssa Khelena Nikifarava



REGIONE LIGURIA

RELAZIONE SULLO STATO DI APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA QUALITÀ DELLA
REGOLAZIONE (AIR E VIR) PER L'ANNO 2023

Nel corso dell'anno 2023, la Regione Liguria ha dato continuità all'applicazione a regime degli strumenti per la qualità della regolazione nel solco del quadro normativo di riferimento già delineato nelle precedenti relazioni, come previsti dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), che è attualmente in corso di revisione.

Come anticipato nella precedente relazione, al fine di aggiornare le procedure e le metodologie seguite fino ad oggi in materia di processo legislativo regionale, anche in considerazione delle evoluzioni intervenute in ambito nazionale ed europeo in tema di semplificazione e qualità della regolazione, è stata predisposta una nuova circolare della Vice Direzione Generale Affari Legislativi, Istituzionali e Legali (prot. n. 202798/2023 del 22 febbraio 2023), trasmessa agli organi e alle strutture della Giunta e per conoscenza al Consiglio regionale.

La circolare, oltre a disciplinare l'iter del processo legislativo, illustra le finalità, i contenuti e le modalità di redazione dei seguenti strumenti di valutazione della produzione normativa e contiene un approfondimento sulla misurazione degli oneri amministrativi (MOA):

- ATN, Analisi Tecnico Normativa;
- Test PMI – piccole e medie imprese;
- RTF, Relazione tecnico finanziaria;
- AIR, Analisi di impatto della regolazione;
- VIR, Verifica di impatto della regolazione.

La citata circolare prevede che ogni schema di disegno di legge o di regolamento debba essere corredato, oltreché dalla relazione illustrativa e articolata anche dalla scheda ATN, dal test PMI e dalla RTF per i soli disegni di legge e i relativi emendamenti, mentre per i regolamenti è stata predisposta un'apposita scheda che indica l'assenza di oneri con le necessarie informazioni a supporto.

In particolare, le schede ATN e test PMI allegate ai progetti d'iniziativa della Giunta approvati nel corso del 2023 sono state 19 (disegni di legge ed emendamenti a ddl) e 4 per quanto concerne i regolamenti.

Nell'ottica di un continuo aggiornamento e affinamento di tali strumenti e al fine di superare alcune criticità emerse in questi anni di pratica, nel corso del 2023 sono state altresì approvate dalla

Giunta regionale le nuove schede ATN e test PMI utilizzate a regime a partire dal mese di marzo (DGR nn. 108 e 120 del 2023).

In sintesi, le novità riguardanti la scheda ATN, consistono nell'introduzione di una sezione specifica di verifica della compatibilità dell'intervento normativo con la disciplina degli aiuti di stato ed è stata inoltre implementata la sezione che valuta gli aspetti tecnico-normativi e gli elementi di qualità inserendo due nuovi indicatori, di cui uno riguardante le misure di semplificazione amministrativa e/o procedimentale realizzate con l'intervento normativo anche in coerenza con le riforme previste dal PNRR e dall'Agenda per la semplificazione 2020-2026 ed un secondo indicatore relativo all'indicazione degli eventuali nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e delle specifiche motivazioni che ne determinano l'introduzione.

Come è già stato evidenziato nelle precedenti relazioni la stima dell'impatto sulle piccole e medie imprese viene effettuata mediante la scheda Test PMI, anch'essa rivista per agevolare l'attività di analisi, strutturandola come una sorta di check list, con indicatori a risposta chiusa. La valutazione è articolata in tre fasi: individuazione dei destinatari e valutazione preliminare degli effetti, distinguendo in modo chiaro tra effetti diretti e indiretti, oneri regolatori e consultazioni delle PMI.

Inoltre, con riguardo agli aspetti finanziari, i disegni di legge e i relativi emendamenti, debbono sempre essere corredati dalla relazione tecnico-finanziaria i cui nuovi modelli approvati dalla Giunta regionale nel 2022, dettagliano in maniera molto articolata e specifica tutti gli aspetti necessari come richiesti dalla normativa statale in materia, al fine di esplicitare la presenza o meno di oneri, diretti ed indiretti, la loro quantificazione a carico del bilancio regionale o di altri enti del sistema e la relativa copertura finanziaria. La quantificazione è corredata da adeguata motivazione, che indica gli elementi presi in considerazione e le valutazioni operate. Come anticipato sopra, la nuova circolare per i regolamenti richiede un'attestazione di assenza di oneri.

Con riguardo all'AIR, si è mantenuto l'orientamento di circoscriverne l'utilizzo ai provvedimenti individuati nell'ambito della programmazione normativa.

A tale proposito nell'Agenda normativa 2023-2024 sono stati indicati i seguenti tre disegni di leggi da sottoporre ad AIR e a VIR:

- disegno di legge in materia di stili di vita attiva e consapevoli;
- disegno di legge in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia e, nello specifico, in materia di sviluppo sostenibile;
- disegno di legge in materia di promozione del lavoro per il quale la predisposizione dell'AIR è in corso.

Si conferma che attualmente è utilizzata la scheda elaborata nel 2018 con il supporto del Gruppo tecnico di coordinamento Giunta – Consiglio per il processo di semplificazione, che ha il compito, tra gli altri, di sviluppare linee guida e indirizzi relativi ai contenuti e alle modalità di effettuazione dell'AIR. Al riguardo si sottolinea che, per le iniziative sottoposte ad analisi, in un'apposita sezione si dà conto degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Con riferimento alla VIR si precisa che continua ad essere effettuata principalmente per il tramite dell'inserimento nel provvedimento normativo di specifiche clausole valutative, individuate

quali strumenti per la valutazione *ex post*, al fine di verificare l'effettivo impatto dell'intervento normativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda la parte di specifica competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, si segnala che, nel corso del 2023, sono state inserite clausole valutative nel corpo di n. 5 proposte di legge regionale.

Sono inoltre pervenute le relazioni di ritorno riferite alle seguenti leggi regionali:

- Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 6 (Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina);
- Legge regionale 17 novembre 2021, n. 18 (Interventi regionali di promozione del territorio ligure);
- Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio);
- Legge regionale 24 dicembre 2019, n. 26 (Nuove norme in materia di lavoratori frontalieri liguri)
- Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 (Diffusione delle tecniche in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare);
- Legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati).

Si precisa che per le suddette relazioni sono state altresì approvate le corrispondenti risoluzioni previste dall'art. 82 quinquies del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Liguria.

Sono state infine predisposte n. 13 schede ATN relative alle seguenti proposte di legge di iniziativa consiliare:

- PDL n. 157 del 2023 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno del Consiglio regionale);
- PDL n. 154 del 2023 (Sulla formazione di vasche e accumuli di ritenuta idrica);
- PDL n. 151 del 2023 (Disposizioni in materia di autorità di garanzia);
- PDL n. 148 del 2023 (Misure di sostegno della Regione Liguria alla circolazione dei crediti fiscali superbonus 110 per cento);
- PDL n. 143 del 2023 (Interventi regionali per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti nel Parco Nazionale delle Cinque Terre);
- PDL n. 142 del 2023 (Istituzione del servizio di psicologia di base);
- PDL n. 133 del 2022 (Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale);
- PDL n. 130 del 2022 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n.4 (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico));
- PDL n. 116 del 2022 (Nuovo sistema di economia circolare per la Regione Liguria);
- PDL n. 113 del 2022 (Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale)).
- PDL n. 94 del 2021 (Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua);

- PDL n. 48 del 2020 (Misure per favorire la gratuità sui mezzi di trasporto pubblico e regionale e per favorire l'accesso nei luoghi pubblici ed esercizi aperti al pubblico ai cani di assistenza ai disabili gravi);
- PDL n. 25 del 2020 (Norme per la prevenzione e il contrasto del Revenge Porn e alla diffusione di immagini e video sessualmente espliciti e senza consenso).

Si segnala, in ultimo, che gli atti relativi alle attività valutative sono consultabili nel "fascicolo web del Consiglio regionale" allo scopo di diffonderne la conoscenza.



Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETÀ
PARTECIPATE
LEGISLATIVO, AUTONOMIA E SEGRETERIA DI GIUNTA

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 5765.1

www.regione.lombardia.it
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Alla Segreteria della Conferenza Unificata
Email: statoregioni@mailbox.governo.it

Email: protocollo.dagl@mailbox.governo.it

Email: dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Alla Segreteria della Conferenza delle
Regioni
Email: conferenza@pec.regioni.it

Oggetto : STATO DI ATTUAZIONE DELL'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) E DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (VIR) IN REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2023

In relazione all'oggetto e in riscontro alla nota allegata, si riferisce quanto segue.

Confermato anche per l'anno 2023 il quadro normativo di riferimento relativo agli strumenti e alle soluzioni adottate per migliorare la qualità della produzione normativa regionale, con la presente relazione, in continuità con le precedenti, si dà conto delle attività poste in essere in fase di predisposizione degli atti normativi, nonché delle attività realizzate a valle dell'adozione dei provvedimenti legislativi regionali e finalizzate alla valutazione degli effetti delle politiche regionali.

PREDISPOSIZIONE ATTI NORMATIVI

- ✓ per **tutti i progetti di legge** proposti nel 2023 dagli assessorati della **Giunta regionale**, si è proceduto, a cura dell'Unità Organizzativa Legislativo, Autonomia e Segreteria di Giunta, anche avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico-Scientifico legislativo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 20/2008, alla **verifica del rispetto** della tecnica legislativa e della qualità normativa, della conformità con le disposizioni e competenze statali, della compatibilità con i principi costituzionali, regionali e delle autonomie locali, nonché con la disciplina comunitaria.
- ✓ per tutti i progetti di legge, **di iniziativa di Giunta e di iniziativa consiliare**, si è proceduto, a cura del Servizio Legislativo e Legale del Consiglio regionale successivamente alla loro assegnazione da parte del Presidente del Consiglio regionale e prima dell'inizio della trattazione da parte delle Commissioni competenti, all'esame e predisposizione di apposita **scheda giuridica** ad uso delle Commissioni consiliari contenente buona parte dei contenuti dell'ATN, nonché eventuali rilievi circa il rispetto delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 22 aprile 2008, n. 97. Nel 2023 sono state predisposte schede tecnico-legislative per tutti i provvedimenti legislativi inseriti nella programmazione del Consiglio o delle Commissioni consiliari, con la sola esclusione dei progetti di legge di contenuto puramente finanziario, multimateria e di mutamento di circoscrizioni comunali. Per i progetti di legge multimateria sono comunque state predisposte schede utili per l'istruttoria legislativa.

Referente per l'istruttoria della pratica: Riccardo Perini Tel. 02/6765. 5946

- ✓ per tutti i progetti di legge **di iniziativa del Presidente della Giunta** e, se **di iniziativa consiliare**, per i progetti **iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea**, in attuazione dell'art. 28 della legge di contabilità regionale (l.r. 34/78), è stata effettuata la **quantificazione ex-ante dell'impatto degli stessi in termini di oneri a carico della finanza pubblica** (a cura del Consiglio o della Giunta a seconda dell'iniziativa legislativa) e la redazione di apposita **relazione tecnico-finanziaria** che è stata allegata ai singoli progetti di legge (a cura della Giunta regionale per tutti i progetti di legge). A settembre 2023, anche in attuazione del punto 9 della delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 248/2022 "Determinazioni sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi ai progetti di legge", si è svolto un corso di approfondimento sulle problematiche riguardanti la copertura della spesa e la quantificazione degli oneri finanziari e i conseguenti profili di attenzione utili per una migliore redazione e controllo delle disposizioni finanziarie e delle relazioni tecnico finanziarie delle leggi regionali, rivolto a funzionari sia del Consiglio che della Giunta regionale, aventi profilo giuridico o economico.
- ✓ con riferimento, in particolare, al **pdl n. 17** (l.r. 6/2023) "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), concernente il riconoscimento e la valorizzazione dei musei di impresa in Lombardia" e al **pdl n. 36** (l.r. 7/2023) "Modifiche alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)", con cui sono state ampliate le categorie di prodotti complementari all'attività agricola dei quali è possibile esercitare la vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli florovivaisti, si è svolta una notevole **attività di consultazione degli stakeholders**, in particolare in sede consiliare nell'ambito delle Commissioni competenti per materia.

MONITORAGGIO PRIMA ATTUAZIONE LEGGI E VALUTAZIONE EFFETTI POLITICHE REGIONALI [i]

- ✓ predisposizione, per 2 leggi regionali approvate nel 2023, a cura delle strutture del Consiglio e della Giunta regionale, di specifica **scheda di monitoraggio** nella quale sono elencati i primi e principali atti attuativi della stessa e i relativi riferimenti normativi; aggiornamento periodico della scheda con l'indicazione, in corrispondenza degli adempimenti, delle delibere/decreti adottati; pubblicazione della scheda di monitoraggio sul portale istituzionale del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.lombardia.it) nella sezione Leggi regionali per le leggi approvate dal 2015 (voce 'Monitoraggio' della singola legge) nonché, per le sole leggi approvate dal 2017, pubblicazione degli atti attuativi elencati nella scheda (nella medesima sezione, alla voce "Provvedimenti attuativi della Giunta").
- ✓ **attuazione della l.r. 8 agosto 2017, n. 20** "Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini" attraverso, nell'anno 2023:
 - a) adozione del nuovo **Programma Triennale di Controllo e Valutazione (PTCV)** per il periodo 2024-2026. La nuova programmazione ha confermato i principi, consolidato gli obiettivi e individuato i criteri delle attività di valutazione, sostanzialmente in continuità con i programmi precedenti, anche con riguardo alle risorse; sono state definite le priorità della valutazione per il triennio, finalizzate a bilanciare l'esigenza di fare selezione fra numerose politiche meritevoli di attenzione e l'esigenza di valutare politiche il cui miglioramento può incidere su problemi collettivi ritenuti particolarmente rilevanti;
 - b) costante collaborazione, con il Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio regionale, individuato quale **interlocutore** di Giunta per i rapporti con il Comitato Paritetico di Controllo (art. 3), che ha consentito, anche nel 2023, di assicurare l'attenzione alla trasmissione al Consiglio regionale delle relazioni di rendicontazione sull'attuazione delle politiche regionali e un più facile accesso del Consiglio alle informazioni utili alla realizzazione delle missioni valutative;
 - c) assegnazione (in attuazione dell'art. 8 bis e a seguito di emanazione del 5° bando 'Valutare Premia') di sei premi ad altrettante tesi universitarie, di cui 3 tesi di dottorato e 3 di laurea; anche nel 2023 l'adesione è stata ampia per un totale di 53 candidature.
- ✓ Rispetto, infine, all'**attività valutativa anno 2023** si segnala:
 - a) l'invio di n. 32 **Relazioni informative da parte della Giunta al Consiglio** sulle 64 attese ai sensi delle norme di legge, con un tasso di risposta del 50%, in linea a quello dell'anno precedente;
 - b) l'**esame**, da parte del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale, di **n. 2**

Referente per l'istruttoria della pratica: Riccardo Perini

Tel. 02/6765. 5946

relazioni di rendicontazione alle leggi regionali (su 16 assegnate al Comitato), che hanno consentito di leggere lo stato di implementazione raggiunto dalle leggi regionali, i risultati progressivamente raggiunti dalle politiche che le leggi regolano e hanno dato luogo ad osservazioni e proposte che il CPCV ha indirizzato agli Assessori regionali competenti e alle Commissioni di merito;

- c) l'espressione di parere sulla formulazione di **clausole valutative e norme di rendicontazione** contenute in 3 progetti di legge all'esame delle commissioni, due dei quali divenuti leggi regionali. In particolare: l.r. n. 1/2024 *Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie* – clausula valutativa art. 7; l.r. n. 4/2023 *Legge di revisione normativa ordinamentale 2023* (contenente la riformulazione della clausola valutativa già presente nella l.r. 27/2015 - Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) – art. 3, comma 1, lett. i)). I pareri espressi sono stati accolti dalle Commissioni referenti.
- d) il completamento di 4 **missioni valutative** avviate alla fine dell'XI Legislatura, i cui risultati sono stati presentati al Comitato e alla Commissione competente (la missione valutativa n. 30 è stata presentata a gennaio 2024):
- *“Politiche per contrastare l'inquinamento atmosferico da fonte agricola”* (MV n. 30/2022);
 - *“Le risposte locali ai bisogni abitativi”* (MV n. 31/2022);
 - *“Cittadini a rischio di povertà energetica”* (MV n. 32/2022);
 - *“Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione delle aree regionali protette regionali”* (MV n. 33/2022).

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

RICCARDO PERINI

[[1]] Lo stato di attuazione della l.r. 8 agosto 2017, n. 20 e l'attività valutativa 2023 sono una sintesi della Relazione Annuale resa dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione al Consiglio regionale, approvata nella seduta del CPCV dell' 08 febbraio 2024, relativa alle attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali nel 2023.

**REGIONE
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO**

Alla Segreteria della Conferenza Unificata

e p.c. Alla Segreteria della Conferenza delle Regioni

OGGETTO: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge n. 246/2005. Elementi informativi riguardanti le attività realizzate dalla Regione Puglia in materia di AIR e VIR - anno 2023.

Aderendo alla richiesta di trasmettere informazioni, riferite all'anno 2023, in materia di AIR, VIR e altri strumenti di *better regulation*, funzionali alla predisposizione della relazione annuale in Parlamento, prevista dall'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si rappresenta quanto segue sulla scorta dei dati forniti dal Consiglio regionale (doc. 1) e di quelli risultanti dagli atti d'ufficio di questa Sezione.

1. AIR

“Per quanto concerne l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), la Sezione Affari e studi giuridici e legislative, nell'ambito dei propri obiettivi operativi di *performance* individuale e organizzativa, ha adottato una scheda AIR che realizza, in via sperimentale, una metodologia di analisi fondata sull'approfondimento di aspetti e tecniche, destinate a specificare e a completare elementi e passaggi individuati nell'ambito di quanto previsto dal legislatore regionale con la legge n. 29/2011 e con il regolamento n. 11/2016. In particolare, la sperimentazione riguarda il processo di AIR che, applicato alle opzioni regolative sulle materie oggetto di interesse, si avvia a individuare lo strumento tecnico- normativo più appropriato. Nel 2022 la sperimentazione proposta ha riguardato il tema degli organismi di parità (Determina n. 19/2022_**docc. 2-3**); nel 2023 la stessa ha riguardato la difesa civica (Determina n. 10/2023_**doc. 4-5**).”.

2. ATN

“Con riferimento agli strumenti di Analisi tecnico normativa (ATN), nel 2023 sono state redatte dalla Sezione Affari e Studi giuridici e legislativi n. 66 ATN, in relazione a progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto regionale attribuisce il potere di iniziativa (v. report allegato_**doc. 6**).”.

Gli ATN redatti in relazione a provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo regionale sono stati n. 241, cui vanno aggiunti n. 16 ATN concernenti schemi di regolamenti regionali.

www.regione.puglia.it

Sezione Supporto Legislativo
dirigente dott.ssa Emma Ruffino
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406399
mail: e.ruffino@regione.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO**

Nel 2023 è proseguito il percorso di miglioramento della regolazione intrapreso da questa Regione, non soltanto, attraverso il più esteso utilizzo delle tecniche di *drafting* e il potenziamento dell'ATN ai quali sono stati sottoposti, fatti salvi alcuni casi di urgenza e le leggi di bilancio e di approvazione del conto consuntivo, tutti gli schemi di disegno di legge e di regolamento di iniziativa del Governo regionale, ma anche attraverso l'intensa attività di mediazione svolta con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito, DARA) su tutti i provvedimenti regionali osservati dai Ministeri. A fronte delle n. 24 leggi regionali osservate dal Governo nell'anno 2023 - sulle n. 38 complessivamente approvate - è stato superato il vaglio del Consiglio dei ministri per n. 18 leggi, mentre per i restanti n. 6 provvedimenti non si è riusciti a raggiungere una mediazione sufficiente ad evitarne l'impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale.

3. CLAUSOLE VALUTATIVE

“Sulla base dei dati forniti dalla Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti in tema di clausole valutative, riportati nel file allegato alla presente (**doc. 7**), nel 2023 su un totale di n. 36 leggi regionali approvate, n. 7 sono state interessate da apposite clausole valutative.

Inoltre, con riferimento alle relazioni di ritorno, ricevute nel 2023, dalle competenti Commissioni consiliari, relative a precedenti clausole valutative, sulla base delle informazioni pervenute alla scrivente, si comunica che, nell'ambito di competenza del Servizio I, II e VII Commissione sono state verificate le clausole valutative di n. 3 leggi regionali: art. 6, legge regionale 17 dicembre 2018, n. 55 (Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione); art. 12, legge regionale 24 luglio 2017, n. 30 (Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici); art. 17, legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione).

Nell'ambito di competenza del Servizio IV e V Commissione sono state oggetto di verifica n. 2 clausole valutative: art. 4, legge regionale 20 luglio 2020, n. 24 (Censimento e mappatura degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici); art. 4, legge regionale 7 luglio 2020, n. 19 (Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi).”

Nell'ambito di competenza del Servizio III e VI Commissione sono state oggetto di verifica n. 2 clausole valutative: art. 10, legge regionale 19 giugno 2018, n. 26 (Disciplina dell'apprendistato e norma in materia di "Bottega scuola"); art. 6, legge regionale 2 maggio 2017, n. 8 (Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia).

La documentazione sulle clausole valutative, in ordine a quanto sopra indicato, è disponibile al seguente link: <https://giac.consiglio.puglia.it/web/comm/aud>.”

4. ANALISI TECNICO-FINANZIARIA

www.regione.puglia.it

Sezione Supporto Legislativo

dirigente dott.ssa Emma Ruffino

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406399

mail: e.ruffino@regione.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO**

“Per quanto concerne lo strumento di Analisi tecnico-finanziaria, la Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia ha comunicato che, nel 2023, sono state effettuate n. 52 analisi, disponibili sul sito del Consiglio Regionale della Puglia, in corrispondenza di ciascuna legge regionale oggetto di interesse.”.

La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dai disegni di legge di iniziativa del Governo regionale avviene, invece, attraverso la compilazione del ‘Referto tecnico’, sul quale la Sezione Bilancio e ragioneria appone il proprio visto all’esito delle verifiche e dei controlli di competenza riguardo alla quantificazione degli oneri diretti ed indiretti a carico del bilancio regionale o di altri enti del sistema regionale e sulla relativa copertura finanziaria.

La Dirigente della Sezione Supporto legislativo

dott.ssa Emma Ruffino

Emma
Ruffino
22.02.2024
17:41:58
GMT+01:00

Allegati: 7 documenti



www.regione.puglia.it

Sezione Supporto Legislativo

dirigente dott.ssa Emma Ruffino

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406399

mail: e.ruffino@regione.puglia.it

RAS AOO 01-01-00 Prot. Uscita n. 529 del 10/01/2024

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
affariregionali@pec.governo.it
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
dagl.preconsiglio@pec.governo.it
protocollo.dagl@mailbox.governo.it
Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
conferenza@pec.regioni.it
statoregioni@mailbox.governo.it
01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: **Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), per l'anno 2023, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 19 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione. Informazioni riguardanti le attività della Regione autonoma della Sardegna**

Con riferimento alle note prot. n. 218 dell'8 gennaio 2024 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e prot. n. 736 dell'8 gennaio 2024 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, si rappresenta quanto segue.

Relativamente all'AIR, nessuna nuova proposta di legge è stata sottoposta a tale procedura. Rispetto alla procedura avviata con deliberazione della Giunta regionale n. 5/28 del 16 febbraio 2022, relativamente al disegno di legge concernente "Norme per l'attuazione in Sardegna della gestione sostenibile dei rifiuti e l'Istituzione dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Sardegna", la cui elaborazione era stata posticipata a dicembre 2023, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 37/4 del 14 dicembre 2022, la stessa non è stata portata a termine e l'Assessorato alla difesa dell'Ambiente non ha presentato il disegno di legge all'approvazione della Giunta regionale.

Relativamente alla VIR, si tenga conto che la stessa non è uno strumento attualmente presente nell'ordinamento regionale.

Si allega il testo della presente in formato editabile.

Cordiali saluti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

(art. 30, comma 1, l.r. 31/1998)



Firmato digitalmente da
Giovanna Medde
10/01/2024 11:47:19

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. 3343

del 21 febbraio 2024

/ Pos. n. 3

Alla Conferenza Unificata – Segreteria
statoregioni@mailbox.governo.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
pec dagl.preconsiglio@pec.governo.it
protocollo.dagl@mailbox.governo.it

Alla Conferenza delle regioni e province autonome
Segreteria
pec conferenza@pec.regioni.it

p.c.

Presidenza della Regione
-Ufficio di gabinetto
-Segreteria Generale – Area 2
mail areadue.sg@regione.sicilia.it

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per l'anno 2023, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 19 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione. Riscontro.

Allegati vari.

In esito a quanto richiesto con nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 9 gennaio 2024 n. 0077/CU in relazione alle note DAR-0000218-P-08/01/2024 e DAGL 8 gennaio 2024 n. 736, si riferisce quanto segue:

a) Lo scrivente Ufficio, a seguito della ricezione delle succitate richieste, ha diramato la predetta corrispondenza a tutti gli Assessorati regionali, per acquisire le opportune informazioni. Tra tutte le strutture coinvolte, hanno fornito riscontro positivo sei Assessorati. Nessuno di questi ha riferito

di avere costituito appositi “gruppi di lavoro” per lo svolgimento delle attività di analisi d’impatto nel corso e a supporto dell’istruttoria normativa. In atto solamente questo Ufficio svolge attività di consulenza e supporto in materia a richiesta delle strutture interessate.

Soltanto l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha informato di avvalersi di un consulente per migliorare la qualità delle proposte normative di competenza.

La Regione Siciliana ha in corso un’attività legislativa in materia di organizzazione delle strutture deputate allo svolgimento delle attività in argomento, nonché di valorizzazione degli strumenti di miglioramento della qualità della regolazione mediante l’elaborazione del disegno di legge n. 533/2023, recante “*Disposizioni sulla qualità della regolazione*”, che si allega alla presente, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 17 luglio 2023, n. 308.

b) Dalle informazioni assunte, è emerso che sono stati presentati ed approvati dalla Giunta regionale complessivamente n. 32 disegni di legge governativi, di cui 25 di natura contabile e finanziaria (legge di stabilità, DDL riconoscimento debiti fuori bilancio, ecc.) nel corso del 2023. Tutti gli schemi normativi risultano pubblicati nel sito istituzionale della Giunta regionale.

Stante la rilevanza della materia, appare opportuno segnalare il ddl recante “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.*”, successivamente emanato con legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, pubblicato in GURS 20 ottobre 2023, n. 44 S.O. n. 36. I relativi lavori istruttori hanno ricompreso la relazione AIR e la redazione della scheda ATN.

c) Dalle informazioni assunte e dall’esame degli atti in possesso, risultano redatte n. 5 relazioni AIR afferenti a disegni di legge governativi e n. 2 relazioni AIR riguardanti schemi di regolamento e, precisamente:

DDL recante “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.*”, approvato con la legge regionale sopra specificata;

DDL n. 530/2023, recante “*Riordino dei consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*”, approvato dalla III Commissione Legislativa dell’ARS e trasmesso all’esame della Commissione II Legislativa Bilancio;

DDL n. 604 recante: “*Disciplina delle strutture turistico-ricettive*”, in atto all’esame della V Commissione Legislativa dell’ARS;

DDL 319-97 di “*Disciplina in materia di funzioni, organi di governo e sistemi elettorali delle Province e delle Città Metropolitane*”.

DDL “*Nuovi provvedimenti per i Siciliani all’estero. Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*” proposto dall’Assessore Regionale per la famiglia le politiche sociali e del lavoro.

Schema di regolamento di attuazione dell’art. 7, legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35 all’esame del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per l’espressione del prescritto parere;

Schema di Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n.7, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, attualmente all’esame del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

d) Dall’esame dell’allegata nota Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 2 febbraio 2024, n. 991/GAB, emerge che in riferimento al DDL n. 530/2023 sopra specificato è stata analizzata l’incidenza della previsione normativa sul corretto funzionamento concorrenziale del Mercato e sulla competitività del Paese,

Anche lo schema di regolamento predisposto dallo stesso Assessorato tiene conto degli effetti dell’azione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese del settore produttivo e di conservazione alimentare. Si è tenuto conto anche degli oneri informativi introdotti a carico di cittadini e imprese.

e) Lo Schema di regolamento di attuazione dell'art. 7, legge regionale 29 dicembre 2020 n. 35, così come anticipato al precedente punto, contiene la relativa valutazione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese.

f) Da quanto in possesso non risulta alcuna indicazione circa l'esigenza di superamento dei livelli minimi di regolazione europea, secondo i criteri di cui alla Direttiva P.C.M. 14 gennaio 2013.

g) Risulta redatta la relazione VIR afferente allo Schema di Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n.7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

h) Dalle informazioni in possesso, risulta che in riferimento al DDL n. 604 *"Disciplina delle strutture turistico-ricettive"* sono state condotte consultazioni.

Analoga comunicazione è stata compiuta dall'Assessorato competente per quel che concerne i lavori istruttori del DDL *"Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana"*.

Sono state condotte consultazioni anche in occasione della predisposizione del DDL *"Nuovi provvedimenti per i Siciliani all'estero. Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per quanto riferito dal Ramo di amministrazione competente"*.

Appare doveroso fare presente in proposito che a norma dello Statuto Speciale della Regione siciliana possono essere condotte consultazioni anche in sede di esame dei disegni di legge da parte delle competenti Commissioni Legislative dell'Assemblea Regionale Siciliana.

i) Non emergono esperienze di AIR e VIR presso Istituzioni dell'Unione Europea.

l) Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha manifestato la volontà di intraprendere attività di formazione in materia di qualità della regolazione.

Questo Ufficio, stante l'interesse crescente in ordine alle tematiche del *drafting* formale e sostanziale degli atti normativi, tematiche queste connesse anche all'attuazione del PNRR, ha curato la predisposizione della direttiva Presidenziale recante *"Revisione delle procedure e delle regole per l'adozione degli atti normativi (leggi e regolamenti regionali), miglioramento della qualità delle norme"*, di cui alla nota ULL 21 dicembre 2023, n. 25657 e, in atto, partecipa attivamente, con un proprio rappresentante, alle riunioni indette dall'OLI finalizzate alla modifica del Manuale contenente le *"Regole e suggerimenti sulla formulazione tecnica dei testi legislativi"* ed. 2007.

m) Le principali criticità che si riscontrano derivano dal ridotto livello di conoscenza della materia che ci occupa da parte dei rami di amministrazione regionale coinvolti. Si ritiene necessaria una riedizione di uno specifico programma di formazione al riguardo, analogo ai precedenti corsi inseriti nel POAT DAGL, nonostante questo Ufficio sia impegnato a divulgare le regole di *better regulation* vigenti e a dare supporto ai richiedenti e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si mostri molto rigoroso riguardo all'applicazione delle regole in argomento in sede di esame degli schemi regolamentari sottoposti al suo esame.

Il Dirigente
Francesca Marcenò
Francesca
Marcenò
Avvocato
21.02.2024
10:18:27
GMT+01:00



L'AVVOCATO GENERALE
Bologna



Firmato
digitalmente da
GIOVANNI
BOLOGNA
Data:
2024.02.21
11:22:40 +01'00'

DAGL-0001645-A-14/02/2024 - Allegato Utente 2 (A02)

REGIONE TOSCANA
Giunta RegionaleDirezione Generale della Giunta
regionale
Il Direttore generale

Allegati**Oggetto: Relazione annuale sullo stato di applicazione AIR e VIR per l'anno 2023 – elementi Informativi**c.a. Dipartimento per gli Affari
giuridici e Legislativi

Segreteria Conferenza Unificata

Segreteria Conferenza delle
Regioni e delle Province
autonome

Loro Sedi

Si fa seguito alla richiesta di elementi informativi in materia di AIR e VIR per l'anno 2023, trasmessa con nota della Segreteria della Conferenza Unificata, Prot. n. DAR-0000218-P-08/01/2024 dell' 8 gennaio 2024 per comunicare quanto segue.

A partire dal 2010 l'attività regionale di valutazione più che sull'analisi di impatto della regolazione è stata progressivamente indirizzata sulla misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici (MOA), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 40 del 2009. **L'esperienza in materia di AIR, avviata nel 2001, è dunque definitivamente cessata nel 2013.**

La **MOA** è stata assunta come linea di intervento della politica regionale di semplificazione dal 2010 e costituisce oggi una delle misure del Progetto regionale n. 1 *"Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano"* del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025.

L'attività di MOA è svolta in via sistematica ed è declinata:

- **ex post** sulla legislazione regionale vigente (con l'obiettivo razionalizzare e semplificare lo stock esistente di regole, prassi e procedure regionali) a partire dal 2010;
- **ex ante** sulla totalità delle proposte di legge e regolamento regionali prima della loro emanazione (al fine di intervenire sui flussi dell'attività legislativa e amministrativa prima della loro adozione prevenendo la formazione di nuovi oneri burocratici) a partire dal 2014.

Per lo svolgimento delle attività di MOA la Regione si avvale del nucleo di competenze specializzate costituitosi attraverso la decennale esperienza di AIR. Nel 2023 non sono state realizzate MOA ex post. Quanto alla MOA ex ante, **nel 2023 sono stati esaminati 30 provvedimenti legislativi ed effettuate 8 MOA ex-ante sui provvedimenti risultati rilevanti per gli oneri amministrativi.**

L'Analisi tecnico normativa è realizzata sulle proposte di legge e di regolamento regionali di cui costituisce, ai sensi della l.r. 55/2008 documentazione a corredo obbligatoria.

Non sono state mai realizzate esperienze di verifica di impatto della regolazione (VIR).

Un cordiale saluto.

Dott. Paolo Pantuliano

Regione Autonoma Valle d'Aosta 23 febbraio 2024 PARTENZA Prot: 2024/0000085/00.04.00/AOO - Doc. firmato digitalmente da: RENZO TESTOLIN



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n. /RM
V/ réf. - Vs. rif.

Rome / Roma

<

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Ufficio III – Coordinamento delle attività
della segreteria della conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio riforme istituzionali, finanza
pubblica e rapporti internazionali
ROMA

statoregioni@mailbox.governo.it
protocollo.dagl@mailbox.governo.it
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

e p.c. Alla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
ROMA
conferenza@pec.regioni.it

Oggetto: Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), per l'anno 2023, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 19 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.

Présidence
Presidenza
Bureau des rapports institutionnels
Ufficio rapporti istituzionali

00187 Rome
355, Place Colonna
téléphone +39 066784643
télécopie +39 066793246

00187 Roma
Piazza Colonna, 355
telefono +39 066784643
telefax +39 066793246

s-statoregioni@pec.regione.vda.it
s-statoregioni@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Regione Autonoma Valle d'Aosta 23 febbraio 2024 PARTENZA Prot: 2024/0000085/00.04.00/AOO - Doc. firmato digitalmente da: RENZO TESTOLIN



In riscontro a quanto richiesto con nota prot. DAR 218-P-08/01/2024, avente pari oggetto, con la quale si chiede di voler fornire gli elementi informativi riguardanti le attività realizzate, si rappresenta quanto segue.

L'istituto dell'AIR, previsto dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), e attuato dal DPCM 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione), come precisato anche nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, "si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti interministeriali, e ai disegni di legge di iniziativa governativa". La relativa disciplina, che ne precisa, nel dettaglio, le modalità e i casi di applicazione o di esenzione, non trova, quindi, diretta applicazione per le Regioni, che regolano l'iniziativa legislativa nell'ambito dei rispettivi statuti, ai sensi dell'articolo 123 Cost.

Quanto alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), si limita a prevedere, all'articolo 27, che "L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio regionale"; di tal che, non rinvenendosi, per quanto concerne l'iniziativa legislativa giuntale, disposizioni regionali, né di rango primario né secondario, che introducano l'obbligo di valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi, non sono state svolte attività legate all'AIR o alla VIR.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Presidente della Regione

- Renzo TESTOLIN -

(Documento firmato digitalmente)



RENZO TESTOLIN
22.02.2024 21:43:08
GMT+01:00



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Affari e relazioni istituzionali

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento

T +39 0461 493200

F +39 0461 494607

pec dip.istituzionali@pec.provincia.tn.it@ dip.istituzionali@provincia.tn.itweb www.provincia.tn.it

Spett.li

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
dagl.preconsiglio@pec.governo.it
protocollo.dagl@mailbox.governo.it

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano
statoregioni@mailbox.governo.it

Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome
conferenza@pec.regioni.it

e, p.c. Spett.le

Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie
affariregionali@pec.governo.it

D339/2024/1.1.1-2023-41

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM
3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a
destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Oggetto: Elementi informativi per la relazione AIR/VIR (1 gennaio - 31 dicembre 2023)

In riferimento alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie DAR 0000218P del 08/01/2024 – e ai fini della predisposizione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 19 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione – si segnala quanto segue.

Nel corso dell'anno 2023 la Provincia autonoma di Trento ha dato continuità all'applicazione a regime degli strumenti volti a conformare il ciclo della regolazione provinciale agli orientamenti

Provincia autonoma di TrentoSede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

formulati dalle istituzioni europee e alla disciplina nazionale in attuazione degli *“Indirizzi per la programmazione normativa e per l’elaborazione delle proposte di intervento normativo”*, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2125 del 22 dicembre 2020, così come recentemente aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1639 del 15 settembre 2023. In detto aggiornamento, le metodologie e le procedure delineate nei citati indirizzi sono state riviste e integrate alla luce delle evoluzioni intervenute in diversi ambiti, tra cui, in particolare, l’approvazione della Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile (SproSS), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Tale intervento ha introdotto nel procedimento di elaborazione delle norme anche la valutazione preventiva relativa alla loro coerenza con la SproSS, oltre che ad aggiornare e semplificare il medesimo processo.

In applicazione dei suddetti indirizzi, la Provincia ha quindi individuato gli interventi normativi di rilevanza strategica adottando il programma normativo relativo all’anno 2023 (deliberazione della Giunta provinciale n. 2004 del 11 novembre 2022). La predisposizione della programmazione è avvenuta sulla base delle proposte normative formulate dalle strutture provinciali su indicazione del Presidente e degli assessori per i rispettivi ambiti di competenza, tramite la compilazione di un’apposita scheda per la ricognizione delle esigenze di intervento normativo in cui è data evidenza delle ricadute organizzative, procedurali e finanziarie degli interventi. Le schede contengono altresì i principali elementi informativi di valutazione preventiva dell’intervento riconducibili all’analisi di impatto della regolamentazione e gli elementi previsti dall’analisi tecnico-normativa (ATN) per la verifica dell’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente, della sua conformità alla Costituzione, allo Statuto di autonomia e all’ordinamento europeo e agli obblighi internazionali, anche alla luce della giurisprudenza rilevante esistente e di eventuali giudizi pendenti sul medesimo oggetto.

Nell’anno 2023 è stata inoltre avviata, in via sperimentale, l’applicazione della proposta di *“Metodologia per l’analisi ex ante dell’impatto della regolamentazione (AIR) all’interno del processo circolare di elaborazione del testo normativo con riferimento ai disegni di legge provinciali”*, elaborata nell’anno precedente, in attuazione dell’impegno assunto in sede di approvazione della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza provinciale NADEFP 2023-2025 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1992 del 4 novembre 2022) concernente il rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione con interventi di innovazione, modernizzazione e semplificazione del quadro normativo finalizzati a ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese e migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione pubblica.

La sperimentazione della metodologia AIR era orientata a valutare l’efficacia della metodologia rispetto all’obiettivo di assicurare la sua funzionalità, anche dal punto di vista organizzativo e rispetto al principio di buon andamento, temperando l’esigenza di *better regulation* con quella di non aggravamento del processo prodromico all’avvio dell’iter legislativo. A tal fine è stato ritenuto opportuno individuare una tematica che, all’interno di un progetto di riforma di settore, consentisse da un lato la sperimentazione e la conseguente valutazione della validità dello strumento metodologico ideato e dall’altro potesse fornire un valido supporto alla elaborazione e sintesi delle valutazioni di merito da far confluire successivamente nel testo del disegno di legge.

L’analisi di impatto ha riguardato il progetto di revisione della disciplina provinciale in materia di impianti a fune e piste da sci. La scelta è ricaduta su una tematica di natura prettamente tecnica e, in particolare, sul procedimento di autorizzazione per la realizzazione di piste da sci e impianti a fune di dimensioni limitate. Tale scelta è stata operata per due ordini di motivi: da un lato, nell’anno in cui si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale, si è optato per un progetto che non contenesse valutazioni discrezionali di natura politica e, dall’altro, come detto, era necessario limitare l’ambito di applicazione ad una specifica tematica al fine di consentire una sperimentazione efficace della metodologia, anche al fine di un suo eventuale miglioramento in base all’esperienza condotta.

La sperimentazione sul primo procedimento sarà conclusa nelle prossime settimane e ha condotto all’individuazione degli aspetti e dei passaggi della metodologia che necessitano di correzioni e miglioramenti al fine di semplificare, da un punto di vista operativo, lo strumento elaborato e renderlo più coerente con l’organizzazione delle strutture provinciali coinvolte, pur nel rispetto delle linee guida formulate a livello nazionale ed europeo.

Un elemento fondamentale della sperimentazione finora svolta è risultata la costituzione del Gruppo di lavoro che svolge l'analisi di impatto e che supporta l'intera istruttoria normativa. A tal riguardo sono stati individuati i servizi provinciali che fanno parte del gruppo di lavoro multidisciplinare: struttura competente in via principale della materia oggetto di regolazione, servizio legislativo, strutture provinciali competenti in materia di affari finanziari, pianificazione, personale, organizzazione e affari generali, semplificazione e digitalizzazione, nonché Istituto statistica della Provincia autonoma di Trento (ISPAT). Tale gruppo ha il compito di presidiare e svolgere direttamente le fasi operative connesse all'analisi economica degli effetti delle diverse opzioni di intervento, al coordinamento delle attività statistico-informatiche richieste (raccolta e elaborazione dati) e alle attività di consultazione. Resta fermo che, qualora opportuno, il gruppo multidisciplinare potrà sempre avvalersi del supporto e contributo delle altre strutture provinciali.

Sulla base della sperimentazione concreta che proseguirà nel 2024 su altre proposte di intervento normativo, saranno delineate le linee guida definitive da applicare a regime nell'ambito dell'Amministrazione provinciale.

In merito alla attività di valutazione ex post della legislazione provinciale (VIR) si rappresenta che nell'ordinamento provinciale è stata introdotta, in proposito, la legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 *"Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia"* che disciplina una modalità di collaborazione e condivisione tra Consiglio provinciale e Giunta provinciale — assicurata attraverso un Tavolo di coordinamento costituito presso il Consiglio provinciale e composto da un membro della Giunta provinciale e da quattro consiglieri, due di maggioranza e due di minoranza — tesa a verificare quanto avvenuto dopo l'approvazione delle leggi provinciali e a formulare specifiche osservazioni e indicazioni per il miglioramento degli interventi pubblici e della regolazione normativa.

Al centro delle attività di controllo e valutazione è posta l'oggettiva verifica, sul piano applicativo, della attuazione delle disposizioni normative, dei rispettivi effetti prodotti e dei risultati ottenuti, finalizzata a misurare l'effettiva capacità degli interventi legislativi di dare risposta ai problemi dei cittadini e di produrre gli effetti desiderati a beneficio dei destinatari. Sul piano operativo, ciò comporta raccogliere dati, produrre e condividere informazioni, porre domande ai soggetti attuatori e ai beneficiari delle politiche, sollecitare risposte adeguate: il tutto finalizzato a consentire di enucleare valutazioni conclusive, riportate in specifiche relazioni, in un contesto nel quale i consiglieri componenti del Tavolo di coordinamento, superando i diversi approcci caratterizzati dagli specifici ruoli, formulano valutazioni svincolate dalla dialettica politica contingente e fondate sull'evidenza prodotta dalle analisi di dati e di fatti.

Il *"Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche della XVI legislatura"* — approvato dai due Presidenti nel maggio 2022 — è stato aggiornato nell'aprile del 2023 esprimendo la condivisione sulla proposta formulata dal Presidente del Tavolo di coordinamento (con nota del 6 marzo 2023, prot. n. 3515) che ha previsto, per il periodo residuo della legislatura in corso, di sottoporre all'attività di controllo e di valutazione le *"Disposizioni provinciali relative all'insegnamento delle lingue straniere nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"*: legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 *(Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15)* e articoli 56 bis e 93, comma 3 bis, articoli 93 bis e 95 bis della legge provinciale sulla scuola (legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - *Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*).

L'attività realizzata nel corso del 2023 ha riguardato:

- l'organizzazione a cura del Tavolo di coordinamento della presentazione alla stampa in data 3 aprile 2023 del lavoro svolto con riferimento alla valutazione della legge provinciale n. 10 del 2017 - *"Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse"* e della relazione conclusiva, congiuntamente agli stakeholder coinvolti nel processo di valutazione;
- l'avvio della valutazione ex post (VIR) inerente alle *"Disposizioni provinciali relative all'insegnamento delle lingue straniere nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"* (legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 e legge provinciale sulla scuola) con:

- la elaborazione di un primo schema del documento relativo al *“Controllo sullo stato di attuazione delle disposizioni provinciali relative all'insegnamento delle lingue straniere nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”*;
- la presentazione al Tavolo di coordinamento nella seduta del 27 settembre 2023 del citato primo schema del documento accompagnata dall'audizione dell'Assessore competente per materia;
- la verifica dell'adozione dei regolamenti previsti dalle vigenti leggi provinciali: il Tavolo di coordinamento ha promosso una operazione di pulizia dell'ordinamento provinciale da disposizioni regolamentari non più attuali e, seguendo un metodo di lavoro ormai consolidato, gli uffici di supporto del Consiglio provinciale e della Provincia hanno individuato e verificato, di concerto, una serie di disposizioni verosimilmente desuete. Il Tavolo di coordinamento ha, quindi, suggerito alla Giunta provinciale di procedere alla approvazione di un regolamento a contenuto meramente abrogativo che è stato approvato col d.p.p. 17 ottobre 2023, n. 24-100/Leg.
Il Tavolo di coordinamento ha individuato regolamenti previsti da leggi provinciali non ancora emanati e, in esito alle verifiche condotte dalla Provincia, ha promosso l'approvazione di un emendamento che è diventato l'articolo 61 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9;
- la verifica dell'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale, previsti dalle vigenti leggi provinciali contenenti clausole informative o valutative: Il Tavolo di coordinamento – sulla base del complesso lavoro di analisi e verifica effettuato a cura dei competenti uffici del Consiglio provinciale e delle diverse strutture della Provincia – ha proposto la revisione di specifici obblighi informativi, mediante l'abrogazione di alcune previsioni in materia ritenute superate, con la presentazione di un apposito emendamento, che è diventato l'articolo 62 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9;

In ossequio ai principi di accountability e trasparenza previsti dalla legge provinciale n. 5 del 2013, il Tavolo di coordinamento per la valutazione delle leggi provinciali ha reso pubblici tutti i documenti relativi alla propria attività, consultabili nelle sezioni dedicate dei siti istituzionali della Provincia e del Consiglio provinciale (all'indirizzo <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/comitato-per-la-razionalizzazione-normativa/Pages/presentazione.aspx>).

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Valeria Placidi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).